CODICE DELLA TOSCANA LEGISLAZIONE TOMO PRIMO [-24.]



CODICE
DELLA TOSCANA
LEGISLAZIONE

TOMO OTTAVO.





IN SIENA 1780.

Nella Stamperia di FRANCESCO ROSSI STAMP' DEL PUBB.
Con Licenza de' Superiori.

CATALOGO DELLE LEGGI

Che sono inserite in questo ottavo Tomo

LEGGI UNIVERSALI DELLA PARTE PRIMA.

LEGGI FIORENTINE DELLA PARTE SECONDA.

LEGGI SANESI DELLA PARTE TERZA.

Re-

LEG



LEGGI UNIVERSALI

PARTE PRIMA.

B A N D O

Ed Ordinazione Universale sopra il Tabacco.

SOMMARIO:

1. PRoibizione di ritenere, introdurre, e manipolare il Tabacco.
2. Viene accordato per via di Mare portare Tabacchi sodi d'ogni sorte a Livorno.
3. In Livorno si possono vendere, e contrattare i Tabacchi sodi.
4. I Tabacchi sodi possono mandarsi in stati alieni, e con quali Cautele.
5. Quali Tabacchi resti permesso ai Mercanti Livornesi passarli per gli stati alieni per terra; Gabella del Tabacco; I Tabacchi da estraersi dal Granducato devono ridursi in Colli, e quali regole devo-

no tenersi; licenza da ottenersi per la spedizione dei Colli; Obbligo di far pervenire le responsali dall' ultima Dogana di Frontiera.

6. *Ai Doganieri è permesso di disfare, e visitare i Colli.*

7. *Obbligo ingiunto ai Navicellai, e Vetturali.*

8. *In qual pena incorrino i Navicellai, e Vetturali trasgredendo gli ordini.*

9. *Si permette l' introduzione, e l' estrazione d'alcuni generi di Tabacco, obbligo di pagare il consueto stallaggio alle Dogane, ed un Dazio particolare determinato nella presente legge; Obblighi ingiunti al Padron del Naviglio, o Barca; Proibizione di negoziarsi, e partitarsi i Tabacchi che sono su i Navigli; E' proibita l' estrazione a minuto, ma è permessa a botti, casse, e balle alla rinfusa; dal Porto devono partire con la dovuta licenza; I Tabacchi devono condursi al luogo destinato, o per mare, o per terra senza potersi fermare; Con quali cautele s' ammette il transito dei Tabacchi, Obbligo ingiunto ai Mercanti di dare il peso lordo, e netto dei Colli.*

10. *Proibizione di portare, o far portare, senza licenza una maggior quantità d' once sei di Tabacco.*

11. *Ritrovandosi una maggior quantità di Tabacco delle once sei il Detentore è condannato nelle pene di contrabbando, quando non provi in contrario.*

12. *Quali ordegni da pestar Tabacchi possino ritenere i Magnani, e Artefici.*

13. *Licenza da accordarsi per ritener la polvere purgacapo.*

14. *I Tabacchi non potranno ritenersi senza licenza sotto le pene del Contrabbando; Nota dei dazzi da pagarsi per i Tabacchi.*

15. *Obbligo ingiunto ai Giusdicenti per vigilare per l'osservanza della Legge, dandogli facoltà di poter procedere anche ex officio, e per inquisizione.*

16. *Obbligo ingiunto ai suddetti di dare il Braccio agli Amministratori, e commetterne perquisizioni ed esecuzioni.*

17. *In ordine ai Militari resta in vigore la Legge de' 25. Agosto 1746.*

18. *Obblighi ingiunti all' Esecutori di Giustizia perchè invigilino su l'osservanza della presente Legge.*

19. *Obbligo ingiunto ai medesimi di presentare la querela al Tribunal competente, e nel termine di giorni otto mandarne Copia agli Amministratori Generali.*

20. *Proibizione d' interessarsi in alcuno Appalto o fabbrica di tabacchi dentro alle cento miglia dal Confino del Granducato.*

21. *Proibizione di far bullette per il passo, a riserva di quelli della Dogana di Livorno.*

22. *Pena contro i Doganieri, Ministri, Bargelli, Guardie, Esecutori, che contravvengono agli ordini della presente Legge.*

23 *Pena contro tutte le Persone che contravvengano alla presente Legge; I forestieri non devono molestarsi ritenendo una minor quantità d'un oncia di Tabacco; I sudditi che ritornano dagli stati esteri non possono molestarsi per una modica quantità.*

24. *Proibizione di seminare, o far seminar tabacco sotto pena di scudi cento.*

25. *Chi senza le condizioni stabilite introduce Tabacchi nel Molo, Porto, e Città di Livorno, incorrono nelle comminazioni della presente Legge.*

26. *I Navicellai, Vetturali, ed altre Persone conducenti il Tabacco per l'amministrazione, ritrovandosi infedeli sono puniti severamente, e con quali Pene.*

27. *Proibizione di ritenere ordigni da pestar Tabacco.*

28. *Pena imposta contro coloro che trasportano il Tabacco da un Appalto all'altro.*

29. *Gli Ausigliari, Consultori, o Mandanti incorrono nelle medesime pene.*

30. *Contro i recidivi sono dupplicate le pene.*

31. *Arbitrio accordato al Giudice di accrescer la pena.*

32. *Il Giudice non può condannare in una pena minore voluta nella presente Legge, Regole, e Cautele prescritte ai Giusdicenti relativamente alle Condanne.*

33. *Applicazione delle pene dei trasgressori.*

34. *Quando sia luogo a condannare nelle pene afflittive di Corpo.*

35. *I Contrabbandi caduti in Commissum appartengono alla zienda del Tabacco.*

36. *Obbligo ingiunto ai Tribunali di consegnare il Contrabbando ben sigillato all'Amministrator Generale.*

37. *Impunità accordata ai delinquenti, e partecipazione, e lucro delle pene ad essi accordato.*

38. *Giurisdizione accordata relativamente alla presente Legge.*

39. *Giurisdizione accordata alla Camera Granducale, e all'Auditor Fiscale della Città di Siena.*

40. *Privilegio Fiscale accordato tanto nelle cause civili, che criminali.*

41. *Ob.*

41. *Obbligo ingiunto ai Feudatari, e loro Magistrati perchè restino eseguiti gli Ordini della presente Legge.*

42. *Esenzione della Legge suddetta.*

GL' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale con previa Approvazione di S. A. R, la quale nel presente sistema di Amministrazione delle Regie sue Rendite, vuole che siano rinnovate, ed in parte mitigate le precedenti Leggi emanate in occasione di particolari Appalti, e riguardanti la Proibizione dell' introduzione, ritenzione, e contrattazione dei Tabacchi forestieri in questi suoi felicissimi Stati, e in esecuzione del suo Benigno Motuproprio del dì 26. Aprile 1789. fanno pubblicamente bandire, e notificare gli Ordini seguenti.

I. Resta proibito ad ogni Persona suddita, o forestiera, e quanto si voglia privilegiata l' introdurre, ancorchè per passo, trasportare, ritenere, usare, manipolare, vendere, comprare, o altrimenti contrattare, consegnare, o ricevere in qualunque parte del Gran Ducato di Toscana, tanto in Terra, quanto in Mare, ed anco nella Darsena, ed in qualunque altro luogo della Città di Livorno, Tabacco sodo, in polvere, lavorato, in erba, o in qualsivoglia altra forma, Polvere purgato, e qualunque altra materia che facesse lo stesso effetto del Tabacco, e tutti gli Ordigni da pestare, o macinare, eccetto che l' Amministratori Generali delle Regie Rendite, ed a quelli che avranno facoltà, o causa dai medesimi sotto le Pene, che in appresso saranno dichiarate.

II. Per vantaggio del pubblico Commercio potrà ognuno per via di Mare portare Tabacchi sodi d'ogni sorte a Livorno, purchè si diano in portata; come è solito farsi delle altre Mercanzie, e si abbia dagli Amministratori Generali la licenza, da concedersi gratis nell'atto che s'introduranno dalla bocca di quel Porto, e volendosi scaricare, si faccia coll'assistenza di un Guardia, per mezzo dei Facchini della Dogana, e coll'assistenza dello stesso Guardia, ed opera dei detti Facchini direttamente si portino nei Magazzini di detta Dogana, dove dovranno custodirsi sotto la chiave della medesima da tenersi dai Ministri a ciò specialmente destinati dagli Amministratori Generali, e trattandosi di Tabacchi sottoposti alla contumacia, come procedenti da luoghi *infetti* o sospetti di Contagio, non potranno, doppo ammessi a pratica, rimuoversi dai Lazzaretti, nè quivi maneggiarsi, visitarsi, imballarsi, caricarsi, consegnarsi, o riceversi da chiunque si sia, senza l'assistenza di un Guardia destinato come sopra, e nell'istessa forma che si pratica nei Magazzini della Dogana di Livorno; e coll'assistenza medesima, ed accompagnatura di detto Guardia dovranno esser condotti, e scaricati detti Tabacchi nel solito Magazzino della Dogana suddetta, o caricati sopra i Bastimenti destinati a portarli in Stati alieni.

III. Vien permesso parimente a ciascuno in Livorno il vendere, negoziare, e contrattare i suoi Tabacchi sodi in una, o più volte, purchè la contrattazione dei medesimi non sia in quantità minore di libbre cento.

IV. I sud-

IV. I suddetti Tabacchi sodi potranno liberamente mandarsi in Stati alieni per via di Mare senza obbligo di responsali, e senza pagamento di alcun Dazio particolare, purchè abbiano pagato alla Dogana lo Stallaggio per l' introduzione oltre il Fitto di Magazzino secondo il solito, e purchè il trasporto, e caricazione sul legno destinato a portarli fuori di Stato si faccia per mezzo dei Facchini della Dogana, e coll' assistenza di un Guardia, come di sopra si è detto doversi praticare nell' occasione di scaricarli.

V. *Rispetto* ai Tabacchi sodi, cioè in Corda del Bresile, in foglia di qualunque specie, il Rapè in bastoni, e per qualunque altro genere che possa intendersi compreso sotto la denominazione di detti Tabachi sodi, sarà lecito ai Mercanti, che abitano familiarmente nella Città di Livorno, l' estrarli dalla medesima, e farli passare per la via di Terra nelli Stati alieni, con le condizioni però, che *in* appresso si diranno.

1. Fermo stante il consueto Stallaggio già dovuto alla Dogana di Livorno per l' introduzione di detti Tabacchi in quella Città, e ferme stanti le Gabelle di passo appartenenti alle altre Dogane del Gran-Ducato nei respettivi casi, si paghi inoltre alla Cassa dell' aienda particolare del Tabacco il Dritto, o Dazio di lire una per ogni Collo di libbre 250. peso di Toscana e così a proporzione della maggiore o minor quantità delle libbre, non purchè però il Collo non sia minore di libbre cento, non dovendosi ammettere per passo quando sia di peso minore.

2. Detti Tabachi sodi, che voranno come so-

pra farſi tranſitare a traverſo della Toſcana per traſportarſi nelli ſtati Eſteri, prima d'eſtrarſi dal Magazzino, dove ſi troveranno in detta Città di Livorno, ſiano ben condizionati e ridotti in colli ſecondo l'uſo delle Condotte, beniſſimo ſerrati, faſciati con buona involta, ammagliati con buona involta, ammagliati, e bollati in modo, che per viaggio, o altrove nel traſportarli, o nel dovergli caricare a ſchiena, e paſſare da una mano all'altra, non poſſano infrangerſi, romperſi, o sbarrarſi.

3. Avanti di muovere i Colli dal detto Magazzino di Livorno debbano i Mercanti, che vorranno come ſopra ſpedirli, ottenerne in ſcritto dai Miniſtri della Dogana la licenza che contenga il numero, marca, e peſo di detti Colli al lordo, ed eſprima il Nome di chi porta, ed a chi preciſamente devono conſegnarſi, o ſpedirſi, e con queſta licenza ſiano gli ſteſſi Colli accompagnati nel tranſitare per la Toſcana.

4. Quei Mercanti, i quali avranno ſpediti detti Colli di Tabacchi ſodi per paſſo, e per gli ſtati Eſteri come ſopra, debbano indiſpenſabilmente nel termine di trenta giorni, da computarſi da quello in cui partiranno da Livorno, far venire dall' ultima Dogana di Frontiera del Gran Ducato reſponſali, e giuſtificazioni che provino detti Colli corriſpondenti in numero, marca, e peſo, e tali quali ſono ſortiti da Livorno, eſſere ſtati eſtratti dalla Toſcana, e realmente paſſati nelli ſtati, alieni: e mancando incorreranno nella Pena di ſcudi cinquanta per ogni reſponſale, che non avranno rimeſſo nel termine come ſopra preſcritto.

VI. Non

VI. Non s' intende però con questo di limitare ai Ministri delle Dogane di Pisa, Firenze, Siena, Pistoja, e Arezzo, la facoltà di disfare, e visitare detti Colli in caso di dubbio o sospetto di fraude, anzi si dichiara che possano farlo, purchè operino, che detti Colli siano rifatti coll' istessa diligenza, con cui erano prima fatti; e le spese che accorreranno nel disfarsi, è rifarsi i suddetti Colli, si faranno dalla respettiva Dogana, come pure in Livorno si poseranno sopra l' Amministrazione Generale le spese, che saranno necessarie per l' assistenza del Guardia nello scaricare, riporre, e ricaricare i Tabacchi sodi, come sopra si è detto, per essere ordinata tale assistenza per soddisfazione dell' Amministrazione Generale.

VII. I Navicellaj, o altri che condurranno tali Colli di Tabacco a Firenze, o altrove, subito arrivati saranno obbligati scaricarli, riporli, e consegnarli nel luogo, o Magazzino a tal effetto destinato, ed i Navicellaj non potranno rimuoverli dai Navicelli, se non nell'atto del loro arrivo a Firenze, e nell' atto di varare detti Navicelli a Pisa.

I Vetturali poi ai quali saranno consegnati detti Colli, tanto a Firenze, che altrove, per portarli fuori di stato, non potranno nel viaggio escire dalle solite strade maestre, e dovranno estrarli fedelmente tali quali gli averanno ricevuti.

VIII. E mancando i suddetti Navicellai, Vetturali, o altri in alcuna di dette cose, o commettendo fraude intorno ai suddetti Colli di Tabacchi sodi, che saranno stati loro consegnati per

t a

trasportarsi fuori del Gran-Ducato, siano così essi, come qualunque altro che avesse complicità, o parte alcuna in qualsivoglia maniera nella trasgressione, o nella fraude, irremissibilmente condannati nelle Pene, che più sotto si diranno.

IX. Oltre la Disposizione fatta finora rispetto ai Tabacchi sodi, cioè Rapè in bastoni, foglia di qualunque sorte, e quelli pure in Corda del Bresile, si permette parimente in favore di Commercio, che tutti gli altri Tabacchi, Polvigli di ogni specie, pesti, macinati, in grana, o altrimenti lavorati, e ridotti in polvere, che verranno per via di Mare nel porto di Livorno, possino introdursi in quella Città, e respettivamente di lì spedirsi per passo a traverso la Toscana per gli Stati Esteri, osservate però le cose che seguono, e non altrimenti, cioè.

1. Qualunque sia la quantità dei Tabachi Polvigli, o altri pesti, e macinati, che verranno introdotti, o capiteranno nel Porto, o Città di Livorno per via di Mare, come si è detto, ancorchè per semplice passo, oltre il consueto stallaggio per quella Dogana, ed oltre le Gabelle di transito appartenenti alle altre Dogane del Gran-Ducato nei respettivi casi, restino ancora sottoposti immediatamente al pagamento del seguente Dazio particolare spettante all' aienda dei Tabacchi, che per una nuova facilità al Commercio, vien ridotto, e fissato a una somma minore di quella, che è stata esatta in vigore degli Ordini precedenti per il passo dei surriferiti Tabacchi Polvigli, pesti, macinati, ec. cioè

La Siviglia di Spagna di qualsivoglia qualità paghi

paghi per ogni libbre 100. peso Fiorentino lire 12., e così a proporzione secondo la maggiore quantità delle libbre.

L'Avana d'Olanda lire 6 il cento delle libbre peso Fiorentino, e così a proporzione per la maggiore quantità delle libbre come sopra.

I Rapè grattati, o macinati d'ogni sorte paghino per il passo di Livorno di lire cinque il cento delle libbre peso Fiorentino, come per il passato, e il supplemento fino in lire 7. del transito per lo stato, e per la via di terra, e così a proporzione della maggior quantità delle libbre per l'uno, come per l'altro passo.

Gli altri Tabacchi più ordinarj pesti, macinati, o in grana paghino pure per il passo di Livorno lire cinque il cento delle libbre peso Fiorentino, come per l'addietro, e il supplemento similmente fino in lire 6 per il transito per lo Stato, e così a proporzione di maggior peso, come sopra.

Le farine di Tabacco paghino lire 6 per ogni migliaro di libbre peso Fiorentino come sopra, e così a proporzione del maggiore, o minore peso.

Bene inteso però, che la Siviglia, i Rapè grattati, l'Avana d'Olanda, e gli altri Tabacchi pesti, macinati, in grana, o in Farina non saranno ammessi al transito nel Gran Ducato per la via di Terra in minor quantità di libbre cento per ogni volta, o spedizione,

2. Il Padrone di qualsivoglia Naviglio o Barca, o altro Legno, nello stesso giorno che arriverà nel Porto di Livorno, ancorchè si trattenga dentro al Molo vicino alla Muraglia, dove stando non avrebbe obbligato di far portata, o denunzia

nunzia di Mercanzie, dovrà notificare a quella Dogana la quantità, e qualità de' Tabacchi in Polviglio, o granati, o in qualunque altra maniera pesti, o macinati che avrà portato, ed i Ministri di detta Dogana potranno, volendo, mandar subito a visitare detto Tabacco per riconoscere se sia nella quantità, e qualità manifestata, nè sarà lecito lo scaricare in tutto, o in parte dal Naviglio detto Tabacco, eziandio col fine di trasportarlo, e riporlo nei Magazzini della suddetta Dogana, se precedentemente non ne sarà stata ottenuta la licenza dagli Uffiziali di essa; dichiarando però, che mentre il Padrone del Naviglio, o legno suddeto voglia trattenersi nel Porto, o dentro al Molo più di tre giorni, sia tenuto a scaricare con detta licenza, e riporne nei Magazzini di detta Dogana il preaccennato Tabacco.

3. Non potranno detti Tabacchi in Polviglio, o granati, o in qualunque altra forma pesti, o macinati, o rapati negoziarsi, o partitarsi nel peso, che saranno su i Navigli, ma solamente dopo che saranno stati portati, e riposti nei Magazzini della Dogana, previa la licenza da darsi gratis in scritto dagli Uffiziali di essa, i quali avanti, che si proceda dai Padroni dei Navigli a contrattarli con altri dovranno ricercarne la compra per conto, e servizio dell' Amministrazione Generale, e recusandosene la compra, o non convenendo nel prezzo, saranno detti Uffiziali tenuti a darne liberamente in scritto, e senza spesa la suddetta licenza.

4. La Contrattazione poi, e vendita di detti Tabacchi Polvigli, granati, rapati, pesti, o macina-

cinati per estarsi per sopra Mare fuori del Granducato di Toscana, non potrà farsi mai a minuto, ed in piccole partite, ma bensì a Botti, Casse, Balle alla rifusa, in somma nella medesima forma, quantità, qualità, e modo, in cui saranno stati condotti nel Porto, e nell'istessa maniera dovrà seguire l'estrazione, le quali circostanze si esprimeranno tutte in detta licenza.

5. I padroni dei Navigli sopra i quali dovrà farsi detta estrazione, prima di partirsi dal Porto, dovranno parimente ottenere la licenza dagli Uffiziali della Dogana di Livorno, acciocchè volendo questi far di nuovo visitare detti Tabacchi, per riconoscere se gli estraggano nella medesima forma, quantità, e modo, in cui sono stati introdotti, possano farlo liberamente.

6. Estratti che si saranno dal Porto di Livorno per via di Mare, e per fuori di Stato i Tabacchi, tanto sodi, cioè in bastoni, in foglia, in corda del brasile, come in polviglio, granati, pesti, rapati, macinati, o in qualunque altra forma lavorati, non sarà lecito scaricarli, nè farli transitare per terra in alcuno dei luoghi compresi nel Gran-Ducato, ma dovranno condursi al luogo destinato direttamente per Mare, o per altre vie, che siano fuori degli Stati di Toscana.

7. Nell'ammettersi poi in avvenire il transito per la via di Terra a traverso il Gran Ducato dei Tabacchi Polvigli, o rapati, o pesti, o macinati, o granati con le condizioni sopra descritte, si comanda, che per la formazione, marca, riscontro, e spedizione dei Colli, che gli conterranno, e per il certificato della seguita estrazion-

si osservino dai Mercanti, e dagli Uffiziali delle Dogane le medesime cautele, e formalità già sopra ordinate per i Colli dei Tabacchi sodi, affine d'impedire, che simili Tabacchi Polvigli, macinati, pesti, rapati, e granati spediti per passo non restino fraudolentemente nel Gran Ducato, per dove non è stato permesso in passato il transito per la via di Terra.

8. Finalmente i Mercanti che vorranno come sopra spedirne per passo per la via di Terra i Tabacchi Polvigli, o rapati, o pesti, o macinati, o granati dovranno necessariamente dare il respettivo peso lordo, e netto dei Colli, che gli conterranno, poichè la tenue gabella di transito spettante alle Dogane esigesi sul peso lordo, e solo per semplice facilità si vuole che il surriferito Dazio particolare appartenente all'azienda del Tabacco, si riscuota sul peso netto, onde dovrà l'uno, e l'altro esprimersi sempre nella licenza, e bulletta, o manifesto di cui saranno detti Tabacchi accompagnati.

X. Ad effetto che gli Appalti di Tabacco, che stabilirono gli Amministratori Generali non si confondano, ed a vicenda non si danneggino, si proibisce a ciascuno il portare, o far portare da un luogo all'altro senza licenza stampata, o scritta da darsi dai predetti Amministratori Generali, Tabacco in maggior quantità di once sei, ancorchè comprato si fosse il Tabacco dalle Botteghe dell'Amministrazion Generale, o dai suoi Appaltatori, dichiarandosi non esser lecito in tali casi ai medesimi Appaltatori il fare simili licenze, e che facendole non saranno attese, se non

per

per quei luoghi che resteranno compresi nei loro Appalti.

XI. Potranno però ritenersi i Tabacchi che si saranno comprati, o altrimenti ricevuti dagli Uffiziali dell' Amministrazione Generale, o dai suoi Appaltatori colla licenza dei primi, o dei secondi nei luoghi dei loro Appalti; Ma essendo trovato ad alcuno Tabacco di alcuna sorta in maggior quantità di once sei, e non avendo il Detentore presso di se detta licenza, si reputerà di Contrabbando, e proibito detto Tabacco, e sarà il Detentore condannato in tutte le Pene, che sono prescritte contro i Detentori di Tabacco di Contrabbando, quando egli non provi legittimamente in contrario.

XII. Che ai Magnani, ed altri Artefici, con licenza degli Amministratori Generali sia lecito il fabbricare, o resarcire, e conseguentemente il ritenere nelle loro Botteghe ordegni nuovi, e vecchi da pestare, e macinar Tabacco per il tempo necessario alla costruzione e respettivo restauro di essi.

XIII. Per uso della Medicina si potranno poi provedere, introdurre, ritenere, e adoperare la Polvere purgacapo ed altre materie anco operanti lo stesso effetto del Tabacco, ma con precedente licenza nella Città di Firenze, e di Siena del Collegio de Medici, e negl'altri luoghi del Rettore, e Uffiziale Supremo e non altrimenti; Avvertendo però, che detta licenza non si potrà concedere, senza prima sentire gli Amministratori Generali, o chi per essi nei respettivi luoghi dello Stato.

XIV. Chiun-

XIV. Chiunque volesse per suo uso, e soddisfazione particolare introdurre, e ritenere liberamente presso di se tanto nella Città di Livorno, che in qualsivoglia altro luogo del Granducato di Toscana, compresi anche i luoghi Appaltati, dove sarà pubblicata, e dovrà osservare la presente legge, Tabacchi forestieri, e non provvisti, o levati da' Magazzini dell' Amministrazione Generale delle Regie Rendite, sarà indispensabilmente tenuto di ottenere preventivamente da soli Amministratori Generali la licenza dell' introduzione, senza la quale non potrà in verun modo, nè per qualsivoglia motivo effettuarsi la suddetta introduzione sotto le pene del Contrabbando, che si esprimeranno in appresso al §. 23., e dovrà oltre lo stallaggio spettante alla Dogana di Livorno, e le Gabelle dovute alle altre Dogane dello stato nei respettivi casi, pagare ancora un Dazio particolare alla Cassa della zienda de Tabacchi nel modo che appresso, e non altrimenti.

Per il Tabacco puro comune, puro fine, la foglietta ordinaria, le grane, la foglia di salonicco, di caradà, e di virginia soldi 16. 8. per ogni libbra peso Fiorentino.

Per la foglia di Monocos, e Tacchia lire 3. per ogni libbra.

Per le fogliette sopraffine soldi 18. 4. la libbra.

Per i Trinciati di foglia di salonicco, e di Virginia lire 1. 5. -- la libbra.

Per i Trinciati d'Olanda lire 1. 13. 4. la libbra come sopra.

Per il Bresile in corda lire 1. 3. 4. la libbra.

Per i mezzi forzati, e per il Tabacco di Strasbur-

sburgo in bastone lire 1. 10. -- la libbra, ed essendo questo rapato lire 1. 13. 4.

Per la Farina di Caradà, per il S. Vincenzio, e S. Domingo in bastone lire 2. 10. -- la libbra, ed essendo queste due ultime specie di Tabacco rapate lire 2. 15. --

Per Tabacco di Parigi in bastone lire 2. 13. 4. la libbra ed essendo rapato Lire 2. 18. 8.

Per la Siviglia di Spagna di ogni sorte lire 10. la libbra peso Fiorentino.

Per l' Ovana d' Olanda lire 7. la libbra come sopra.

XV. E affinchè resti sopra puntualmente eseguito, dovranno tutti i Magistrati, Giudici, e Tribunali, che averanno, come più sotto si dirà, la Cognizione delle Trasgressioni, che si commettessero contro la presente Legge, usare ogni attenzione per mettere in chiaro i Trasgressori. Volendosi che procedano ancora ex officio, e per inquisizione, quando pervenga loro la notizia di alcuna trasgressione, senza che ne sia presentata Denunzia, Accusa, o Querela.

XVI. Dovranno parimente detti Magistrati, Giudici, e Tribunali dare agli Amministratori Generali, ed ai loro sottoposti, o dipendenti il braccio, quando glielo chiederanno, e commettere tutte quelle Perquisizioni, e Cautele ed altre Esecuzioni che saranno giuste, e quelli che presederanno alla custodia dei Forzati in Livorno, Pisa, Portoferrajo, ed altrove, ad ogni istanza dei Magistrati della Generale Amministrazione; o degli Esecutori, dovranno in qualunque tempo far fare nei luoghi soggetti alla loro Carica tutte le Per-

quisizione, delle quali verranno richiesti, ed il simile si farà nella Darsena di Livorno da chi si aspetta, per procedersi contro i delinquenti secondo gli Ordini.

XVII. Tanto per impedire le Trasgressioni, e Contrabbandi, che in genere di Tabacco fossero per commettersi dalle Milizie di S. A. R. e da qualunque persona di qualsivoglia Rango, che è descritta, o compresa nel Ruolo, o grado Militare, quanto ancora per il gastigo de' Contravventori, deve restare nella sua piena osservanza il provedimento già dato nel dì 25. Agosto 1746.

XVIII. Tutti gli Esecutori di Giustizia poi dovranno invigilare contro chiunque trasgredisse ad alcuna delle cose contenute nel presente Bando, e fare le occorrenti Perquisizioni, ed Esecuzioni, e qualunque volta a richiesta degli Amministratori Generali, loro Ministri, o loro dipendenti gli sarà ordinata dal Tribunale competente qualunque Perquisizione, o Carcerazione, dovranno eseguirla, e quando occorra condurre i Carcerati a Firenze, e i Tabacchi di Contrabbando ec., le spese dell'accompagnatura, conduttura, e trasporto saranno fatte dall'Amministrazione Generale, per essere rimborsata dai trasgressori, quando siano solventi, e non essendo tali, dal ritratto dei Tabacchi, e altre robbe di Contrabbando, e delle Bestie, ed altre cose, che fossero cadute in commissum.

XIX. Saranno in oltre obbligati tutti gli Esecutori di Giustizia, che scopriranno fraudi in questa materia, a presentar subbito insieme colle robbe di Contrabbando che avessero trovata, la Querela

rela avanti il Tribunale competente, e nel termine di giorni otto al più lungo a mandar copia di detta Querela agli Amministratori Generali, e mancando di trasmettergliela, perderanno la Partecipazione, che per loro dovrebbero conseguire e delle pene, e frode; E tutti i Jusdicenti, avanti de' quali saranno presentate dette querele, dovranno subito rendere inteso dell' introduzione della Causa, del nome del Querelante, e di tutte le circostanze della Querela, nello Stato di Siena quell' Auditor Fiscale, a cui S. A. R. ha delegata la Condizione di simili Trasgressori, e nel restante del Gran Ducato la Camera Granducale.

XX. Nessuna Persona, o sia Suddita, o Abitante negli Stati del Gran Ducato di Toscana, eccettuati gli Amministratori Generali, o chi ne avesse da essi facoltà, potrà interessarsi in alcun' Appalto, o Fabbrica di Tabacchi pesti, o macinati che fossero in Stati alieni dentro alle cento miglia dal Confino degli Stati del Gran Ducato di Toscana sotto Pena di scudi cinquecento, e dell' arbitrio rigoroso di chi dovrà giudicare.

XXI. E a nessun Doganiere, o Ministro di qualunque Dogana del Gran Ducato di Toscana, a riserva di quelli della Dogana di Livorno, sarà lecito di far Bullette eziandio per passo, e sdoganare Tabacchi di alcuna specie, Polvere purgacapo, o altre materie, che facciano l' istesso effetto del Tabacco, senza licenza degli Amministratori Generali, o di chi ne averà dai medesimi la facoltà, e arrivando ad altra Dogana, fuori che a quella di Livorno, nella quale dovranno osservarsi pontualmente le cose dette di sopra,

alcuni di detti generi di Contrabbando, senza esser accompagnati dalla licenza della predetta Amministrazione Generale, se ne farà subbito arresto, e se ne darà notizia agli stessi Amministratori Generali.

XXII. E contravvenendo alcun Doganiere, o Ministro di qualsivoglia Dogana ad alcuna di dette cose, come pure qualunque altro Ministro Ufficiale cui spetti l' invigilare contro le fraudi, è il punire i Trasgressori, tralasciando di farlo, i Bargelli, Guardie, o altri Esecutori di Giustizia mancando della dovuta diligenza, se il difetto loro consisterà in semplice ommissione, o avranno mancato per in avvertenza, saranno puniti ad arbitrio, anco colla privazione dell' impiego; ma se averanno ancor eglino cospirato nella fraude, o vi avranno acconsentito, o in qualsivoglia altro modo saranno stati complici in essa, oltre alla privazione dell' impiego, saranno puniti con rigorose pene arbitrarie da estendersi fino alla Carcere, e Galera a tempo, ed a vita, secondo la qualità dei casi, e delle persone; E nell' uno, e nell' altro caso poi saranno condannati all' emenda del danno che avessero causato all' Amministrazione Generale, o a suoi Appaltatori.

XXIII. Le pene poi contro chiunque altro che trasgredisse alla presente Legge saranno, che qualunque persona inducesse, ancorchè per semplice passo trasportasse, ritenesse, usasse, manipolasse, vendesse, o comprasse, dasse, o ricevesse in qualsivoglia luogo degli Stati felicissimi del Gran Ducato di Toscana, ancorchè franco, e privilegiato, ed esente fuori dei Magazzini della Dogana di Li-

Livorno nei modi detti di sopra senza espressa licenza degli Amministratori Generali, Tabacchi sodi, in corda, in Polviglio, granati, pesti, macinati, o di qualsivoglia altra forma lavorati, o qualunque altra maniera, che facesse l'istesso effetto del Tabacco, si punisca, trattandosi di Polvigli con pena di scudi dodici per libbra fino in libbre dieci, e da libbre dieci fino in ogni numero di libbre, colla Pena di scudi sei per libbra; e trattandosi di alcun altra specie di Tabacchi, o di altra materia che facesse l'istesso effetto del Tabacco, con Pena di scudi cinque per libbra fino in dieci libbre, e da libbre dieci fino in ogni numero di libbre, di scudi tre per libbra; E in tutti i suddetti casi, quando il Polviglio, o Tabacco d'altra sorte non arrivasse ad una libbra, dovrà regolarsi la Pena a proporzione delle once, avuto riguardo alla Pena prescritta per la libbra, oltre alla cattura da non evitarsi in tutti i suddetti casi da chicchesia senza l'istantanea dazione di un pegno equivalente, o d'idonea mallevadoria con la simultanea confessione del ritrovamento del Contrabbando.

E rispetto alla quantità minore dell'oncia, non dovranno molestarsi in conto veruno i Forestieri, che procedendo da Stati alieni s'introducono nei suoi Stati con Tabacco che non sia dell'Amministrazione di Toscana, sempre che questo non arrivi al peso d'un oncia.

Non dovranno neppure molestarsi per detta modica quantità nel ritornare dagli Stati Esteri quei Sudditi che vi averanno dimorato qualche giorno, non volendosi però estesa così fatta tolleranza ver-

so altri Sudditi, che per occasione d'intervenire a Feste, Mercati, e Fiere dei luoghi confinanti, o che per altre cause, e pretesti escano per breve tempo, e tornano nel Gran Ducato, contro de' quali però potrà, e dovrà procedersi per qualunque quantità anche minore dell'oncia, incaricando gli Esecutori di Giustizia di levare il Tabacco di Contrabbando, e di esigere da essi la Confessione in scritto del ritrovamento fattone presso di loro, e da quelli che non sapessero scrivere ne esigeranno la Confessione vocale alla presenza di due Testimoni non famigliari.

In seguito di che presenteranno i detti Esecutori unita al corpo del Delitto la Confessione predetta ai respettivi Giusdicenti dei luoghi, ove averanno scoperto l'enunciate Trasgressioni, dai quali senza procedere ad atto veruno, dovrà subbito darsene distinto ragguaglio respettivamente all'Auditor Fiscale di Siena, e agli Auditori della Camera Granducale, ai quali, ponderate le circostanze di ciascheduno Particolari, apparterrà il risolvere, e ordinare se debba, e come debba procedersi ulteriormente.

E con dette respettive Pene, ed in oltre con quelle che sono determinate dalla legge de' furti, sarà punito chiunque rubbasse, comprasse dolosamente, o ritenesse Tabacchi rubbati dai Lavoranti, Distributori, Municipali della prefata Amministrazione Generale, con espressa dichiarazione, che agli effetti tanto Civili, che Criminali il valore del Tabacco rubbato dovrà regolarsi alla ragione del prezzo, che si vende dall'Amministrazione Generale.

XXIV. Chiun-

XXIV. Chiunque senza licenza dell'Amministrazione Generale, o di chi avrà causa da essa, seminasse, o facesse seminare Tabacco, incorrerà nella Pena di scudi cento, e quando le piante si trovino adulte di scudi due per ogni pianta che si troverà unita al ruolo; ma essendo trovato detto Tabacco in erba, o in foglia recisa dal suolo, tanto presso chi l'ha seminato, coltivato, e raccolto, quanto appresso Persona diversa, sarà punito solidamente non meno il Detentore, che chi l'averà seminato, o fatto seminare, coltivato, e raccolto, con la Pena di scudi quattro per libbra di detta foglia, o sia erba, ed a proporsione per l'once.

XXV. I Tabacchi che s'introducessero nel Molo, Porto, o Città di Livorno, o di quivi si estraessero senza osservare le condizioni stabilite, resteranno esposti a tutti i pregiudizj comminati nella presente Legge contro i Trasgressori dei Tabacchi di Contrabbando; e quando la Trasgressione seguisse non in tutto il genere come sopra introdotto, ma in qualunque porzione, a quella dovrà ristringersi la Pena.

XXVI. I Navicellai, Vetturali, o altre Persone che avessero Tabacchi di alcuna sorte per condurre d'ordine, e commissione dell'Amministrazione Generale, e commettessero intorno ai medesimi fraude alcuna, non solamente si puniranno colle Pene della presente Legge determinate per il Contrabbando, ma ancora in tutte le altre arbitrarie, che meritasse la loro infedeltà, da estendersi fino alla Galera inclusivamente.

XXVII. Chi senza licenza dell'Amministrazione Generale ritenesse ordigni nuovi, o vecchi da pe-

pestare, o macinare Tabacco, cada nella Pena di scudi 100. per cia scheduna volta, ed anche in altre Pene secondo il retto arbitrio di chi dovrà giudicare, e nella perdita di detti ordigni; e qualunque volta costasse che alcuno avesse pestato, o macinato Tabacco, dovrà in aggiunta della Pena meritata come sopra per la retenzione di detti ordigni, condannarsi ancora nella Pena della manipolazione di detto Genere.

XXVIII. La Pena di quelli che trasportando Tabacco da un' Appalto all' altro contro il prescritto da questa Legge, sarà la stessa del trasporto del Tabacco di Contrabbando nel modo che si è detto al §. 21.

XXIX. E nelle medesime Pene che sono state di sopra determinate contro i principali Trasgressori, incorreranno ancora tutti gli Ausiliatori, Consultori, o Mandanti, quando l' ajuto sarà stato cooperativo, e il mandato, o consiglio averà dato causa alla Trasgressione; E in caso diverso saranno i predetti Ausiliatori, Consultori o Mandanti condannati in alcune Pene secondo il discreto arbitrio di chi dovrà giudicare.

XXX. Si duplicheranno le Pene contro tutti quei Trasgressori, che altra volta fossero stati processati condannati per Trasgressioni di Tabacco, ancorchè la pena voluta non avesse il Fisco acquistato contro di loro altro, che una semplice prova, o fossero stati condannati solamente in Pena straordinaria.

XXXI. Ed in tutti i suddetti casi in aggiunta delle pene prescritte sarà luogo all' arbitrio del Giudice per aggravarle quando il caso lo richieda po-

potendosi estendere la Pena fino alla Galera inclusive, e sempre che costi del Contrabbando, anco solamente in genere, si dichiareranno perdute con le robbe proibite ancora le Bestie, Carrozze, Carri, Navigli, o altro sopra di cui saranno state portate, quantunque non fossero proprie di chi le condurrà, o accompagnerà, mentre però possa considerarsi per seguita la Trasgressione in tempo che dette robbe erano sulle Bestie, Carrozze, Carri, Navigli, o altro.

XXXII. Non si potrà, da chi dovrà giudicare condannare relativamente ai casi, che si tratteranno, in pene minori di quelle ordinate dalla presente Legge, quando i Trasgressori saranno confessi, o legittimamente convinti dalle Trasgressioni; E la minore età, o altra causa espressa dalle Leggi non obbligherà a fare diversamente onde non si vuole che s'attenda in alcun modo la scusa dell'ignoranza, che ben sovente suole addurre chi trasporta robbe di Contrabbando, dicendo di non sapere che robba fosse quella da lui trasportata, mentre però l'imputato non giustifichi pienamente l'allegata ignoranza; E similmente non si dovranno attendere le scuse di supposta modica quantità, nè d'essere mostra, o saggj, e di avere trovato, e preso detto Tabacco per portarlo al Tribunale, o alla Zienda del Tabacco.

XXXIII. Delle Pene pecuniarie imposte per qualunque Trasgressione, che sia commessa contro la presente Legge, un quarto s'apparterrà al Magistrato, o Giudice che condannerà, e risquoterà, due quarti, o sia metà di dette Pene alla Cassa, o Zienda del Tabacco di S. A. R., e l'altro quar-

quarto al Querelante, o Inventore palese, o segreto.

XXXIV. Avvertendo però, che quando i Trasgressori fossero Persone per la loro povertà incapaci di pagare le Pene pecuniarie, sarà lecito a chi dovrà giudicare, condannarli in vece di dette Pene pecuniarie, in Pene afflittive di corpo, da estendersi quanto ai Nobili, e Cittadini fino alla Carcere inclusivamente; e quanto agli altri fino alla Galera pure inclusivamente, secondo la qualità dei fatti.

XXXV. Le materie di Contrabbando che si dichiareranno cadute in commissum apparterranno alla Zienda del Tabacco, ma la Cassa dovrà corrispondere ai Participanti nei frodi, della valuta delle medesime a quel prezzo che si vendono dall' Amministrazione Generale.

XXXVI. I Tribunali dove vi saranno Cause di Contravvenzione alla presente Legge, serviti che saranno delle robbe di Contrabbando per la necessità del Processo, le consegneranno ben sigillate all' Amministrazion Generale, o suoi Ministri o Appaltatori per attendere l' esito della Causa.

XXXVII. Se alcuno il quale avesse complicità in qualche Trasgressione, Contrabbando, o Contravvenzione alla presente Legge, spontaneamente comparisce nel termine d'un Mese dal giorno del commesso delitto, e denunziasse al Tribunale competente gli altri complici, somministrando contro gli Assenti, indizzi sufficienti a trasmettere contro di loro l' inquisizione speciale, e contro i Presenti, almeno a tortura, non solamente gli sarà perdonato, ma in oltre sarà pagata a lui quella

rata

nata delle Pene dei complici, che apparterrebbe all' inventore, o Querelante; Ed in queste ed in tutti gli altri casi, dove s' incontri difficoltà nel provare le Trasgressioni, vuolsi che si possano così in genere, come in specie provare per mezzo di prove privilegiate, col deposto ancora dei Testimoni inabili, massimamente quando con quello concorrano altri amminicoli, o congetture, ovvero il deposto di qualche Testimonio idoneo, come suole praticarsi nei delitti di difficil prova.

XXXVIII. Giudici, o Cognitori di tutte le Trasgressioni, Cause, differenze tanto Civili, quanto Criminali concernenti l' inosservanza della presente, saranno, riguardo alla Città, e Stato di Siena, l' Auditor Fiscale Giudice Camerale di detta Città specialmente delegato con rescritto del dì 26 Aprile 1769, e rispetto al restante del Granducato la Camera Granducale privativamente, quanto a tutti gli altri Magistrati, e Tribunali. Potranno però tutti i Rettori, e Jusdicenti criminali di detto Granducato procedere per le Trasgressioni, che saranno commesse nelle loro respettive Giurisdizioni criminali, quando non sieno prevenuti dalla Camera Gran Ducale, e respettivamente dall' Auditor Fiscale Giudice Camerale di Siena; con che però terminati che averanno i Processi, i Rettori dello Stato di Siena gli rimettano per la partecipazione, e resoluzione al predetto Giudice Camerale di detta Città, e gli Jusdicenti Criminali di tutto il rimanente del Gran Ducato, alla Camera Gran Ducale.

XXXIX. I Ministri, ed Appaltatori del Tabacco,

te, o siano Attori, o siano Rei, non potranno per le cause procedenti dall'Amministrazione Generale, o sue Dipendenze convenire alcuno, nè essere convenuti in altro Tribunale, che in quello della Camera Granducale, ancorchè le cause, che si ventilassero tra gli Appaltatori, o Rivenditori, e Subalterni venissero ad essere tra Ebrei, ed Ebrei, e non ostante qualunque Privilegio di Persona, eziandio di Pupilli, o preeminenza di Tribunale. Si eccettuano però le cause riguardanti Appaltatori, o Rivenditori dello Stato di Siena, dovendo eglino convenire, ed essere convenuti avanti il Fiscale Giudice Camerale di detta Città.

XL. In tutte le riscossioni, che occorreranno farsi ad istanza degli Amministratori Generali, o Appaltatori, o Rivenditori da essi dipendenti per mezzo d'alcuno dei Tribunali poc'anzi detti, si procederà come alle Cause Fiscali col Privilegio del Fisco, o come suol dirsi, col Braccio Regio, giacchè la presente Amministrazione gode, e deve godere tanto nelle Cause Civili, che Criminali tutti i veri Privilegi Fiscali, perchè appartenendo direttamente, e in proprietà a S. A. R., viene ancor essa ad essere un vero e proprio Fisco.

XLI. E perchè vuolsi che il tenore della presente Legge venga puntualmente, e colla più precisa esattezza osservato, dovranno perciò praticarsi per venire in chiaro delle contravvenzioni tutte le diligenze possibili in qualunque luogo soggetto all'alto Dominio del Gran Ducato di Toscana, al qual'effetto tutti i Feudatarj, e loro Magistrati dovranno dar mano, perchè restino quelle ese-

eseguite, e saranno date agli Esecutori di Giustizia ogni necessaria assistenza per l'esecuzione delle medesime.

XLII. E la presente Ordinazione si dovrà osservare in qualunque parte del Gran Ducato di Toscana, compresa ancora la Città, Contado, e Montagna di Pistoja, e luoghi infeudati, e qualunque altro luogo, di cui occorresse fare speciale menzione, eccettuato soltanto Pontremoli, che deve restare nella sua Esenzione, e tutto ec. mandantes ec.

Dalla Camera Granducale li 11. Maggio 1769.

Gaspero Domenico Paver Sotto Segretario.



NOTIFICAZIONE.

Sopra la Gabella del Rhum, e del Rack.

DEL DI' 12. MAGGIO 1769.

SOMMARIO.

IL Rhum, ed il Rack, e gli altri simili liquori forestieri son soggetti alle gabelle, e dazi imposti dalla Legge de 28. Decembre 1778.

GL' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran Ducale fanno pubblicamente notificare in esecuzione di Benigno Rescritto di Sua Altezza Reale del dì 26. Aprile 1769.; come resta dichiarato, che il Rhum, il Rack, ed altri simi-

simili liquori forestieri debbano esser soggetti secondo varj casi a tutte le istesse Gabelle imposte dalla Legge de' 28. Dicembre 1768. per i Generi fatti, composti, o manipolati con Spirito di Vino, ferma stante però la facoltà di potergli introdurre in Livorno col pagamento del solo Stallaggio e tutto ec. mandantes ec.

Dalla Camera Granducale li 12. Maggio 1769.

Gaspero Domenico Paver Sotto Segretario.



NOTIFICAZIONE.

Sopra il privilegio di Paganico.

DEL DI' 18. MAGGIO 1769.

SOMMARIO.



Bolizione dei privilegi di Paganico, tanto per lo Stato Fiorentino, che Sanese.

SOtto una Rappresentanza fatta dalla Consulta con la data dei 14. Gennajo 1769. riguardante i Privilegj di Paganico Sua Altezza Reale ha Rescritto = Le Patenti di Paganico non hanno avuto mai alcun vigore nello Stato Fiorentino, che nel Senese, nè in veruna parte del Granducato, perchè sono comprese nella Legge Generale de' 17. Aprile 1749.; Ed in conformità di ciò la Consulta di Firenze faccia sapere a tutti i Tribunali

dove

dove conviene, che non ritardino per causa di tali fraudolenti pretesti il corso della Giustizia, e trasmetta alla Consulta di Siena copia autentica della presente dichiarazione, acciò lo faccia similmente notificare ai Tribunali di quello Stato, che tale è la volontà di Sua Altezza Reale, non ostante. Dato nel Consiglio di Stato li diciotto Maggio mille settecento sessantanove.

V. ROSEMBERG

ROBERTO PANDOLFINI.

EDITTO.

Sopra le Ritenzioni delle Paghe Militari.

DEL DI' 19. OTTOBRE 1779.

SOMMARIO.

Proibizione ai Comandanti, e agli altri capi dei diversi Corpi Militari di commettere ritensione sopra le paghe, o pensione, ed ai soli Tribunali Civili è acccordato il dritto di ordinarne la retenzione al Cassiere del Commissariato.

Sua Altezza Reale informata, che il sistema finora praticato di commettere ai Ministri del Commissariato di Guerra i reparti delle Pensioni, e Paghe che si ritengono alli Uffiziali delle sue Regie Truppe, e alli Impiegati nel

nel Dipartimento Militare a favore dei loro Creditori distoglie di troppo i medesimi dall'eseguire le altre incumbenze, alle quali sono assegnati, e bene spesso succede ancora, che le parti interessate non possono ottenere quella sodisfazione, che credono essergli dovuta; Comanda, e Vuole, che d'ora in avanti nessun Comandante, nè verun altro capo dei diversi Corpi Militari commetta ritensione di sorte alcuna sopra le dette Paghe, o Pensioni, ma che i respettivi Tribunali Civili solamente, alle istanze dei suddetti Creditori, restino autorizzati a potere ordinare per mezzo di lor Decreti tali ritensioni al Cassiere del Commissariato, nominando contemporaneamente persona, che alla fine di ciascun mese si porti a ritirare dal detto Cassiere del Commissariato di Guerra la somma ordinata ritenersi sopra le Paghe, e Pensioni degli Uffiziali; e Impiegati suddetti, per pagarsi poi, o repartirsi nel modo, e a chi sarà di ragione senza che i Ministri del Commissariato se ne ingeriscano ulteriormente. E tutto non ostante il precedente Motuproprio de' 22. *Marzo* 1778., quale dovrà aversi per revocato in tutte le sue Parti.

Per l'adempimento di quanto sopra la Segreteria di Guerra parteciperà a chi occorre le presenti Sovrane determinazioni.

Dato in Firenze li 19. Ottobre 1779.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

GIUSEPPE MARIA BIANCHI.



LEGGI FIORENTINE

PARTE SECONDA.



REGOLAMENTO COMUNITATIVO.

Per la Comunità d' Albiano.

DEL DÌ 24. SETTEMBRE 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità d' Albiano.*
2. *Riunione di tutti i Patrimoni alla detta Comunità.*
3. *Tutti gli assegnamenti riuniti alla Comunità di Albiano devono andare a benefizio comune.*

4. La detta Comunità d' Albiano è rappresentata da una Magistratura.

5. La medesima è composta d' un Gonfaloniere, e due Priori.

6. Regole da osservarsi per la formazione della borsa del Magistrato.

7. Ordine di formarsi un nuovo Catasto dell' estimo.

8. Sospensione dal dritto d' esser ammessi nelle borse de Gonfalonieri, e Priori.

9. Facoltà accordata ai soli possessori del Comune d' Albiano.

10. Regole da osservarsi relativamente a quei possessori che domanderanno d' essere inclusi nelle borse.

11. Il Magistrato d' Albiano invigila per l' esecuzione, e pontuale adempimento a quanto viene ordinato negli antecedenti capitoli.

12. I possessori del Comune di Capigliola sono obbligati alla contribuzione dell' imposte.

13. Regole da osservarsi per la formazione del Magistrato.

14. Il Consiglio Generale e composto oltre dei residenti del Magistrato Comunitativo di sei Consiglieri.

15. Regole da osservarsi nella formazione della borsa del Consiglio.

16. Ordinazione sopra il Comune di Caprigliola.

17. I sei Residenti del Consiglio si creano annualmente, con l' estrazione di sei polize.

18. Anche i luoghi Pii, le Comunità, ed altri Possessori devono essere inclusi nella detta Borsa.

19. Quali Possessori devino escludersi dalle respettive Borse.

20. Le suddette borse devono conservarsi serrate a due Chiavi.

21. Abo-

21. Abolizione di alcuni Corpi, e Magistrature.

22. Obblighi ingiunti al Cancelliere di Bagnone.

23. In quali casi la detta Comunità può servirsi del Giusdicente, o Potestà d'Albiano.

24. Emolumento accordato al Giusdicente d'Albiano tutte le volte che farà le adunanze.

25. In quali casi necessariamente dovrà intervenire il Cancellier Comunitativo.

26. Obblighi ingiunti al Giusdicente d'Albiano.

27. Esenzione della detta Comunità d'alcune spese.

28. Termine dell'esercizio, e incumbenze dei vecchi residenti.

29. Regole da osservarsi relativamente al debito, e credito della Comunità d'Albiano.

30. La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi cento otto per tutti i titoli.

31. Regole da osservarsi relativamente ai beni stabili delle Comunità, e luoghi Pii.

32. Abolizione dell'uso delle Comandate.

33. Facoltà accordate alla Comunità d'Albiano relativamente alla costruzione, riattamento di strade ponti, e simili oggetti di transito, e comunicazione.

34. Tutte le Cause della Comunità devono in prima istanza esaminarsi, e risolversi nel Tribunale di Bagnone.

35. Elezione dei due Deputati alla revisione dell'imposte.

36. Forma da osservarsi nell'elezione del Camarlingo.

37. Obbligo d'osservare il Regolamento Generale.

In aumento, eccettuazione, e dichiarazione al Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino del dì 29. Settembre 1774. ordiniamo che rispetto alla nuova Comunità d'Albiano si osservi quanto appresso.

I. Primieramente sotto nome di Comunità di Albiano a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, Persone, e cose comprese nell'estensione della Giurisdizione Civile conferita al Potestà e Tribunale d'Albiano dalla Legge, e Compartimento per le Giusdicenze emanate il di 30. Settembre 1772. o sia il complesso degli infrascritti due Comuni, e loro respettivi Popoli, o Parrocchie circoscritti e determinati per l'estenzione dei loro Territori dall' aggregato dei beni descritti o da descriversi all' Estimo, o siano Catasti d'Estimo di ciascuno dei Comuni suddetti, ed i quali ne debbano determinare la loro respettiva estenzione suddetta e confinazione, senza pregiudizio però delle ragioni competenti alla nostra Corona sopra altri luoghi confinanti alla nuova Comunità di Albiano, cioè.

COMUNI	*Popoli, e Parrocchie*
1. Albiano e sua Villa di Stadano.	S. Martino.
2. Caprigliola, e sue Ville cioè = Isola, e Villa.	S. Niccolò.

II. E siccome fino al presente i due Comuni sud-

ſuddetti di Albiano, e di Caprigliola deſtinati a coſtituire il Territorio della nuova Comunità di Albiano ſono ſtati riguardati e trattati nelle particolari loro Amminiſtrazioni Comunitative come Patrimoni, ed Aziende diverſe e ſeparate tra loro così di noſtro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio dei due ſoprannominati Comuni facciamo un ſolo Corpo economico, ed una ſola Società, ed Amminiſtrazione Comunitativa tanto per le partite attive, che paſſive, e così reſpettivamente per quelle d' entrata, e di Uſcita ſalvo quanto appreſſo ſarà detto a ſuo luogo.

III. Perciò fermo ſtante quanto ſopra vogliamo ed ordiniamo che tutti gli aſſegnamenti, che anno attualmente, o che in avvenire acquiſtaſſero, due Comuni nominati di ſopra debbano andare a benefizio promiſcuo, e ſcambievole a derogarſi unitamente in comune nella ſoddisfazione di tutti gli obblighi, peſi, e biſogni della nuova Comunità di Albiano circoſcritta, e riunita come ſopra, ed all' incontro ogni manza d' aſſegnamento che poteſſe riſultare annualmente per formare la ſomma neceſſaria agli obblighi, e biſogni ſuddetti, ſi debba con perfetta eguaglianza, e con un iſteſſa proporzione poſare, e repartire ſopra a tutti i poſſeſſori di Beni ſtabili compreſi nel territorio della Comunità predetta, e deſcritti, o da deſcriverſi a forma delle Leggi, ed Ordini veglianti, e ſpecialmente ſecondo i preſenti agli Eſtimi, o Caſtelli d' Eſtimo della nuova Comunità di Albiano.

IV. La predetta Comunità di Albiano dovrà eſſere rappreſentata da una Magiſtratura con tito-

lo e nome di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute, ed in quanto occorra trasfuse, e nuovamente concesse tutte le prerogative, distinzioni, e facoltà di cui a forma degli Ordini veglianti, e fino al presente avessero goduto le vecchie Magistrature Comunitative dei Consoli, e Consiglieri Rappresentati respettivamente i due Comuni nominati, e riuniti come sopra, salvo quanto appresso, a quanto sarà detto del nuovo Consiglio Generale, che verrà stabilito per miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

V. La Magistratura suddetta sarà formata e composta di tre Persone cioè di un Gonfaloniere e due Priori.

VI. Prescriviamo perciò che s'istituisca una Borsa la quale si dovrà chiamare col nome di Borsa del Gonfaloniere, e Priori, ed in essa si dovranno ammettere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili descritti o da descriversi secondo le Leggi, ed Ordini veglianti agli Estimi, o Catasti d'Estimo dei Comuni, e luoghi compresi nella nuova Comunità d'Albiano, purchè tali beni portino per ciascun possessore in una o più partite, e tanto in uno, che in più dei Catasti d'Estimo dei Comuni suddetti almeno la somma di scudi venticinque della Massa maggiore tirata fuori agli Estimi, o Catasti suddetti.

VII. Ed essendo noi stati informati che il Catasto d'Estimo appartenente al Comune di Capригliola si trova deforme ed inservibile all'uso, cui è destinato, perciò ordiniamo che sia formato

pron-

prontamente un nuovo Catasto d'Estimo del Comune di Caprigliola, o sia libro di descrizione di terreni situati nel medesimo, e che nella formazione di tal Catasto si prenda per norma l'Estimo, o sia Catasto d'Estimo di Albiano attualmente vegliante uniformando alla valuta, e proporzione della Moneta di Conto della di lui massa maggiore quella, che dovrà denotare la quantità, e l'estimazione dei Beni stabili da descriversi al nuovo Estimo di Caprigliola ordinato a formarsi come sopra.

VIII. Ed all'oggetto di sollecitare l'esecuzione e l'adempimento di quanto sopra vogliamo che fino a tanto, che i respettivi Beni, e Possessori del Comune di Caprigliola non saranno descritti a Estimo restino sospesi dal diritto di essere ammessi nella Borsa del Gonfaloniere; e Priori della nuova Comunità di Albiano i Possessori di beni stabili nel Comune suddetto, ancorchè la loro possessione, o per via di perizia, o per altro qualunque mezzo venisse giustificata per equivalente alla quantità di scudi venticinque di Massa maggiore tirata fuori all'Estimo d'Albiano, prescritta di sopra all'Articolo sesto come condizione ad ammettere i Possessori nella Borsa suddetta.

IX. In conseguenza di quanto sopra vogliamo, che rapporto ai Possessori nel Comune di Albiano, i quali sono per adesso i soli abilitati a poter risedere nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità d'Albiano, ora per fino a tanto che resti ultimata la nuova compilazione dell'Estimo per il Comune di Caprigliola

la resti sospeso, e da non doversi attendere qualunque divieto dal risedere, o esercitare le incumbenze dei Magistrati o Uffizi comunitativi.

X. Vogliamo per altro che sia lecito ammettere nella Borsa suddetta tutti quelli, che per i tempi anderanno giustificando per gli Atti della Cancelleria Comunitativa di Bagnone di avere i loro beni stabili già descritti, ed estimati per la somma corrispondente a quella notata di sopra di scudi venticinque di Massa maggiore tirata fuori all' Estimo del Comune d'Albiano, e che in conseguenza si siano così abilitati, anche avanti l'ultimazione del Catasto ordinato come sopra ad essere imborsati, e risedere nel Magistrato suddetto.

XI. Ordiniamo ancora che all'esecuzione, e puntuale adempimento di quanto sopra debba invigilare il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità d'Albiano che ne viene da noi espressamente incaricato, ed il Cancellier Comunitativo di Bagnone vi dovrà prestare tutta la sua opera, ed assistenza, avvertendo che le spese che occorreranno per compire il suddetto Catasto d'Estimo dovranno soddisfarsi, e soffrirsi dall'intiero Corpo della nuova Comunità d'Albiano.

XII. Ed all'oggetto speciale, che anche i Possessori di Beni nel Comune di Caprigliola siano solleciti a prestarsi a quanto occorre per la compilazione del loro Estimario vogliamo che i medesimi fino all'ultimazione di quanto sopra siano imposti per l'importare della Tassa di Redenzione, della quale sarà parlato a suo luogo, e delle altre spese locali comunitative, quando occorra l'imporre per le medesime, per quella porzione che

che dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità d'Albiano sarà dichiarata come attribuibile ai medesimi, ed esigibile per l'intiero, o per porzione, e per mezzo d'Esecuzione Reale o sia di sequestro sopra ciascuno dei Possessori che non avessero eseguite le Descrizioni dei loro beni come sopra, i quali Possessori dichiariamo essere obbligati alla contribuzione dell' Imposte suddette solidalmente sino alla fatta descrizione dei loro Beni a Estimo salvo sempre il regresso a tutti quei Possessori, che averanno pagata in tutto o in parte l'Imposizione contro quei Possessori per i quali giustificassero d'aver pagato oltre la loro propria posta, o tangente.

XIII. Dalla suddetta Borsa destinata per la formazione del Magistrato del Gonfaloniere, Priori si dovranno estrarre attualmente tre Polizze, o Cedole, ed il primo tratto sia il Gonfaloniere, e gli altri due tratti dopo i Priori.

XIV. Il Consiglio Generale della nuova Comunità di Albiano sarà formato dai Residenti nel Magistrato Comunitativo, ed insieme da sei Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo, e nome di Consiglio generale.

XV. Per la creazione; ed estrazione dei sei soggetti, i quali dovranno risedere nel Consiglio generale insieme col Magistrato del Gonfaloniere e Priori, ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili situati nel territorio della

nuo-

nuova Comunità d'Albiano circoscritta come sopra all'Articolo primo, e descritti o da descriversi agli Estimi o siano Catasti d'Estimo dei due Comuni costituenti ora la nuova Comunità suddetta ancorchè assenti, e non familiarmente abitanti nel detto territorio, ed ancorchè fossero Possessori per minor somma di Massa d'Estimo di quella fissata sopra per l'ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori; volendo, ed intendendo che questa borsa generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale medesimo qualora venga estratto a risedere.

XVI. E per il Comune di Caprigliola, il quale manca attualmente di Catasto d'Estimo come è detto di sopra, prescriviamo che fino a tanto che non sarà ultimata la compilazione del di lui Catasto, ordinato di sopra all'Articolo settimo, non si debbano ammettere tra i Possessori nel Comune medesimo nella Borsa ordinata per il Consiglio generale della nuova Comunità d'Albiano altro che quelli, i quali giustificassero d'aver già descritti i loro Beni per qualunque somma, o massa d'Estimo al nuovo Catasto da formarsi a termini di quanto è stato detto di sopra trattandosi della Borsa del Gonfaloniere, e Priori, derogando noi per ora, e fino all'ultimazione del Catasto suddetto d'Estimo, e per rapporto al solo Comune di Caprigliola a quanto è stato prescritto sull'Articolo dei Divieti per i Residenti nel Consiglio generale dal Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino all'Articolo IV.

XVII.

XVII. Ordiniamo perciò che i suddetti sei Residenti nel Consiglio generale si creino annualmente con estrarre sei Polizze, o Cedole dalla Borsa generale suddetta, e quelli così estratti siano i Consiglieri del Pubblico della nuova Comunità d' Albiano per quella respettiva annata.

XVIII. Nelle suddette Borse dovranno essere ammessi con i nomi di tutti gli altri Possessori suddetti, anche quelli dei Luoghi Pii, o Corpi Laicali, le Comunità, le Commende; ed altri Possedenti beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, ed il nostro Scrittojo delle Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi, e Benefizj che siano possessori di Beni stabili descritti, o da descriversi in conseguenza delle presenti disposizioni agli Estimi, o Catasti d' Estimo nominati di sopra almeno colla quantità prescritta di Massa maggiore tirata fuori agli Estimi suddetti.

XIX. I Possessori poi per minor somma o quantità di Beni a Estimo di quella prescritta di sopra per l' ammissione nella Borsa del Gonfaloniere, e Priori dovranno essere esclusi dalla medesima, ma non per questo tali Possessori saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte che in futuro potessero venir fatte nella Comunità a forma dei presenti Ordini.

XX. Tutte le suddette Borse si dovranno conservare nella Terra di Albiano nel Tribunale della Giurisdizione di quel luogo, e custodirsi serrate a due Chiavi, una delle quali doverà stare presso il Giusdicente di Albiano, e l' altra presso il

Gon-

Gonfaloniere pro tempore della nuova Comunità suddetta.

XXI. Mediante l' Istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi fin ad ora esistenti nei due Comuni d' Albiano, e di Caprigliola ora riuniti come sopra e costituenti il Territorio della nuova Comunità d' Albiano, ed insieme tutti gli Statuti, Riforme, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l' incumbenze de loro respettivi Residenti ed Impiegati, cioè.

IN ALBIANO

I Consoli
I Consiglieri
I Soprastanti di Grascia
I Ragionieri
I Viari

I Saltari, le funzioni, ed incumbenza dei quali dalla Legge del dì 8. Febbrajo 1775. furono riunite ai Messi, e Cavallari dei Tribunali.

Il Camarlingo

IN CAPRIGLIOLA

I Consoli
I Consiglieri
I Ragionieri
I Terminatori
I Soprastanti di Grascia
Il Camarlingo

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori

ri tutti i Dritti, e prerogative dei vecchi Residenti, ed Uffiziali, che per qualunque titolo ed incumbenza fossero per gli Statuti, ed Ordini fino al presente stati soliti ad intervenire a costituire le Magistrature Comunitative, o ad esercitare le incumbenze dei Corpi, ed Uffizi soppressi come sopra, salvo che in quanto per i presenti ordini viene prescritto che alcune delle dette incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o Corpi di Magistratura che ne vengono specialmente incaricati.

XXII. Incarichiamo il Cancelliere Comunitativo di Bagnone destinato anche al servizio della nuova Comunità d'Albiano di fare tanto le imborsazioni, e tutti gli atti necessari alle medesime per la prima volta davanti l'antico Corpo Comunitativo dei Consoli, e Consiglieri d'Albiano, e successivamante poi ogn'anno davanti il Magistrato del Gonfaloniere e Priori di nuova istituzione, i quali Magistrati dovranno con loro Decreto, o Deliberazione autenticarle, qualora le trovino eseguite a forma dei presenti Ordini.

XXIII. Permettiamo alla nuova Comunità di Albiano attesa la sua situazione, e la difficoltà di potere avere a tutte l'occorrenze il suo Cancelliere Comunitativo residente in Bagnone, il valersi in vece del Cancelliere predetto regolarmente del Giusdicente o Potestà d'Albiano nelle Adunanze sì del Magistrato che del Consiglio Generale, il quale Giusdicente dovrà pagarsi dei Partiti, e Deliberazioni, che verranno fatte dai medesimi, e trasmetterle al Cancelliere Comunitativo sempre più presto che sia possibile acciò egli ne pos-

sa

sa fare l'opportuno registro al libro dei Partiti.

XXIV. In conseguenza di ciò dovrà il Giusdicente d'Albiano conseguire dalla Cassa di quella Comunità l'emolumento di soldi tredici, e denari quattro di moneta Fiorentina per ogni adunanza tanto del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, quanto del Consiglio Generale, alla quale egli assistesse, facendovi le Funzioni di Cancelliere come è stato detto di sopra, e non potrà pretendere nè ottenere di più sotto qualunque altro titolo nè per qualunque altro servigio, che prestasse alla Comunità, Luoghi Pii, e Patrimoni Comunitativi compresi nella medesima.

XXV. A quelle Adunanze poi nelle quali si dovessero fare imborsazioni, estrazioni, ed elezioni di persone per le Magistrature, Uffizi, o Impieghi Camunitativi ordiniamo particolarmente, che debba intervenire il Cancelliere Comunitativo di Bagnone, il quale ancora dovrà intervenire, e rogarsi a tutti i contratti che si faranno dalla Comunità, o Luoghi Pii, o altri Patrimoni di dependenza, ed Amministrazione comunitativa, o così anco all'occasione di doversi far Partiti per l'imposizione del Dazio comunitativo e per la formazione dei Dazzajoli, e distribuzione o sia reparto del Dazio medesimo; volendo noi che tanto i Partiti che approvassero le imborsazioni, estrazioni, ed elezioni suddette, quanto i contratti dei quali e stato parlato di sopra, qualora si trovassero essere stati respettivamente fatti senza l'intervento personale del Cancelliere suddetto, o fossero mancanti del di lui rogito, siano, e debbano reputarsi a tutti gli effetti come nulli, c di

e di niun valore; e perciò rimettiamo ai Magistrati del Gofaloniere, e Priori delle nuove Comunità comprese nella Cancelleria di Bagnone il determinare le loro Adunanze ordinarie in forma che con quelle di una Comunità non s'impediscano quelle dell'altre, come cosa attenente al loro comune, e scambievole servizio.

XXVI Sarà similmente a Carico, e cura del Giusdicente predetto d'Albiano il mandare annualmente i Libri delle Ragioni di quella Comunità, e quelli parimente dei Luoghi Pii, o altri Patrimoni Comunitativi della medesima, corredati del di lui rogito, e soscrizione alla Cancelleria Comunitativa di Bagnone, dalla quale dovranno successivamente spedirsi per la solita revisione ai Ragionieri, e Ministri dello Scrittojo della camera delle Comunità ec. in Firenze.

XXVII. In eccettuazione di quanto è stato disposto dal Regolamento Generale per la Comunità del *Distretto Fiorentino* all'Articolo XXXV., ordiniamo che rispetto alla nuova Comunità d'Albiano si continovi ad osservare quanto è stato praticato in passato, vale a dire che seguiti ad essere a carico del Cancelliere Comunitativo di Bagnone la cura, e spese occorrenti per trasmettere i libri e saldi annuali della Comunità suddetta, Luoghi Pii Laicali, ed altri Patrimoni Comunitativi della medesima ai Ragionieri, e ministri dello Scrittojo della Camera dellle Comunità ec. in Firenze, volendo che la Comunità anche per l'avvenire resti, e si mantenga libera dalle spese necessarie per il trasporto suddetto.

XXVIII. Dovendo il presente Regolamento avere

re il suo principio nella Comunità d'Albiano il dì primo Giugno millesettecento settantasette come si dirà in appresso, perciò a tutto Maggio 1777 si averà per finito l'esercizio, ed incumbenze dei vecchi Residenti, ed Uffiziali, o Impiegati, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche Carattere di Magistratura Comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all'Articolo XXI. del Regolamento Generale per le Comunità del Distretto Fiorentino relativamente alle Persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, Luoghi Pii Laicali, o altri Patrimoni Comunitativi.

XXIX. Tutto il debito o credito che si troverà avere la nuova Comunità d'Albiano, e sue dependenze, ed i Luoghi Pii, e Patrimoni Comunitativi in essa compresi colla Cassa della Camera delle Comunità, o con altre Casse di Firenze dovrà liquidarsi per l'epoca a tutto Maggio millesettecento settantasette, e poi soddisfarsi in quella forma che ci riserviamo di dichiarare, dopo che ce ne sarà stato reso conto.

XXX. Dal suddetto dì primo Giugno millesettecento settantasette in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità d'Albiano, o suo territorio circoscritto come sopra all'Articolo primo alcuna sorte d'Imposizione dalla Camera delle Comunità di Firenze, e neppure per conto del Monte Comune, o altri Uffizi, o Casse pubbliche di Firenze o d'altrove come si prescrive nel più volte citato Regolamento Generale per le Comunità del Distretto Fiorentino all'Articolo XXXIII. ed in-

in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze a titolo di Tassa di Redenzione una somma annua la quale provvisionalmente, e fino a nuov' ordine fissiamo in scudi cento otto moneta fiorentina di lire sette per scudo ed in questa somma si comprendino, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Spese universali per la rata spettante alla nuova Comunità d' Albiano di quello contribuiva in addietro per il titolo suddetto l' antico Capitano di Castiglione del Terziere alla Cassa della Camera delle Comunità ec. in Firenze.

2. Tassa dei Cavalli per la rata come sopra.

3. Conto a parte per la rata come sopra.

4. Spesa dei tre Bargelli per la rata come sopra.

5. Tassa per le provvisioni degli Ambasciatori della Comunità in Firenze per la rata come sopra.

6. Spese di Copie fatte in Firenze dai Giovani degli Ambasciatori suddetti per la rata come sopra.

7. Capitanato di Castiglione del Terziere per il rimborso delle spese occorrenti per il servizio del Criminale ed altre sue dependenze per la rata come sopra.

8. La provvisione al lordo di retenzione, e gli emolumenti che conseguiva annualmente dal Capitano suddetto il Cancelliere Comunitativo di Bagnone per la rata come sopra.

9. Spese di mantenimento, e resarcimento alla Cassa di Cancelleria, ed Archivio Comunitativo di Bagnone per la rata come sopra.

10. Gli Emolumenti che conseguiva annualme-

te il Cancelliere Comunitativo di Bagnone dai due Comuni di Albiano, e di Caprigliola ora costituenti la nuova Comunità d' Albiano.

11. Gli Emolumenti che conseguiva annualmente il Giusdicente d' Albiano dai due Comuni suddetti.

12. Il Salario, e gli emolumenti che conseguiva dai medesimi annualmente il Messo d' Albiano tanto come Messo, quanto come Saltaro, o Sindaco del Malefizio.

13. L' Archivio di Palazzo di Firenze per le solite tasse d' approvazione degli stati dei due Comuni suddetti d' Albiano, e di Caprigliola.

14. Camera del Commercio Arti ec. di Firenze per le solite tasse del Palio di S. Gio: Battista che si corrispondevano annualmente dai due soprannominati Comuni al soppresso Tribunale dell' arte dei Mercanti.

15. Camera delle Comunità ec. di Firenze per il Dipartimento di Strade, e Fiumi per la solita Tassa di vista di strade, che si corrispondeva annualmente dal Comune di Caprigliola al soppresso Uffizio di Parte.

16. Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità ec. in Firenze.

XXXI. Ed in aumento a quanto si stabilisce, e prescrive dal Regolamento Generale suddetto all' Articolo XXX. sopra la vendita o allivellazione de' Beni stabili delle Comunità, Luoghi pii, ed altri Patrimoni comunitativi, dichiariamo espressamente, che dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità d' Albiano quando sia creduto opportuno, possano riceversi

l' of-

l'offerte per l'allivellazione dei medesimi tanto con l'esibizione del Canone in contanti secondo quello prescrivono le Istruzioni annesse al Regolamento Generale per le Comunità del Distretto Fiorentino, quanto con l'esibizione col Canone in grasce, volendo che quanto al restare nel concedere a livello i Beni suddetti si osservi puntualmente il disposto del citato Articolo di num. 30. del Regolamento Generale, e quanto si contiene nell'istruzione ai Magistrati Comunitativi e nei Patti, e Condizioni pubblicate contemporaneamente, ed in sequela al Regolamento Generale suddetto.

XXXII. Sopprimiamo, ed aboliamo specialmente anche nella nuova Comunità d'Albiano l'uso delle Comandate o sieno Avarie, sì per opera d'Uomini, come per opera, o servizio di Bestie, Carri, e simili, e proibiamo perciò espressamente, che per qualunque lavoro, o servizio delle Comunità, e loro dependenze possa intimarsi veruno a prestare opera d'Uomini, o di Bestie come sopra senza mercede, o con piccola mercede, o ricompensa solamente, o talchè non sia concordata, e contrattata con chi presterà l'opere suddette, volendo che in tutte le occasioni dei lavori, e servizi predetti ogni sorte d'opera sia pagata puntualmente a contanti, ovvero in grascie, ed in quelle respettive somme, specie, qualità, e quantità, che saranno convenute tra gli Operanti, e le Comunità medesime, o chi per esse agirà legittimamente in questa parte.

XXXIII. Viene permesso alla nuova Comunità d'Albiano, e per essa al suo Consiglio Generale

di poter trattare, conviene, quando occorra, ed unirsi con qualsivoglia altra Comunità tanto del nostro Gran-Ducato quanto infeudata, o dependente da Stati Esteri, egualmente che con qualunque Feudatario per la costruzione, riattamento, e mantenimento di Strade, Ponti e simili oggetti di transito, e di comunicazione promiscua, o scambievolmente utile senza bisogno nè di previa partecipazione, o permissione, nè di successiva approvazione in questa parte di veruno dei nostri Tribunali.

XXXIV. In ecettuazione di quanto si dispone dal Regolamento Generale per la Comunità del Distretto Fiorentino all'Articolo LXXXVII. sopra le Cause, nelle quali abbiano interesse le Comunità, Luoghi pii, o altri Patrimoni Comunitativi, vogliamo che tutte le Cause che venissero intentate tanto contro persone particolari, quanto contro le Comunità, Luoghi, pii, e Patrimoni suddetti, e nelle quali Cause direttamente, o indirettamente la nuova Comunità d' Albiano, ed i Luoghi Pii Laicali, o altri Patrimoni di dependenza, ed Amministrazione della medesima avessero interesse di qualunque sorte, debbano in prima istanza esaminarsi, e risolversi nel Tribunale del Vicario, o Giusdicente di Bagnone, e doveranno essere di privativa, e riserbata cognizione del medesimo; ma nei casi d'appello, ed in tutti gli altri espressi dal Regolamento General suddetto agli Articoli LXXXVII., e LXXXVIII. vogliamo che si osservi quanto abbiamo ivi ordinato, e stabilito relativamente a tali materie.

XXXV. L'elezione dei due Deputati alla Revi-

visione dell' Imposte vogliamo che sia fatta mediante l' Estrazione di quattro polizze dalla Borsa del Gonfaloniere, e Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio Generale, come viene ordinato nel Regolamento Generale suddetto all'Articolo LII.

XXXVI. Per l'Elezione del Camarlingo dovranno parimente trarsi quattro polizze, o cedole dalla Borsa del Magistrato, ed i nomi così estratti si dovranno partitare dal Consiglio Generale uno alla volta, e tenersi per eletto quello, che passerà per i due terzi dei voti favorevoli almeno,

XXXVII. In tutto il restante che concerne l'elezione, l'Ufizio, e l'incumbenze e gli obblighi tanto del Camarlingo suddetto, quanto del Provveditore di strade, come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento Generale per le Comunità del Distretto Fiorentino, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà principiare ad avere il suo effetto, e vigore nella nuova Comunità d' Albiano il dì primo Giugno mille settecento settanta sette,

Dato in Firenze gli ventiquattro Febbrajo 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAI.

REGOLAMENTO.

Per la Comunità di Groppoli.

DEL DÌ 24. FEBBRAJO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondaria della Comunità di Groppoli nella Lunigiana.*

2. *La detta Comunità è rappresentata da un Magistrato Comunitativo di un Gonfaloniere e Priori.*

3. *Il Magistrato Comunitativo è composto di tre persone.*

4. *Regole da tenersi relativamente alla formazione della Borsa del Magistrato.*

5. *Regole da tenersi in ordine all'estrazione dei soggetti della detta borsa.*

6. *Il Consiglio generale è formato oltre dei suddetti di sei Consiglieri.*

7. *Regole da tenersi per la Borsa del Consiglio*

8. *I Residenti del Consiglio Generale devono essere estratti in ciascun'anno.*

9. *Ordine di formarsi l'Estimo, o Catasto, o descrizion di beni.*

10. *La*

27. *Emolumenti dovuti al Giusdicente di Groppoli.*

28. *In quali casi deva necessariamente intervenire il Cancelliere di Bagnone.*

29. *Obblighi ingiunti al Gonfaloniere di Groppoli in ordine alle amministrazioni.*

30. *A spese di chi devino trasmettersi i Libri alla Camera delle Comunità in Firenze.*

31. *Principio del presente Regolamento.*

32. *Obbligo di liquidare il debito, e credito:*

33. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi ventinove di lire sette per scudo per tutti i titoli ivi enunciati.*

34. *Regole da tenersi sopra la vendita, e allivellazione dei beni Comunitativi.*

35. *Obbligo di procedere alla allivellazione dai beni dei luoghi Pii.*

36. *Abolizione dell' uso delle Comandate, o sia avarizie.*

37. *Regole da tenersi relativamente alle Strade.*

38. *Le Cause intentate contro le persone particolari luoghi Pii, e Patrimoni nei quali vi ha interesse o direttamente, o indirettamente la Comunità, o luoghi Pii in prima istanza si esaminano in faccia al Giusdicente di Bagnone, ed in secondo a forma del Regolamento Generale.*

39. *Regole da osservarsi relativamente all' elezione dei due Deputati alla revisione dell' imposte.*

40. *Il Camarlingo Comunitativo dovrà restar vinto per i due terzi dei Voti favorevoli.*

41. *In tutto il restante s' osserva il Compartimento Generale.*

In

IN aumento, eccettuazione, e dichiarazione al Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino del dì 29. Settembre 1774. Ordiniamo che rispetto alla nuova Comunità di Groppoli nella Lunigiana si osservi quanto appresso.

I. Primieramente sotto nome di Comunità di Groppoli a tutti gli effetti voluti e dipendenti dalla presente Ordinazione Vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gli interessi, Persone, e Cose comprese nell' estenzione della Giurisdizione Feudale conceduta al Feudatario, o Tribunale Feudale di Groppoli a termini dell' investitura, o sia il complesso resultante dall' estenzione del Territorio del Comune o Comunità di Groppoli, e delle sue otto Ville, il qual territorio viene tutto compreso nella parrocchia della Chiesa de' SS. Lorenzo, e Donnino di Groppoli (senza pregiudizio però delle ragioni competenti alla Nostra Corona) sopra altri luoghi confinanti alle Comunità di Groppoli, come appresso.

COMUNI, e Ville.	*Popoli, o Parrocchie*.
Groppoli, e sue Ville cioè Chiesa Cravilla Gravedo Monte-Negro Piano Serla. Talavorano, e Valdistola	SS. Lorenzo, e Donnino

II. La

II. La predetta Comunità di Groppoli dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo e nome di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute, ed in quanto occorra trasfuse, e nuovamente concesse tutte le prerogative, distinzioni, e facoltà di cui a forma degli Ordini veglianti, e fino al presente avesse goduto la vecchia Magistratura dei Consoli, e Consiglieri di Groppoli, salvo quanto appresso, e quanto sarà detto di più del nuovo Consiglio Generale, che verrà stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

III. La Magistratura suddetta sarà formata, e composta di tre Persone, cioè d'un Gonfaloniere e di due Priori.

IV. Prescriviamo perciò che s'istituisca una Borsa, la quale si dovrà chiamare, o distinguere col nome di Borsa del Gonfaloniere, e Priori, ed in essa si dovranno ammettere in tante cedole o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili, che dopo l'ultimazione del Catasto d'Estimo, il quale si dovrà formare, come sarà detto in appresso, si troveranno in esso per i tempi descritti, purchè tali beni portino per ciascun possessore in una o più partite almeno la somma di scudi cinquanta moneta di massa maggiore tirata fuori all'Estimo, o Catasto suddetto

V. Dalla borsa suddetta si dovranno estrarre annualmente tre Polizze, o Cedole, ed il primo tratto sia il Gonfaloniere, e gli altri due tratti dopo siano i Priori,

VI. Il Consiglio Generale della Comunità di Grop-

Groppoli sarà formato dai Residenti nel Magistrato Comunitativo, o sia del Gonfaloniere e Priori, ed insieme da sei Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati volendo che dall' unione dei suddetti due Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VII. Per la Creazione ed estrazione dei sei soggetti i quali dovranno risedere nel Consiglio Generale insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori. Ordiniamo che si formi una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel Territorio della Comunità di Groppoli circoscritta come sopra all' Articolo primo, e descritti all' Estimo della medesima da formarsi come è stato detto di sopra ancorchè fossero Possessori per minor somma di Massa d' Estimo, di quella fissata di sopra per l' ammissione nella Borsa del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, volendo, ed intendendo che questa Borsa per il Consiglio Generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio medesimo, qualora venga estratto a risedervi.

VIII. Ordiniamo perciò che i suddetti sei Residenti nel Consiglio Generale si creino annualmente, con estrarre sei Polizze, o Cedole dalla Borsa Generale suddetta, e quelli così estratti siano i Consiglieri del Pubblico della Comunità di Groppoli per quella respettiva annata.

IX. Ed essendo noi informati che nella Comunità di Groppoli non si trova alcun Estimo, o Catasto, o descrizione regolare dei terreni, voglia-

gliamo, ed Ordiniamo che vi sia fatto, e ben compitato secondo gli Ordini in questa materia disponenti per gli Estimi delle Comunità del Distretto Fiorentino.

X. Prescriviamo perciò che i Beni stabili compresi nel Territorio della Comunità predetta siano descritti in faccia, e nome dei vivi, e veri Possessori dei medesimi di qualunque stato, grado, e condizione siano senza eccettuazione, nè distinzione alcuna.

XI. E che di tale descrizione si rilevi, e registri l'Estimazione capo per capo, ed appezzamento per appezzamento a moneta Estimale di conto, ed uniformemente alla misura, e moneta praticata nell'Estimo, o Catasto vegliante di Terra Rossa tanto per istabilire la Massa maggiore, che per rilevarne la minore.

XII. Inoltre vogliamo, ed Ordiniamo che terminato che sarà l'Estimo suddetto sia presentato al Tribunale del Giusdicente di Groppoli, dal quale dovrà notificarsi con pubblicazione come ad ognuno sarà permesso dentro un ristretto, e comodo termine da stabilirsi dal Giusdicente suddetto il dedurre ed opporre tutto ciò, che crederà di ragione sull'Estimo suddetto, e spirato il detto termine non vi sarà, più luogo a pretender cosa alcuna, nè in verun modo da chiunque contro la descrizione, tassazione, o estimazione resultante dal fatto Catasto.

XIII. Fatto, e terminato che sarà il soprannominato Catasto d'Estimo, si dovrà trasmettere all'Archivio dell'Estimo della Camera delle Comunità di Firenze per ottenere la conveniente approva-

va-

vazione, ed una Copia ben fatta, e disposta a comodo delle Volture, che potranno occorrere dovrà ritenersi nella Cancelleria comunitativa di Bagnone.

XIV. La spesa occorrente alla compilazione di tale Estimo si dovrà passare, ed esigere per reparto sopra i Possessori dei Beni che nell'Estimo medesimo saranno descritti.

XV. Dovrà ultimarsi, e compirsi dentro il termine di un anno da principiare a decorrere dal giorno, nel quale dovranno avere effetto i presenti ordini la descrizione o Catasto d'Estimo ordinato di sopra, e ne incarichiamo specialmente il Giusdicente di Groppoli, ed il Cancelliere Comunitativo di Bagnone.

XVI. E siccome fino a tanto, che non sarà formato l'Estimo, non si troveranno nella Comunità di Groppoli persone, che a tenore del Regolamento Generale per le Comunità del Distretto Fiorentino del dì 29. Settembre 1774. ed a forma dei presenti Ordini resultino legittimamente idonee ad imborsarsi per risedere nella nuova Magistratura suddetta del Gonfaloniere, e Priori Ordiniamo, e provvediamo che durante l'annata predetta il Giusdicente di Groppoli insieme col Cancelliere Comunitativo di Bagnone amministrino, e governino gli affari, ed interessi della Comunità di Groppoli con quanta autorità abbiamo creduta e conferita ai respettivi corpi della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori, e del Consiglio Generale, stabiliti dal Regolamento Generale suddetto, e dai presenti Ordini, autorizzandoli di più durante il detto tempo a fare con loro Decre-

to

to concorde tutte le elezioni, che richiedessero precedente imborsazione, e tratta fino a tanto che siano formate le Borse, che vengano istituite dai presenti Ordini per la creazione delle nuove Magistrature, ed Ufizi della nuova Cumunità di Groppoli.

XVII. Incarichiamo dell'adempimento, e sollecita esecuzione di quanto sopra il Giusdicente di Groppoli, ed il Cancelliere Comunitativo di Bagnone, il quale particolarmente sarà tenuto ad invigilare, acciò l'Estimo suddetto sia eseguito, e formato a dovere, al quale effetto dovrà intervenirvi come conviene per debito di suo Ufizio e secondo gli Ordini Generali, e particolari in materia d'Estimo concernenti l'Ufizio dei Cancellieri comunitativi ingiungendoli specialmente di render conto al Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità in Firenze quante volte occorra di ciò, che si vada facendo, e finalmente di ciò che resti concluso, o finito sopra questo particolare.

XVIII. Rispetto poi alle volture dei Beni, che saranno descritti a Estimo come sopra, sottoponghiamo intieramente la Comunità di Groppoli alle Leggi, ed Ordini veglianti in materia d'Estimo, ed esistenti nella Camera delle Comunità di Firenze e segnatamente al Bando de' 4. Marzo 1694. in quella parte che riguarda le descrizioni, e le volture dei Beni a Estimo, le quali Leggi perciò dal Soprassindaco, e Soprintendente della medesima saranno comunicate al Cancelliere Comunitativo di Bagnone destinato anche al servizio della Comunità di Groppoli, acciò vi si pos-

possa uniformare, e per mezzo del Giusdicente di Groppoli, dovranno essere pubblicate in quella Comunità a comodo, e notizia d'ognuno, che vi si dovrà uniformare colla più esatta osservanza.

XIX. Ed attese le circostanze locali della Comunità di Groppoli permettiamo, che nella medesima non si osservi il divieto dal risedere tanto nel Magistrato, quanto nel Consiglio Generale per chi vi avesse riseduto, quantunque tal divieto sia stato imposto dal Regolamento Generale per le Comunità del Distretto Fiorentino all'Articolo IV.

XX. E parimente in conseguenza delle circostanze locali della soprannominata Comunità trovata mancante d'Estimo come sopra, ed all'oggetto speciale che anche i Possessori di Beni siano solleciti a prestarsi a quanto occorre per la compilazione dell'Estimo dei loro beni, vogliamo che i medesimi fino a tanto che non sia ultimato il Catasto d'Estimo ordinato di sopra possino essere stati per l'importare della Tassa di redenzione della quale sarà parlato a suo luogo, e delle altre spese locali comunitative quando occorra l'imporre per le medesime, per quella porzione che dal Giusdicente di Groppoli, e dal Cancelliere Comunitativo di Bagnone sarà dichiarato come attribuibile a ciascheduno dei medesimi, ed esigibile per l'intiero o per porzione, e per mezzo d'esecuzione reale, o sequestro sopra qualunque dei Possessori nel territorio di Groppoli, i quali Possessori dichiariamo esser obbligati alla contribuzione delle imposte suddette solidamente fino alla totale ultimazione dell'Estimo salvo sempre

il

il regresso a tutti quelli che averanno pagata o in tutto, o in parte l' Imposizione contro coloro per i quali giustificassero d' aver pagato oltre la loro propria posta, o tangente.

XXI. Nelle suddette Borse dovranno essere a tenore di quanto sopra respettivamente ammessi insieme con i nomi di tutti gli altri Possessori suddetti anche quelli dei Luoghi Pii, o Corpi laicali, le Communità, le Commende, ed altri possidenti Beni stabili; il Fisco, la Religione di S. Stefano, ed il Nostro Scrittojo delle Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi, e Benefizi, che siano Possessori di Beni stabili descritti, o da descriversi in conseguenza delle presenti Disposizioni all' Estimo da formarsi dalla Comunità di Groppoli.

XXII. I Possessori poi per minor somma, o quantità di Beni a Estimo di quella prescritta di sopra per l' ammissione nella Borsa del Gonfaloniere, e Priori dovranno essere esclusi dalla medesima, ma non per questo tali possessori saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte, che in futuro potessero venir fatte nella Comunità a forma dei presenti Ordini.

XXIII. Tutte le suddette Borse si dovranno conservare nella Terra di Groppoli nel Tribunale della Giusdicenza di quel luogo, e custodirsi serrate a due Chiavi, una delle quali dovrà stare presso il Gonfaloniere pro tempore della Comunità di Groppoli, e l' altra presso il Giusdicente di Groppoli.

XXIV. Mediante l' istituzione delle suddette nuo-

nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti corpi, Magistrature, ed Ufizi fin ad ora esistenti nella Comunità di Groppoli, ed insieme tutti gli Statuti, Riforme, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l'incumbenze dei loro respettivi Residenti, ed Impiegati, cioè:

I Consoli.

I Consiglieri creati fino al presente per parte della Comunità.

I Consiglieri creati fino al presente ad elezione del Feudatario.

I Soprastanti di Grascia.

I Soprastanti del Sale.

Il Massaro della Comunità.

L'Ufizio dello Scrivano.

Il Massaro del Pane del Girone.

I Montisti.

I Saltari, le funzioni, ed incumbenze dei quali dalla Legge del dì 8. Febbrajo 1775. furono già riunite a quelle dei Messi, e Cavallari dei Tribunali: Dovendosi intendere, ed avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i dritti, e prerogative dei vecchi Residenti, ed Uffiziali, che per qualunque titolo, ed incumbenze fossero per gli Statuti, ed Ordini fino al presente stati soliti d'intervenire a costituire le Magistrature comunitative, ed esercitare le incumbenze dei Corpi ed Ufizi soppressi come sopra; salvo che in quanto per i presenti Ordini viene prescritto, che alcune delle dette incumbenze si esercitino particolarmente per mez-

zo di altri Ufiziali o corpi di Magistrature che ne vengono specialmente incaricati.

XXV. Incarichiamo il Cancellier Comunitativo di Bagnone destinato anche al servizio della Comunità di Groppoli di far tanto l'imborsazioni, che l'Estrazioni, e tutti gli Atti necessari alle medesime per la prima volta d'avanti il Giusdicente di Groppoli, e successivamente poi ogni anno d'avanti il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori di nuova istituzione, e tanto il Giusdicente predetto per la prima volta quanto i respettivi Magistrati suddetti successivamente dovranno con loro Decreto, o Deliberazione autenticarle, qualora le trovino eseguite a forma dei presenti Ordini.

XXVI. Permettiamo alla Comunità di Groppoli attesa la sua situazione e la difficoltà di potere avere a tutte le occorrenze il suo Cancelliere Cumunitativo residente in Bagnone il valersi in vece del Cancelliere predetto regolarmente del Giusdicente, o Vicario feudale di Groppoli nelle adunanze sì del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, come in quelle del Consiglio generale, il qual Giusdicente dovrà rogarsi dei Partiti, e Deliberazioni che verranno fatti dai medesimi, e trasmetterli al Cancelliere comunitativo sempre più presto che sia possibile acciò egli ne possa fare l'opportuno registro al libro di Partiti.

XXVII. In conseguenza di ciò dovrà il Giusdicente di Groppoli conseguire dalla Cassa di quella Comunità l'emolumento di soldi tredici, e denari quattro di moneta Fiorentina per ogni adunanza tanto del Magistrato del Gonfaloniere, e Prio-

e Priori, quanto del Consiglio generale alla quale egli assistesse facendovi le funzioni di Cancelliere, come è stato detto di sopra, e non potrà pretendere nè ottenere di più sotto qualunque altro titolo, nè per qualunque altro servizio, che prestasse alla Comunità, luoghi pii, o altri Patrimoni Comunitativi compresi nella medesima.

XXVIII. A quelle adunanze poi, nelle quali si dovessero fare imborsazioni, estrazioni, ed elezioni di Persone per le Magistrature, Ufizj, o Impieghi comunitativi ordiniamo particolarmente che debba intervenire il Cancelliere Comunitativo di Bagnone, il quale ancora dovrà intervenire e rogarsi a tutti i contratti che si faranno dalla Comunità, o luoghi pii, o altri Patrimoni comunitativi, e così anco all'occasione di doversi fare Partiti per l'Imposizione del Dazio Comunitativo e per la formazione dei Dazzajoli, e Distribuzione o sia reparto del Dazio medesimo; Volendo Noi che tanto i Partiti, che approvassero l'imborsazioni estrazioni, ed elezioni suddette quanto i Contratti dei quali è stato parlato di sopra, qualora si trovassero essere stati respettivamente fatti senza l'intervento personale del Cancelliere suddetto, o fossero mancanti del di lui rogito siano, e debbano reputarsi a tutti gli effetti come nulli, e di niun valore, e perciò rimettiamo ai respettivi Magistrati del Gonfaloniere, e Priori delle nuove Comunità comprese nella Cancelleria di Bagnone il determinare le loro adunanze ordinarie in forma, che con quelle di una Comunità non si impedischino quelle delle altre, come cosa attenente al loro Comune e scambievole servizio.

 XXIX. Sa-

XXIX. Sarà similmente a cura del Gonfaloniere predetto di Groppoli il mandare annualmente i Libri delle ragioni di quella Comunità, ma a spese della medesima, e quelli parimente dei Luoghi Pii, o altri Patrimoni comunitativi in essa compresi, corredati della di lui soscrizione alla Cancelleria comunitativa di Bagnone, dalla quale dovranno successivamente spedirsi per la solita revisione ai Ragionieri, e Ministri dello Scrittojo della Camera delle Comunità ec. in Firenze.

XXX. In eccettuazione di quanto è stato disposto dal Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino all'Articolo XXXV., Ordiniamo, che rispetto alla Comunità di Groppoli si continovi ad osservare quanto è stato praticato in passato, vale a dire che seguiti ad essere a carico del Cancelliere comunitativo di Bagnone, la cura, e spese occorrenti per trasmettere i libri, e saldi annuali della Comunità suddetta, luoghi pii laicali, ed altri Patrimoni comunitativi della medesima alla revisione dei Ragionieri, e Ministri dello Scrittojo della Camera delle Comunità ec. in Firenze, Volendo che anche per l'avvenire la Comunità resti, e si mantenga libera dalle spese necessarie per il trasporto suddetto.

XXXI. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità di Groppoli il dì primo Giugno mille settecento settantasette come si dirà in appresso perciò a tutto Maggio 1777 si averà per finito l'esercizio ed incumbenze dei vecchj Residenti, ed Uffiziali; o Impiegati, ed altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunita-

nitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all'Articolo XXI. del Regolamento Generale per le Comunità del Distretto Fiorentino relativamente alle Persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità Luoghi pii laicali, o altri Patrimoni comunitativi.

XXXII. Tutto il debito, o credito che si troveranno avere la Comunità di Groppoli, e sue dependenze ed i Luoghi pii, ed altri Patrimoni Comunitativi in essa compresi colla Cassa della Camera delle Comunità o con altre Casse d'Ufizi di Firenze dovrà liquidarsi per l'Epoca a tutto Maggio 1777., e poi soddisfarsi in quella forma che ci riserviamo di dichiarare dopo che ce ne sarà stato reso conto.

XXXIII. Dal suddetto dì primo Giugno mille settecento settantasette in poi non sarà fatta sulla predetta Comunità di Groppoli, o suo territorio circoscritto come sopra all'Articolo primo alcuna sorte d'Imposizione annuale dalla Camera delle Comunità ec. di Firenze, e neppure per conto del monte Comune o altri Ufizi o Casse pubbliche di Firenze, o d'altrove, come si prescrive nel più volte citato Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino all'Articolo XXXIII., ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità di Groppoli dovrà pagare alla Cassa della Camera delle Comunità ec. in Firenze con titolo di Tassa di Redenzione una somma annua, la quale provvisionalmente, fino a nuov'ordine fissiamo in scudi ventinove moneta Fiorentina di Lire sette per scudo,

ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. La provvisione al Lordo di retenzione, e gli emolumenti del Giusdicente di Groppoli.

2. La Provvisione al Lordo di retenzione, e gli emolumenti che conseguiva annualmente il Cancelliere Comunitativo di Bagnone dalla Comunità di Groppoli.

3. Il salario al Lordo di retenzione, che conseguiva annualmente il Messo di Groppoli.

4. Tassa, e spese di revisione ai ragionieri, e Ministri della Camera delle Comunità *in* Firenze.

XXXIV. Ed in aumento a quanto si stabilisce e prescrive dal Regolamento generale suddetto all' Articolo XXX. sopra la vendita, o allivellazione dei Beni stabili delle Comunità Luoghi pii, ed altri Patrimoni comunitativi, dichiariamo espressamente che i beni Comunali in conseguenza della Divisione ultimante seguita tra la Comunità di Groppoli, ed il Feudatario sono toccati in parte alla medesima, siano divisi in tanti appezzamenti, quanti saranno creduti convenenti all'estenzione, ed altre circostanze di quei terreni, aggravando tali beni di un discreto Canone in contanti, ovvero in Grascie a favore della Comunità da determinarsi dal Magistrato suddetto, e poi parteciparsi a noi quando dal medesimo Magistrato sarà stato risoluto per ottenere la Sovrana nostra Approvazione, e celebrarsene quindi i Contratti opportuni con i medesimi patti, e condizioni, e nelle medesime forme prescritte per le allivellazioni dei Beni stabili comunitativi secondo l' istruzioni

ni pubblicate in tale materia insieme col Regolamento generale suddetto.

XXXV. E quanto agli altri Beni stabili che fossero nel dominio tanto della Comunità di Groppoli, quanto dei luoghi pii laicali, o altri Patrimoni dependenti dalla medesima, ed esistenti nel suo territorio vogliamo che dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori possano riceversi l'offerte per l'allivellazione dei medesimi, tanto coll'esibizione del Canone in contanti secondo quello prescrivono le Istruzioni predette, quanto al restante nel concedere al Livello i Beni suddetti si osservi puntualmente il disposto dal citato Articolo XXXIII. del Regolamento generale, e quanto si contiene nell' Istruzione ai Magistrati Comunitativi, e ne patti, e condizioni pubblicate contemporaneamente, ed in seguito del Regolamento generale suddetto.

XXXVI. Sopprimiamo, ad aboliamo specialmente anche nella Comunità di Groppoli l'uso delle Comandate, o siano Avarie sì per opera d' Uomini, come per opera o servizio di Bestie, Carri, e simili, e proibiamo perciò espressamente, che per qualunque lavoro, o servizio delle Comunità, e loro dependenze possa intimarsi veruno a prestare opera d' Uomini o di Bestie come sopra senza mercede, o con piccola mercede, o ricompenza solamente, o tale che non sia concordata o contrattata con chi presterà l'opere suddette, volendo che in tutte le occasioni di favori, e servizi predetti ogni sorte d' opera sia papagata puntualmente a contanti, ovvero in Grasce, ed in quelle respettive somme, specie, qua-

 lità,

lità, e quantità che saranno convenute tra gli Operanti, e la Comunità medesima, o chi per essa agirà legittimamente in questa parte.

XXXVII. Vien permesso alla Comunità di Groppoli, e per essa al suo Consiglio generale di poter trattare, convenire quando occorra, ed unirsi con qualsivoglia altra Comunità tanto del nostro Granducato quanto infeudata, o dependente da stati esteri egualmente che con qualunque Feudatario per la costruzione, riattamento, e mantenimento di strade, Ponti, e simili oggetti di transito, e di comunicazione promiscua o scambievole utile senza bisogno nè di successiva approvazione in questa parte di veruno dei nostri Tribunali.

XXXVIII. In eccettuazione di quanto si dispone dal Regolamento Generale per le comunità del Distretto Fiorentino all' Articolo LVIII. sopra le Cause nelle quali abbiano interesse le Comunità, Luoghi pii, o altri Patrimoni comunitativi, vogliamo che tutte le Cause, che venissero intentate tanto contro persone particolari, quanto contro le Comunità Luoghi pii, e Patrimoni suddetti, e nelle quali direttamente, o indirettamente la nuova Comunità di Groppoli, ed i Luoghi pii laicali, o altri Patrimoni di dipendenza ed amministrazione della medesima avessero interesse di qualunque sorte, debbano in prima istanza esaminarsi e risolversi nel Tribunale del Vicario, o Giusdicente di Bagnone, e dovranno essere di privativa, e riservata cognizione del medesimo; ma nei casi d' appello e in tutti gli altri espressi dal Regolamento generale suddetto agli Articoli LXXXVII., e LXXXVIII. Vogliamo che si os-

osservi quanto abbiamo ivi ordinato, e stabilito relativamente a tali materie.

XXXIX. L'elezione dei due Deputati alla revisione dell' Imposte, vogliamo, che sia fatta mediante l'estrazione di quattro Polizze dalla Borsa del Gonfaloniere, e Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio generale, come viene ordinato nel Regolamento generale suddetto all' Articolo LII.

XL. Per l'estrazione del Camarlingo dovranno parimente trarsi quattro Polizze o Cedole dalla Borsa ordinata per la tratta del Magistrato, ed i nomi così estratti si dovranno partitare dal Consiglio Generale uno alla volta e tenersi per eletto quello, che passerà per i due terzi dei voti favorevoli almeno.

XLI. In tutto il restante, che concerne l'elezione, l'Ufizio, le incumbenze, e gli obblighi tanto del Camarlingo suddetto quanto del Provveditor di strade, come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino, il quale insieme con il presente Regolamento particolare dovrà principiare ad avere il suo effetto, e vigore nella Comunità di Groppoli il dì primo Giugno mille settecento settanta sette.

Dato in Firenze questo dì ventiquattro di Febbrajo mille settecento settanta sette.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

F. BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO COMUNITATIVO.

Per la Città di Pistoja.

DEL DÌ I. SETTEMBRE 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Pistoja.*
2. *La predetta Comunità è rappresentata da un corpo d'Amministratori.*
3. *Il Magistrato Comunitativo è composto d'otto soggetti, d'un Gonfaloniere, e sette Priori, ed il Consiglio oltre dei suddetti di dodici Consiglieri.*
4. *Regole da tenersi nella formazione di tre borse.*
5. *Tanto i Nobili, che i Cittadini non sono ammessi a risedere nel Magistrato se non hanno una possessione di scudi trecento.*
6. *I Luoghi Pii, e Corpi Laicali devono essere inclusi nella terza borsa.*
7. *Regole da tenersi nella formazione dei soggetti per il Consiglio Generale.*
8. *L'Uffizio del Gonfaloniere dura un anno, e mesi sei l'Uffizio del secondo estratto lochè procede in ordine agli altri Priori da estraersi dalle respettive Borse.*

9. L'Uffi-

9. L'Uffizio dei Consiglieri dura un Anno.

10. Dritti, e Facoltà accordate al Magistrato, e Consiglio.

11. La rappresentanza pubblica è composta di due Nobili, di due Cittadini, e di un Collegio.

12. I soggetti del Collegio sono quattro, e s'estraono annualmente dalla Borsa de nobili, e due dalla Borsa de Cittadini.

13. Regole da tenersi nelle comparse, e funzioni pubbliche nella Città di Pistoja.

14. Le quattro Borse si conservano nel Palazzo Pubblico serrate a due Chiavi.

15. Le provisioni devano fissarsi in una sola volta, e con quali regole, e forme.

16. Vestiario da usarsi dal Magistrato, Consiglio, e Collegio.

17. Abolizione di alcuni Impieghi.

18. Tutti i Dritti prerogative, distinzioni, incumbenze, doveri, ed autorità delle soppresse Magistrature vengano trasferite, e consolidate nelle nuove.

19. Il Patrimonio della pia Casa di Sapienza è riunito alla Comunità di Pistoja, come anche il Patrimonio di S. Jacopo.

20. Dalla Comunità di Pistoja dipendono l'Aziende dell'opera della Madonna dell'Umiltà, e dell'Opera di S. Giovanni, e S. Zeno.

21. Dalla dependenza Comunitativa depende lo Spedale di S. Gregorio.

22. L'Opere destinate al mantenimento di Chiesa Curale della Città di Pistoja sono sottoposte alla revisione annuale dalla Camera delle Comunità in Firenze.

23. Alla detta Comunità appartiene la soprinten- den-

denza della Compagnia delle sacre stimate al Conservatorio degli Orfanelli delle Abbandonate delle pericolanti, e a quello della divina Providenza.

24. *La Comunità di Pistoja ha la soprintendenza all' Altare di S. Atto, e alla Cappella di S. Jacopo.*

25. *Il Magistrato comunitativo soprintendente alle elemosine, e distribuzioni che solevano farsi in pane nella Città di Pistoja.*

26. *Obblighi ingiunti alla Comunità di Pistoja in ordine ai denari restituitili.*

27. *Regole da osservarsi per il conseguimento, o reparto sopra gli stabili della Città.*

28. *Giurisdizione accordata al nuovo Collegio di Pistoja sopra le Cause, ed obblighi ingiunti al Collegio predetto.*

29. *La Giurisdizione Criminale viene trasferita nei due Vicari di Pistoja, e Montagna.*

30. *La Cancelleria delle Cortine deve trasportarsi nel Palazzo Pubblico della Comunità.*

31. *Nel medesimo Palazzo deve risedere l'amministrazione, e Scrittojo dell' Opera di S. Giovanni, e S. Zeno.*

32. *Soppressioni delle tasse, è matricole che si pagavano dagli Artigiani, e protestanti Arti.*

33. *Abolizione delle tasse, o Gabelle di Pigioni delle Case stiori, o fitti d' Orti, e mescere.*

34. *La Comunità di Pistoja deve assumere sopra di se il mantenimento del Palazzo del Pubblico, del Palazzo Pretorio, delle stinche, della Fabbrica della Regia Casa di Sapienza, e della nuova Casa delle scuole Pubbliche.*

35. *Obblighi ingiunti alla Comunità di Pistoja*

36. Ob-

36. Obblighi ingiunti alla Comunità predetta di vendere, o allivellare le Case, o Palazzi.

37. Condonazione di quelle somme che solevano corrispondere per i titoli quivi enunciati.

38. Le Persone che sono ammesse al grado di Nobiltà nella Città di Pistoja devono pagare per una volta tantum, e quanto i Cittadini.

39. In ordine alle doti non vien fatta rinnuovazione.

40. Ordini relativamente ai quattro Spedali.

41. La Tassa di redenzione vien fissata nella somma di scudi settecento novanta quattro per tutti i titoli ivi ec.

42. Regole da tenersi relativamente alla collazione delli studj.

43. Regole da osservarsi relativamente alle strade.

44. Il Magistrato Comunitativo invigila al Governo delle scuole pubbliche.

45. Ordini relativamente alla formazione dell' Ordini.

46. Alla dependenza delle Comunità di Pistoja spetta la pubblica Libreria.

47. Erogazione di alcune entrate a favore della Comunità di Pistoja, delle quattro Comunità delle Cortine delle tre Comunità delle Potesterie, e della Comunità di S. Marcello.

48. Il Deposito sotto la denominazione d' Apodissa, è passato in Benefizio della Comunità di Pistoja, ed obbligo ingiunto alla medesima della soddisfazione dell' obblighi.

49. Obbligo di liquidare il respettivo debito, e credito.

50. Il Magistrato Comunitativo invigila alle go-

re

re conducenti l'acqua nella Città di Pistoja, e perchè non sieno diviate le acque.

51. *Obbligo ingiunto al Consiglio Generale d'eleggere un Deputato, e sue ingerenze.*

52. *Regole da tenersi per l'elezione dei due Deputati sopra la revisione dell'imposte.*

53. *Regolamenti da tenersi in ordine al Proveditore delle Strade.*

VOlendo noi far godere alla nostra Città di Pistoja i benefici effetti dei nuovi Regolamenti comunitativi, ci siamo determinati di formare della medesima una nuova Comunità affatto distinta dalle altre Comunità del Territorio Pistojese; perciò colla pienezza della nostra suprema Potestà comandiamo l'osservanza del presente Regolamento particolare in aumento e dichiarazione del Ragolamento generale emanato per le Comunità del Distretto Fiorentino del dì 29. Settembre 1774.

I. Primieramente per Comunità di Pistoja a tutti gli effetti voluti, e dependenti dai predetti Regolamenti si dovrà intendere tutto quello spazio, che viene determinato, e circoscritto interamente dalle mura della Città di Pistoja, ed in conseguenza tutti gli interessi, persone, e cose comprese nel circondario suddetto, che sarà il Territorio della nuova Comunità di Pistoja.

II. La Comunità predetta dovrà esser rappresentata da un corpo di Amministratori, che si chiamerà Magistrato, e questo nei casi unicamente dichiarati dal presente Regolamento particolare, o dal suddetto Regolamento generale si unirà all' in-

infrascritto numero di Consiglieri, e così riunito diventerà il Consiglio generale della Comunità civica di Pistoja.

III. Il Magistrato sarà composto di otto soggetti cioè d'un Gonfaloniere, e sette Priori: Il Consiglio generale di venti soggetti cioè degli otto Residenti nel Magistrato, e di dodici Consiglieri.

IV. Per l'estrazione degl'otto soggetti che debbono compire il Magistrato ordiniamo che si formino tre borse distinte non intendendo per altro che resti derogato alla Legge del dì 31 Luglio 1750 emanata sopra la Nobiltà, e Cittadinanza.

Nella prima borsa si dovranno includere in tante cedole, o polize separate tra loro i nomi dei Capi di tutte quelle famiglie che a forma della Legge, ed Ordini veglianti godono il grado di Nobiltà nella Città di Pistoja, o sieno descritte nella classe dei Patrizi, o in quella dei Nobili.

Nella seconda borsa si dovranno includere parimente in tante cedole distinte i nomi dei Capi di tutte quelle famiglie, che godono il grado della Cittadinanza di Pistoja, senza distinzione alcuna dei Proposti, dei Quattro, e della Terza.

Nella Terza borsa saranno inclusi in tante cedole distinte i nomi dei Capi di tutte le famiglie, che posseggono dentro la Città di Pistoja tanti beni stabili, che formino la stima di trecento scudi, ed in questa terza borsa dovranno essere ammessi anche quei Nobili, e quei Cittadini che posseggono in Città, o sia nel Territorio comunitativo

il

il suddetto censo, o quantità di possessione, benchè sieno inclusi nelle loro respettive borse.

V. Venendo estratto un Nobile dalla prima borsa, o un Cittadino dalla seconda che non abbia in Città la predetta somma di trecento scudi di possessione, non sarà ammesso a risedere nel Magistrato, e dovrà procedersi a nuove estrazioni dalle respettive borse fin tanto, che non esca un Nobile, o un Cittadino che abbia il requisito della possessione fissata sopra.

VI. Nella terza borsa dovranno includersi con tutti gli altri Possessori dichiarati di sopra anche i nomi dei Luoghi Pii, e corpi laicali, delle Comunità, del Fisco, delle Religioni di S. Stefano, e di Malta, dello Scrittojo delle Possessioni della Magona e Beni civili spettanti all' Amministrazione generale, delle Accademie, dei Conventi, Monasteri, e Confraternite, dei Seminari, Spedali, e Capitoli, e precisamente i nomi di tutti i Patrimoni posseduti dagli Ecclesiastici, mentre per altro posseggono la predetta quantità di beni stabili.

VII. Per l' estrazione dei dodici soggetti, che debbono unirsi al Magistrato per formare il Consiglio generale ordiniamo che si formi una borsa generale di Possessori, che comprenda non solamente tutti quelli inclusi nella terza borsa destinata alla formazione del Magistrato, ma ancora tutti i Capi delle altre famiglie, che posseggono in detta Città qualunque benchè piccola quantità di beni stabili con includere anche, ed imborsare quei Luoghi Pii, o Corpi Laicali nominati sopra all' Articolo VI. che posseggono meno di scudi trecento nella Città di Pistoja.

VIII. Ad oggetto che nel Magistrato si trovino sempre dei soggetti informati delle cose comunitative vogliamo, che l'estrazione per la creazione del Magistrato medesimo sia regolata nella seguente maniera.

Dalla prima borsa, o sia dalla borsa dei Nobili si dovranno estrarre la prima volta due polize, ed il primo estratto dovrà risedere nel Magistrato un anno intiero in qualità di Gonfaloniere, ed il secondo estratto dovrà risedere in qualità, di Priore soli sei mesi.

Dalla seconda borsa, o sia da quella dei Cittadini si dovranno parimente estrarre due polize, ed il primo estratto dovrà risiedere un anno intiero in qualità di Priore ed il secondo soli sei mesi.

Dalla terza borsa, o sia dalla borsa dei Possessori si dovranno estrarre quattro polize, e i due primi estratti risederanno in qualità di Priori un anno intiero, gli altri due soli sei mesi.

E quando sarà prossimo a spirare il termine di sei mesi si dovrà procedere ad altra estrazione per rimpiazzare i quattro soggetti, che sono per terminare il loro Seggio coll' ordine predetto, cioè uno dalla prima, uno dalla seconda, e due dalla terza borsa per risedere tutti un anno intiero, e così successivamente. In questo modo estraendosi di sei in sei mesi quattro soggetti si averà il Magistrato sempre completo, e la residenza annuale.

IX. Dalla borsa generale instituita sopra all' Articolo VII. si dovranno estrarre annualmente dodici polize; e i dodici estratti risederanno tutti nel Consiglio generale un intiera annata.

X. Nel Magiſtrato formato come ſopra, coll' aggiunta del Conſiglio generale nei caſi preſcritti dalle preſenti ordinazioni, dovrà unicamente riſedere l'Amminiſtrazione dell' intereſſi, ed affari economici della Comunità Civica di Piſtoja.

XI. A formare poi la Rappreſentanza pubblica della città di Piſtoja vogliamo, che intervenga una ſola parte del Magiſtrato cioè i due Nobili, e i due Cittadini Reſidenti nel Magiſtrato medeſimo unitamente ad un altro corpo, che ci piace di creare col nome di Collegio.

XII. I ſoggetti componenti queſto nuovo corpo ſaranno quattro, e ſi eſtrarranno annualmente due dalla borſa dei Nobili, e due dalla borſa dei Cittadini.

Queſti ſaranno ammeſſi a riſedere nel Collegio ancorchè non abbiano il requiſito delle poſſeſſioni in Città preſcritta per riſedere nel Magiſtrato, ed averanno divieto di un anno per tornare a riſedere nello ſteſſo Collegio.

Non ſaranno però ammeſſi a riſedere nel Collegio quelli, che foſſero ſtati eſtratti per il Magiſtrato, ed aveſſero accettato, nè quelli che non aveſſero compita l'età di anni trenta.

XIII. Così la Città di Piſtoja ſarà nelle pubbliche comparſe e funzioni rappreſentate dai due Nobili, e dai due Cittadini Reſidenti nel Magiſtrato, dai quattro componenti il Collegio, e dal noſtro Vicario di Piſtoja, il quale interverrà alle medeſime, quando non ſia impedito dai ſuoi affari con precedere a tutti.

I Nobili precederanno i Cittadini, e tutto il Corpo della Rappreſentanza pubblica, e ſpecialmen-

mente il Vicario, ed il Gonfaloniere dovrà continuare a godere in occasione di dette funzioni delle solite onorificenze, accompagnature, e distinzioni.

XIV. Le quattro borse predette si dovranno conservare nel Palazzo Pubblico serrate a due chiavi distinte, che una starà presso il Gonfaloniere, e l'altra presso il Cancellier comunitativo.

XV. Coerentemente a quanto abbiamo disposto col Motuproprio del dì 3. Giugno 1776. dovrà il nuovo Consiglio generale fissare una volta per sempre le provisioni annue per i Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio generale, e per i Componenti il nuovo Collegio con uguaglianza di somma tra le persone del medesimo corpo.

La provvisione per i residenti nel Magistrato non dovrà eccedere però scudi cinquanta l'anno per ciascuno; per i Residenti nel Consiglio generale scudi dieci l'anno per ciascuno, e per i componenti il Collegio non dovrà eccedere scudi quaranta per ciascuno.

Oltre la provvisione, che sarà stabilita come sopra, non sarà permesso ai Residenti nel Magistrato, o nel Consiglio generale, come neppure ai Componenti il Collegio di percipire qualunque benchè piccolo dono, emolumento, o munuscolo non solo dall'Amministrazione comunitativa, ma neppure da qualunque altra Azienda, o persona; dovendosi aver per soppressa ogni sorte di distribuzione, o in pepe, o in zucchero, o in altri generi naturali, o in contanti.

XVI. Il Gonfaloniere allorchè risederà nel Magistrato, o nel Consiglio generale dovrà portare il

Lucco nero, come tutti gli altri Rettori, a riſerva che potrà porſi ſulla ſpalla la ſolita becca, ed uſare il conſueto cappello di cerimonia; ma poi quando dovrà comparire in pubblico unitamente con i Collegi dovrà veſtirſi di Lucco roſſo tanto eſſo quanto gli altri deſtinati a formare la Rappreſentanza pubblica; ſopra di che viene ſpecialmente incaricato il Cancelliere della Comunità ad invigilare, e non permettere, che ſia tollerato il minimo abuſo.

XVII. Mediante l'iſtituzione delle nuove ſuddette Magiſtrature vogliamo, ed ordiniamo con piena ſcienza, e di Noſtro Motuproprio che reſtino ſoppreſſe, e interamente abolite le ſeguenti Magiſtrature, Impieghi, ed Ufizi ſinora eſiſtenti nella Città di Piſtoja, ed inſieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medeſimi.

Il Magiſtrato del Gonfaloniere, e Priori di vecchia iſtituzione.

Il Magiſtrato dei Collegi di Vecchia iſtituzione.

Il Conſiglio generale tanto quello del popolo, che quello dei Graduati.

Il Magiſtrato dell'Opera di S. Jacopo.

Il Magiſtrato della pia Caſa di Sapienza.

Il Magiſtrato dell' Opera dell'Umiltà.

Il Magiſtrato dell'Opera di S. Gio:, e S. Zeno.

L'Ufizio dei Riformatori.

Il Magiſtrato o ſieno Buonomini delle Stinche ed il Protettore dei Carcerati.

Il Magiſtrato delle petizioni.

I ſei approvatori di Gabelle.

Le

Le due accompagnature del Magistrato Supremo o sieno Operaj del Palazzo.

Il Magistrato di Sanità.

I quattro Paciali, e i quattro Mediatori delle differenze civili.

I quattro Deputati sopra l'Orazione generale.

I due Deputati sopra l'Apodissa.

L'Attuale Provveditore, o Deputato delle Strade Urbane.

Il Cancellier del Pubblico di Pistoja, e suo ajuto, e Custode.

I due Deputati sopra la Cancelleria del Pubblico.

Il Cancelliere dei Priori.

L'Uffizio dei Pegni gravati.

L'Ufizio della Tromba dei particolari.

L'Ufizio dei Sindaci dei Priori.

Il Collegio dei Giudici, e Notaj.

La Magistratura del Monte Pio.

L'Ufizio de Ragionieri.

Gli Operaj, o siano Deputati della Fabbrica della Madonna dell'Umiltà.

Il Capitano dei Fanti.

Il Massajo e Sottomassajo dell'Opera di S. Jacopo.

L'appuntatore di S. Jacopo, e della Madonna dell'Umiltà.

I Sindaci dei Rettori.

Gli Operaj del Palazzo.

Il Procuratore dei poveri.

Il Corriere del Pubblico.

Il Maestro di Casa, e tutta la famiglia di Palazzo.

I Deputati della nuova Cappella di S. Jacopo.

I tre Deputati della nuova Cappella di S. Jacopo.

I Provveditori, Riscontri, Camarlinghi, Avvocati, Cancellieri, Procuratori, Ragionieri, Custodi, Donzelli di S. Jacopo, e della Sapienza e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo esistente nella Città di Pistoja.

Sopprimiamo parimente l'Amministrazione, che risiede nel Monte Pio di Pistoja detta del Comune contenente in se tre differenti Amministrazioni, cioè di renunzie di Ufizi, del Comune di Pistoja, e delle Imposizioni delle Cortine.

XVIII. Ed attesa la suddetta soppressione, e riforma tutti i dritti, prerogative, distinzione, incumbenze, doveri, ed autorità, di cui a forma degli Ordini veglianti avessero goduto le Magistrature, Impieghi ed Ufizi soppressi come sopra, vogliamo che vengono trasferiti, e consolidati nelle Magistrature nuovamente istituite da esercitarsi, e godersi secondo le facoltà respettivamente accordate ad esse dal presente Regolamento particolare e del Regolamento generale per le Comunità del Distretto.

XIX. Coerentemente alla donazione fatta dal Cardinale Niccolò Forteguerri nel 1473. al Comune di Pistoja, e coerentemente ai Capitoli approvati nell'anno 1535., ed altri ordini successivi, vogliamo, ed ordiniamo che il Patrimonio della Pia Casa di Sapienza sia interamente aggregato, e riunito con tutte le sue pertinenze attive, e passive alla nuova Comunità di Pistoja.

Ordiniamo parimente che il Patrimonio dell' Opera di S. Jacopo di Pistoja sia incorporato, e riu-

riunito con tutte le sue pertinenze attive, e passive alla predetta nuova Comunità.

Talchè l'effetto sia che tutti gli assegnamenti, ed entrate, e tutti i crediti, dritti, azioni, e denari dei suddetti due Patrimoni diventino senza distinzione alcuna assegnamenti, ed entrate, crediti, dritti, azioni, e denari della nuova Comunità Civica di Pistoja, e che all'incontro tutti gli aggravi, obblighi, debiti, e uscite di tali Patrimoni siano effettivamente aggravi, obblighi, debiti, ed uscite della Comunità predetta, alla quale ne apparterrà l'intiera soddisfazione; volendo noi espressamente che dei due suddetti Patrimoni insieme con le partite, che ci è piaciuto di restituire alla libera Amministrazione della Comunità di Pistoja con nostro Motuproprio segnato di questo giorno, e con qualunque altra partita, e assegnamento, che potesse acquistare la Comunità predetta si faccia un solo Patrimonio, ed una sola azienda, e ragione.

XX. Quanto all'Opera della Madonna dell'Umiltà, ed all'opera di S. Giovanni, e S. Zeno, considerando che queste Aziende sono in un indole affatto diversa da quella della Comunità, vogliamo che le loro Amministrazioni, e Patrimoni siano tenuti separati da qualunque altro, benchè devono dipendere ancor essi dalla Comunità di Pistoja.

E siccome la buona Amministrazione richiede la presenza di qualcheduno, che invigili da vicino la condotta delle predette due Aziende, e Patrimoni, perciò si dovrà eleggere un Provveditore per ciascuna di dette Opere, che non sia

F 4 dei

dei Refidenti nel Magiftrato, affinchè fotto la dependenza, e rendimento di conti al Magiftrato medefimo prefieda all' economia di quell' Opera che gli farà affegnata.

L' elezione di quefti due Provveditori dovrà effer triennale, e fi farà per tratta dalla terza borfa del Magiftrato, e per partito del Configlio generale con quella provvifione che dal medefimo Configlio farà determinata precedentemente alla tratta; e con divieto di tre anni per tornare ad efercitare qualunque dei due fuddetti Impieghi.

Le Amminiftrazioni, e ragioni dei due predetti Luoghi Pii dovranno dopo la revifione locale, da farfi avanti il Magiftrato comunitativo mandarfi alla revifione dei Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze.

XXI. Anche lo Spedale di S. Gregorio di Piftoja dovrà riguardarfi come una Amminiftrazione di dependenza comunitativa, e trattarfi colle regole fiffate fopra per le Opere dell' Umiltà, e di S. Gio: e S. Zeno: folo vogliamo che l' attuale Spedalingo Cav. Jacopo Montemagni continui nell' efercizio del fuo Impiego, fin tanto che non fi dia luogo a vacanza, ed allora fi dovrà eleggere il Provveditore triennale come fopra; ma frattanto anche l' Amminiftrazione di S. Gregorio dovrà annualmente rivederfi dalla Comunità di Piftoja, e poi dai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze.

XXII. Tutte le altre Opere deftinate al mantenimento di Chiefe Curate della Città di Piftoja dovranno parimente effer fottopofte alla revifione annuale della Camera delle Comunità in Fi-

renze

renze previa la revisione locale avanti il Magistrato comunitativo di Pistoja, il quale invigilerà alla difesa, e conservazione dei loro respettivi Patrimoni, ed alla giusta erogazione delle loro Entrate con dichiarazione espressa, che i Patrimoni delle medesime sieno tenuti separati tra loro.

XXIII. La Compagnia delle Sacre Stimate, o sia della Misericordia, il Conservatorio degli Orfanelli, o della Qualconia, il Conservatorio delle Abbandonate, quello delle Pericolanti, e quello della Divina Provvidenza dovranno parimente considerarsi come attenenze della nuova Comunità, all'effetto unicamente di ricevere dalla medesima assistenza, e soccorso nelle loro occorrenze, e bisogni.

XXIV. Vogliamo che per il mantenimento dell'Altare di S. Atto e della Cappella di S. Jacopo posta nella Chiesa Cattedrale di Pistoja, e per gli stipendi dei soli Cappellani, Sagrestano, e Chierici addetti al servizio di detta Cappella, e perciò in avanti pagati dall'Opera di S. Jacopo, e per la soddisfazione degli obblighi sacri provenienti dal Patrimonio dell'Opera predetta sia annualmente corrisposto all'Opera di S. Giovanni, e S. Zeno, e pagata in effettivo contante dalla Cassa comunitativa la somma di Lire tredicimila trenta quattro in due tempi dell'anno, cioè nel Mese di Marzo, e nel mese di Settembre, che a tanto ascendono le spese di mantenimento dell'Altare, della Cappella predetta, e suo Clero, e degli obblighi prefati desunte dall'ultimo decennio, e ragguagliate ad anno comune.

Oltre la suddetta somma si dovrà nell'istessi tem-

tempi corrispondere alla nuova Comunità all'Opera medesima di S. Giovanni e S. Zeno lire duemila seicento sessantotto l'anno per il mantenimento dell'Altare di S. Bartolommeo posto nella Cattedrale, e per la soddisfazione degli obblighi sacri provenienti dal Patrimonio della Pia Casa di Sapienza, come porta l'anno medio dell'ultimo decennio di tali spese.

XXV. Le limosine, e distribuzioni che si solevano fare in Pane dall'Operaj di S. Jacopo, e da quelli della Pia Casa di Sapienza vogliamo che si facciano ne' soliti tempi ed occasioni dal Magistrato comunitativo unicamente in contanti sulle note dei Parrochi della Città, verificate dall'istesso Magistrato ai poveri della Città medesima, ai poveri carcerati delle Stinche, alle Monache delle Convertite, ed alle persone bisognose della Città, derogando a qualunque disposizione in conseguirgli.

XXVI. Cogli assegnamenti dependenti dalle partite, che ci è piaciuto di restituire all'Amministrazione della Comunità di Pistoja in somma di scudi mille ottocento quattro, lire una, soldi cinque, e denari uno, e con tutti gli altri assegnamenti provenienti dai due patrimoni di S. Jacopo e della Sapienza riuniti alla detta Comunità o che essa in altra forma acquistasse nei tempi successivi, dovrà la Comunità di Pistoja pienamente soddisfare a tutti i suoi pesi, ed obblighi, e provvedere a tutti i bisogni pubblici della Città, tra i quali specialmente si deve intendere la costruzione, e mantenimento e dei lastrici nelle strade urbane, e se mai tali assegnamenti, ed entrate

trate non fossero bastanti al pagamento delle spese occorrenti alla piena soddisfazione degli obblighi, e bisogni suddetti si dovrà ricorrere ad una Imposizione generale sopra tutti i beni stabili della Città tanto consistenti in fabbriche quanto in orti, e terreni di qualunque sorte, nessuno escluso, nè eccettuato con una distribuzione perfettamente proporzionata al valore dei medesimi coerentemente a quanto si ordina nel predetto Regolamento generale per le Comunità del Distretto.

XXVII. Ed all'effetto di poter conseguire la predetta distribuzione o reparto generale sopra gli stabili della Città, che debbono essere i fondi comunitativi in supplimento all'entrate annuali del patrimonio, e per poter procedere alla giusta imborsazione di quei soggetti, che a mente della presente disposizione debbono formare le nuove Magistrature della Comunità di Pistoja resta incaricato il Cancelliere delle Cortine di Pistoja che servirà di Cancelliere anche la nuova Comunità Civica di formare sollecitamente colla direzione, ed esistenza del Vicario di Pistoja, e del Deputato del pubblico dell'istessa Città il Catasto dei beni stabili esistenti nella Città di Pistoja, o sia la descrizione ed estimazione a scudi di moneta fiorentina dei beni medesimi secondo l'attuale loro valuta, osservando con ogni maggiore esattezza che nessuno di tali beni resti escluso per qualunque ragione dalla descrizione, ed estimazione generale; con facoltà però al Magistrato Comunitativo dopo che sarà entrato in esercizio, di rettificarlo, e ridurlo in qualunque tempo alla sua vera convenienza.

La Cassa dell'Opera di S. Jacopo fino al dì 1. Gennajo 1778. e poi la nuova Comunità di Pistoja dovrà supplire alle spese occorrenti per eseguire le suddette operazioni, e per gli atti giudiciali da farsi per le medesime nel Tribunale di quel Vicario, il quale compita che sarà la descrizione, ed estimazione di detti stabili farà noto al pubblico per mezzo di Notificazione da affigersi nei soliti luoghi della Città che tale descrizione, ed estimazione è stata ultimata, ed esibita nel Tribunale ad effetto che ciascuno dei Possessori dentro un termine d'un mese da assegnarsi perentoriamente dica quanto crederà del suo interesse, spirato il quale si procederà dal medesimo Giusdicente all'approvazione di dette stime; e dopo questa giudiciaria approvazione si darà mano dal Cancelliere alla compilazione del nuovo Catasto, o Estimo della Comunità di Pistoja, che dovrà essere dall'istesso Giusdicente con suo special Decreto autenticato.

Il medesimo Vicario dovrà parimente con suo decreto approvare e autenticare la prima imborsazione dei soggetti che a forma delle presenti ordinazioni dovranno essere inclusi nelle borse nuovamente istituite, e la prima estrazione dei soggetti che debbono comporre le Magistrature Comunitative di nuova istituzione.

Le altre susseguenti imborsazioni, ed estrazioni si dovranno fare avanti il Magistrato Comunitativo senza l'intervento del Vicario.

XXVIII. La Giurisdizione riseduta fino al presente nel soppresso Magistrato Supremo come Giudice delle prime Appellazioni vogliamo che passi

sia

o sia trasferita nel nuovo Collegio, che a tale effetto avrà la privativa cognizione di tutte le cause appellabili benchè superiore ai cinquanta scudi, e che in seconda istanza per via di appello, o altra via ordinaria si devolvessero dai Giusdicenti della Città, Contado, e Montagna di Pistoja, non comprendendo per altro le cause comunitative, che esser debbono di cognizione del nostro Auditore della Camera delle Comunità nelle cause interessanti l'Amministrazione Regia.

E perchè possa con maggior prontezza, e decoro supplire a questo suo incarico vogliamo che risolva tutte le cause secondo il voto di un assessore, che dovrà intervenire a tutte le adunanze, e risedere dopo il primo dei Residenti nel Collegio.

Il Collegio si dovrà adunare nel Palazzo pubblico due volte la settimana, cioè il Mercoledì, e il Sabbato, e quando alcuno dei giorni suddetti fosse feriato si adunerà nel giorno seguente o susseguente non feriato.

Anche nei giorni che non si adunerà il Collegio l'Assessore dovrà intervenire nel quartiere, che sarà destinato al servizio del Collegio medesimo ad effetto di sentire chi occorre, e di esaminare gli affari, che dovranno risolversi dal Collegio sul voto dell'istesso Assessore.

Per procedere all'elezione dell'Assessore dovranno affiggersi gli Editti, nè saranno ammessi al concorso altro che quelli, che giustificheranno di aver conseguita la Laurea Dottorale nell'Università di Pisa, o in quella di Siena, e di aver dopo il Dottorato continuato a studiare Legge per

sei

sei anni intieri, o in Pisa, o in Siena, o in Firenze sotto qualche Giudice, o Avvocato esercitante di fatto la professione.

La suddetta elezione dovrà farsi di tre in tre anni per partito del Magistrato comunitativo, e chi sarà eletto non potrà essere confermato in modo alcuno, ma avrà divieto dal suddetto impiego per un anno.

L'assegnamento del predetto Assessore dovrà consistere nelle sportule da regolarsi sulla nuova Tariffa del dì 23. Novembre 1775. pubblicata per i Tribunali foranei, e la medesima Tariffa si dovrà attendere nella Cancelleria di Pistoja per gli atti che vi si faranno nelle cause d'appello.

Oltre le sportule avrà l'Assessore quello stipendio che gli verrà stanziato una volta per sempre dal Consiglio generale di Pistoja, avanti che si proceda all'elezione dell'Assessore medesimo.

E per maggior soddisfazione del pubblico riserviamo nelle predette Cause d'appello la facoltà alle parti collitiganti di addimandare il Consultore Fiorentino, o Pistojese da eleggersi per mezzo delle solite liste nei termini però, e modi espressi nella Legge dei 30. Settembre 1772., e purchè si tratti di Cause maggiori di scudi dugento: volendo che nelle Cause di minor somma l'elezione di detto Consultore debba sempre necessariamente cadere in un Legale Pistojese, ad effetto di diminuire così gli incomodi, e le spese ai poveri litiganti.

Tanto l'Assessore, quanto i Consultori che verranno nelle Cause di appello elette come sopra dovranno rimettere il loro voto dentro il tempo, e nei

e nei termini prefissi dal Motuproprio del dì 10. Luglio 1739.

XXIX. Per togliere ogni dubbio che potesse nascere dichiariamo che la Giurisdizione criminale per le trasgressioni in materia di grascia s'intenda trasferita nei respettivi due Vicari di Pistoja, e Montagna, dovendosi nel resto osservare la disposizione del prefato Regolamento generale.

XXX. La Cancelleria delle Cortine dovrà trasportarsi nel Palazzo Pubblico della Comunità di Pistoja con tutti i fogli, libri, ed altro appartenente alle Comunità delle Cortine, e l'istessa Cancelleria dovrà anche servire alla nuova Comunità di Pistoja, e in essa conservarsi tutto ciò che alla medesima sarà per appartenere senza promiscuare i fogli, e cose spettanti a questa Comunità con i fogli, e cose di appartenenza alle Comunità delle Cortine.

XXXI. Nel medesimo Palazzo pubblico dovrà parimente risedere l'Amministrazione, e Scrittojo dell'Opera di S. Gio: e S. Zeno, e nel quartiere che le sarà destinato dal Magistrato Comunitativo si dovranno conservare i libri, i fogli, la Cassa, e quanto altro occorre all'Amministrazione di detta Opera senza che dalla Comunità di Pistoja si possa pretendere, ed esigere per questo pagamento di pigione, anche le Comunità delle Cortine dovranno godere gratis, e senza spesa alcuna il comodo della loro Cancelleria nel Palazzo pubblico.

XXXII. Vogliamo che restino soppresse, ed affatto abolite le tasse, e matricole, che si pagavano dagli Artigiani, o Professanti arti di qualunque genere in Pistoja ai loro respettivi Camarlinghi

ghi e le contribuzioni, che questi facevano annualmente all'Opera di S. Giovanni, e S. Zeno, ed alla soppressa Opera di S. Jacopo con tutti gli Statuti, ed Ordini concernenti il pagamento di dette tasse, e matricole.

XXXIII. E con animo di maggiormente sollevare, e beneficare il Pubblico di Pistoja sopprimiamo parimente quelle tasse, o gabelle che sotto titolo di pigioni delle Case, Stiori, o fitti di Orti, e mescere si esigevano dalla nostra Camera di Pistoja, sicchè l'effetto sia che per dette partite non sia più dovuta, nè esatta tassa alcuna tanto in Città, che dentro il miglio fuori di Città sin dove si estendevano gli Stiori, o fitti d'Orti, e la gabella del mescere.

XXXIV. In corrispettività delle suddette soppressioni fatte a benefizio pubblico dovrà in avvenire la nuova Comunità di Pistoja assumere sopra di se, e senza esigere rimborso alcuno il mantenimento del Palazzo del Pubblico, del Palazzo Pretorio, delle Stinche, della fabbrica ove risedeva la Pia Casa di Sapienza, e suoi annessi, e della nuova Casa delle Scuole pubbliche con fornire dette fabbriche dei mobili occorrenti agli usi, ai quali sono destinate a forma degli ordini veglianti.

XXXV. Nel Palazzo del Pubblico dovrà la Comunità di Pistoja prestare senza alcun pagamento all'Uffizio della Posta le medesime stanze, che gode presentemente.

Come pure dovrà provvedere l'Amministrazione generale di tutti i comodi, e abitazione occorrenti alla medesima, e se nel suddetto Palazzo

non

non si può comodamente ricavare tutto il servizio per la detta Amministrazione, dovrà la Comunità di Pistoja somministrare a sue spese quelle case, e stanze, che possono occorrere, specialmente al Magazzino del tabacco, ed alla vendita del Sale di concerto e soddisfazione degli Amministratori generali delle Reali Rendite.

Come pure dovrà provvedere sempre senza esigere pagamento nè rimborso alcuno, di sufficente abitazione i Ministri del Tribunale di Pistoja, il Donzello, ed altri, che sono sul piede di avere abitazione.

XXXVI. Tutte le altre case senza eccettuare il Palazzaccio posto sulla Piazza del Duomo, e la Casa di Residenza degli Operai di S. Jacopo, e suoi annessi dovranno essere sollecitamente allivellate o vendute a forma delle istruzioni, e regolamento generale per la Comunità del Distretto con tutti gli altri effetti, e beni stabili provenienti dai Patrimoni riuniti, o che in altra maniera provenissero alla nuova Comunità di Pistoja.

XXXVII. Essendo stata soppressa l'Amministrazione detta di renunzie di Ufizi già esistenti nel Monte Pio di Pistoja condoniamo ai Comuni qui appresso descritti, e per essi alle Comunità alle quali con nuovi Regolamenti comunitativi sono state riunite quelle somme, che solevano corrispondere per i seguenti titoli.

Al Comune di Val di Bure condoniamo le lire sette che soleva pagare in vece delle Giuncate.

Al Comune di Lupicciano lire sette come sopra.

Al Comune di Baggio lire sette come sopra.

Al Comune di Torri lire cento invece di una Vitella di latte.

Al Comune di Vinacciano lire quattro in vece di una Zana di Ciliege.

Al Comune di Castro, e Conio lire quattordici invece d'una Zana di Nocciole.

Al Comune di Larciano lire quattordici invece di alcune Candele di Cera.

Ma non per questo si dovranno intendere per soppresse le altre somme certe, ed annuali, che solevano pagare all'azienda di renunzie da diversi particolari, i quali dovranno corrisponderle alla nuova Comunità di Pistoja.

E quanto alle pene di rifiuto, e di appuntatura per le Magistrature, ed Ufizi istituiti col presente Regolamento si dovrà stare alle disposizioni del Regolamento generale più volte nominato.

XXXVIII. Soppressa ogni, e qualunque altra tassa, mancia, e pagamento che a forma delli Statuti, e Consuetudini si soleva pagare nell'ammissione alla Nobiltà, e Cittadinanza di Pistoja vogliamo che quelli che saranno con Rescritto Sovrano graziati del grado di Nobiltà nella Città di Pistoja paghino per una volta tanto scudi cento alla Comunità di Pistoja, e soli scudi quaranta quelli che saranno ammessi al grado di Cittadini.

XXXIX. Non s'intenda fatta innovazione alcuna al metodo vegliante dei Depositi delle Doti che si debbono fare dai Luoghi Pii al Monte Pio di Pistoja, dovendosi osservare anche dalla Comunità la disposizione del Motuproprio del dì 30 Novembre 1763.

XL.

XL. Rispetto ai quattro Spedali che sono attualmente sotto l'Amministrazione della Pia Casa di Sapienza vale a dire lo Spedale di S. Bartolommeo all'Alpi, detto Spedaletto, posto nella Comunità di Porta a Borgo; lo Spedale o Oratorio di S. Lucia posto nell'istessa Comunità; lo Spedale di S. Maria Maggiore detto Spedalino in oggi Chiesa Curata posto nella Comunità di Porta Lucchese, e finalmente lo Spedale, o Oratorio di S. Bartolommeo alla Pergola, posto nella Comunità di Porta Carratica, la nuova Comunità di Pistoja fatte le opportune considerazioni sulle qualità, e Stato attuale di detti Luoghi Pii proporrà quel che crederà conveniente all'oggetto di consegnarli alle respettive Comunità, nelle quali sono situati.

XLI. Dal dì 1. Gennajo 1778. in poi dovrà la Comunità Civica di Pistoja pagare alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze a titolo di tassa di redenzione una somma annua, che provisionalmente, e sino a nuovo ordine si fissa a scudi settecento novantaquattro di lire sette ogni scudo, ed in quella somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa delle Bestie del piè tondo secondo quel che si soleva domandare dalla Camera della Comunità al soppresso Ufizio del Comune di Pistoja sotto questo titolo.

Tassa de Cavalli secondo quello che si soleva domandare come sopra sotto questo titolo.

Provvisione al Cancellier di Pistoja.

Provvisione all'Ajuto della Cancelleria della Città, e Cortine di Pistoja.

Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della Città, o sia Comunità di Pistoja.

Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale vien fissata nella somma annua di lire cinquanta per la revisione dei libri, e scritture della Comunità di Pistoja da farsi come si prescrive nel Regolamento generale.

Imposizione per la nuova Strada Pistojese.

Conto a parte secondo quello che soleva domandare il Magistrato dei Nove tanto all' Opera di S. Jacopo, che alla Pia Casa di Sapienza.

XLII. Sopra i luoghi di Studio, e di Pratica, e sopra i sussidi, che si solevano dare in occasione di Dottorato dalla Pia Casa di Sapienza non s'intenda fatta per ora, e fino a nuovo ordine innovazione alcuna; bene inteso però che la collezione de suddetti Luoghi di Studio, Pratica, e Sussidi, che in passato apparteneva al soppresso Consiglio del Popolo si faccia in avvenire per partito del nuovo Consiglio generale di Pistoja.

E siccome si restringe il numero dei Componenti il nuovo Consiglio generale, così vogliamo che conservata all' incirca l'antica proporzione non intervengano alla collazione dei luoghi predetti più di sei tra Dignità, e Canonici della Cattedrale di Pistoja.

Quanto poi all' Eredità del Gallo, appurata che sia vogliamo, che dal Magistrato Comunitativo siano fissati una volta per sempre tanti luoghi di Studio, quanti all' incirca se ne potrà formare coll' entrate annuali della medesima e che per

per partito del predetto Consiglio sieno elette persone capaci della Città, Contado, e Montagna di Pistoja non già per studiar la legge o la Medicina, ma per applicarsi, ed imparare, o l'Architettura, o la Chirurgia, o il Disegno, o la professione di Scritturale, o l'Ostetricia in Firenze, o in altre Città accreditate; derogando in questa sola parte la disposizione del Testatore ad unico oggetto di procurare il miglior bene della Città di Pistoja.

XLIII. Oltre il mantenimento delle fabbriche comunitative dichiarate di sopra dovrà la Comunità di Pistoja provvedere alla costruzione, e mantenimento di lastrici, ed alla conservazione delle Strade Urbane con dichiarazione espressa che per le spese occorrenti tanto alla detta costruzione, quanto al riattamento, e conservazione di dette Strade non si dovrà mai repeterne il rimborso, con imporne sulle Case avanti le quali si facesse il lavoro, ma si dovrà sempre ricorrere agli assegnamenti, che ci è piaciuto di costituire alla nuova Comunità di Pistoja, ed in supplemento ai medesimi ad una Imposizione generale sopra i beni stabili della Comunità, come è stato ordinato sopra all'Articolo XXVI., dovendosi considerare questa spesa come qualunque altra occorrente all'Amministrazione Civica di Pistoja.

XLIV. E perchè ci stà sommamente a cuore l'educazione della gioventù, e l'avanzamento di essa nelle lettere, e scienze vogliamo che ferma stante la soprintendenza, che ne ha il nostro Vicario di Pistoja, e i due Deputati da Noi eletti, il Magistrato comunitativo invigili anch'esso al governo delle scuole pubbliche della Città di Pistoja,

stoja, e provveda all' economia delle medesime con raccogliere tutti gli assegnamenti destinati al mantenimento di esse, a pagare gli stipendi ai Maestri, e serventi, con facoltà di ampliare e di premiare straordinariamente quei, che si distinguessero nel servizio, e di fare le spese opportune al comodo, e mantenimento di quelle scuole, e con facoltà di proporre insieme col Vicario predetto la remozione di quelli, che mancassero nell' attenzione, e nella buona maniera d' insegnare ai giovani, benchè eletti con rescritto, e quando si darà luogo a qualche vacanza o di Maestri, o di serventi, le nuove elezioni dovranno farsi dalla Comunità di Pistoja per partito del Consiglio generale con quella provvisione, che sarà stabilita dal Consiglio.

XLV. E premendoci la conservazione, e buon ordine dei libri, e fogli pubblici della Città di Pistoja, ordiniamo che la nuova Comunità, e per essa il Magistrato comunitativo, restituito alla nostra Camera l' Archivio concernente i fogli e documenti attenenti alla medesima fin ora conservato dal soppresso Cancelliere del Pubblico sotto nome di Cancelliere Camerale, faccia di tutti gli altri fogli, libri, e documenti spettanti al Comune di Pistoja, alle soppresse opere di S. Jacopo, e della Sapienza, all' opera di S. Giovanni, e S. Zeno, ed a quella della Madonna dell' Umiltà un Archivio generale da conservarsi bene ordinato, e spurgato dai fogli inutili nel Palazzo del Pubblico rilasciando per altro all' Amministrazione di S. Giovanni, e S. Zeno, ed a quella dell' Umiltà quei libri, e filze che possono occorrere al

al servizio occorrente, e ordinario, di dette Amministrazioni.

E per la conservazione, e custodia di dett' Archivio Pubblico dovrá eleggersi dal Magistrato comunitativo, salva la Sovrana approvazione, un Archivista fisso con quella provisione che prima dell' elezione sarà stabilita dal Consiglio generale.

XLVI. La libreria pubblica spettante alla Pia Casa di Sapienza sarà parimente riguardata come una dependenza della Comunità di Pistoja, e perciò sarà sua cura di provvedere al trasporto, e collazione di essa nel vaso, che è stato a questo effetto nuovamente edificato nella fabbrica della Sapienza, ed alla conservazione, e riordinazione della medesima; volendo che stia aperta al pubblico in certi determinati giorni, e che continuino i lettori attuali di Legge, e di Filosofia a far per turno da' Bibliotecari a forma degli ordini.

XLVII. E siccome per la riforma del Magistrato Supremo fatta nell' anno 1739., è stato fatto un risparmio annuale di lire settemila dugento dieci, che si conosce con titolo di entrate della cessata Residenza, e considerando che a mente degli ordini deve questa rendita erogarsi in benefizio della Città, Contado, e Montagna di Pistoja, perciò con altro Motuproprio a parte abbiamo ordinato che le entrate annuali provenienti dalla cessata Residenza sieno distribuite fissamente ogni anno, al netto de' pesi, di cui sono gravate a favore della nuova Comunità di Pistoja, delle quattro Comunità delle Cortine, delle tre Comunità, delle Potesterie, e finalmente della Comu-

nità di S. Marcello con proporsione adeguata alle loro circostanze.

XLVIII. Anche il deposito, che annualmente facevasi dalla Camera di Pistoja al Monte di Pietà conosciuto sotto la denominazione d'Apodissa, abbiamo ordinato coll'istesso predetto Motuproprio che passi in benefizio della nuova Comunità di Pistoja, la quale senza tener conto a parte di questa partita dovrà assumere sopra di se la soddisfazione degli obblighi che vi sono ingiunti.

XLIX. Tutto il debito, o credito, che si troverà avere la Comunità di Pistoja e sue dependenze, ed attenenze con la Camera di Pistoja, o con il Monte pio di detta Città, o con altre Casse ed Uffizi, dovrà liquidarsi per l'epoca a tutto dicembre 1777., e poi soddisfarsi in quella maniera, che ci riserviamo di dichiarare dopo che ce ne sarà stato reso conto.

L. Apparterrà al Magistrato comunitativo la cura di soprintendere alle Gore conducenti l'acqua nella Città di Pistoja, invigilando che non tanto nell'interno, quanto nell'esterno sieno tenuti purgati, e in buon grado i canali di dette Gore da quelli interessati, che hanno fino ad ora concorso a simili lavori, e spese.

Parimente dovrà invigilare che non sieno durante la stagione estiva deviate le acque nè da dette Gore, nè dai fiumi che le somministrano, come pure che non seguano abusi per la parte di quei Privilegiati, che hanno dritto di prenderne soltanto qualche limitata porzione, ed anche in certi prescritti tempi, ad oggetto che le acque si mantenghino continuamente

te

te fluenti a benefizio, e comodo della Città; dichiarando che tuttte quelle costruzioni statuti, ed ordini, che sono stati fiano ad ora in osservanza per rapporto al buon Regolamento di dette Gore debbano anche in avvenire rimanere nel loro pieno vigore.

LI. Per assicurarsi che le deliberazioni della Comunità di Pistoja siano puntualmente eseguite, e che l' azienda comunitativa sia sempre assistita, e diretta a forma degl' ordini veglianti, vogliamo che ogni anno si elegga dal Consiglio generale uno dei Residenti nel Magistrato medesimo, perchè invigili all' esecuzione dei partiti tanto del Magistrato che del Consiglio generale, e tenga in dovere i Ministri, e serventi della Comunità medesima in quei giorni specialmente che non si aduna il Magistrato; con dichiarazione espressa che questo Deputato Residente non abbia altra facoltà che di invigilare all' osservanza, e adempimento delle cose suddette, e di rappresentare, e proporre l' orcorrente al Magistrato medesimo, quando si aduna, o al Consiglio generale nelle materie ad esso riservate.

LII. L' elezione dei due Deputati alla Revisione delle Imposte, di cui si parla all' Articolo LII. del Regolamento generale per le Comunità del Distretto, si dovrà fare mediante l' estrazione di quattro polizze della terza borsa destinata alla creazione del Magistrato, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio generale uno alla volta, come si prescrive nel detto Regolamente generale.

L' istesso metodo dovrà anche osservarsi per l' elezione del Camarlingo comunitativo.

LIII. Quanto all'elezione del Provveditore di ſtrade, ed all'incumbenze, ed obblighi del medeſimo, come pure riſpetto a qualunque altro oggetto non eſpreſſo di ſopra, dovrà oſſervarſi quanto s'ordina dal Regolamento generale per le Comunità del Diſtretto, il quale inſieme col preſente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il ſuo effetto, e vigore il dì primo di Gennajo 1778.

Dato in Firenze queſto dì primo Settembre 1777

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ



PAR-



LEGGI SANESI

PARTE TERZA.



COMPARTIMENTO

Della Comunità di Chiuci.

DEL DÌ 2. GIUGNO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.



SOMMARIO.

1. C*Ircondario della Comunità di Chiuci.*
2. *La Comunità è Rappresentata da una Magistratura.*
3. *La medesima è Composta d'un Gonfaloniere, e quattro Priori.*
4. *Alla detta Comunità, è preservato il dritto di eleggere il Gonfaloniere da certe Principali Famiglie.*

5. Il

5. *Il Magistrato Comunitativo ha la facoltà di ammettere all' onor del Gonfalonierato.*

6. *Quali Persone, e Luoghi devino essere imborsate.*

7. *Anche i Luoghi Pii devono essere inclusi nella borsa.*

8. *Tutti i Residenti nel Magistrato hanno il voto eguale.*

9. *Quali Persone, e Luoghi sono esclusi dalla detta Borsa.*

10. *Il Consiglio generale, è composto, oltre dei suddetti di otto Consiglieri.*

11. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio generale.*

12. *I nuovi Possessori devono essere imborsati.*

13. *Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e Consiglio.*

14. *Abolizione di alcuni Corpi e Magistrature.*

15. *Principio del nuovo Regolamento.*

16. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi novecento sessantotto, lire quattro, soldi uno, e denari sette.*

17. *Obbligo d' osservare il Regolamento.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Chiusi, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopracitato,

tato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Chiuci a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio sin quì conosciuto sotto la denominazione della Comunità di Chiuci.

II. La nuova Comunità di Chiuci dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma delli ordini veglianti fino al presente avesse goduto la Comunità di Chiuci nel corpo della sua Magistratura comunitativa con titolo di Gonfaloniere, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

III. La Magistratura dovrà esser composta di cinque soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e quattro Priori.

IV. Per l'elezione del Gonfaloniere, volendo Noi conservare alla Comunità di Chiuci la prerogativa che ha di eleggerlo dai soggetti di certe sue principali Famiglie, le quali sono al possesso di questo onore, dovrà formarsi una borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutte quelle persone, che sono attualmente capaci del Gonfalonierato; da questa borsa si estrarrà annualmente il

il Gonfaloniere, avvertendo per altro che nel caso di estrazione potranno unicamente esercitare l'Ufizio di Gonfaloniere quelli che saranno del numero dei possessori, e che avranno tutti i requisiti necessari per essere inclusi nella borsa dei Priori, della quale si parlerà in appresso, e perciò venendo estratto il nome di alcuno, che non abbia i detti requisiti dovrà rimborsarsi la polizza estratta, e si dovrà devenire all'estrazione di altra polizza con rinnovare la tratta tante volte quante bisognerà, finchè venga tratto il nome di una persona che abbia i requisiti suddetti, e possa perciò esercitare l Ufizo di Gonfaloniere.

V. E perchè si conservi sempre nella Comunità di Chiuci la suddetta prerogativa, rilasciamo al Magistrato del Gonfaloniere, e Priori la facoltà di ammettere all'onore del Gonfalonierato di mano in mano quelle Famiglie, che non ne avessero goduto, che facessero istanza di esservi ammesse, e che ne fossero credute meritevoli.

VI. Per l'elezione dei quattro Priori sarà formata altra borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Chiuci, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla tassa prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale; dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima, ed in que-

questa borsa dovranno includersi i nomi ancora di quelli che già saranno stati inclusi nella borsa del Gonfaloniere e che siano possessori di beni stabili come sopra, ed abbiano le qualità necessarie per essere imborsati nella borsa dei Priori.

VII. Dichiariamo che nella detta borsa dei Priori dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta e quella di S. Stefano, quando si trovi, che possiedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della tassa prediale.

VIII. Da questa borsa si estrarranno annualmente i quattro Priori, i quali unitamente col Gonfaloniere formeranno il Magistrato tutti con voto eguale dovendo il Gonfaloniere avere solamente la precedenza, al quale in caso di sua assenza succederanno i Priori secondo l' ordine della loro estrazione.

IX. Gli altri possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti al Campione della tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena restino esclusi dalla suddetta borsa dei Priori; ma non per questo tali possessori, benchè esclusi saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in futuro potessero venir

fat-

fatte nella nuova Comunità di Chiuci a forma degli ordini veglianti.

X. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sia composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di otto Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

XI. Per la creazione, ed estrazione de' soggetti che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel detto territorio della nuova Comunità di Chiuci descritti, o da descriversi alla tassa pradiale dell'Ufizio delle Strade di Siena; siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei classi di tassa prediale; ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti, come vien disposto all'Articolo 49. del Rogolamento generale, volendo che questa borsa generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venga estratto a risedervi.

XII. Nelle dette borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne da-à il caso imborsarsi i nomi di quelle persone che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute suo-

fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e de necessari requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XIII. Il Gonfaloniere, e Priori allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch'essi con lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere usare la Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che sia tollerato il minimo abuso.

XIV. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'amministrazione, e governo delli affari economici della nuova Comunità di Chiuci coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi sinora esistenti nella detta Comunità, ed insieme tutti gli statuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè

L'Antico Magistrato del Gonfaloniere, Priore originario, e Priore popolare.

L'Ufizio del Consiglio generale.

L'Impiego del Sindaco generale.

L'Impiego dei Camarlinghi di credenza.

I Sindaci delli Appelli.

I Sopratutori.

I Deputati sopra i requisiti.

I Viai.

I Ragionieri, e Sindacatori.

 L'Ufi-

L' Ufizio dei Grascieri, e qualunque altro Ufizio, o impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Chiuci il dì primo di Luglio millesettecento settantotto, perciò a tutto Giugno 1778. si avrà per finito l' Ufizio dei vecchi Gonfaloniere, e Priori, ed altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii laicali.

XVI. Dal suddetto dì primo di Luglio millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Chiuci alcuna sorte di imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di tassa di redenzione una somma annua che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo si fissa in scudi novecento sessantotto, lire quattro, soldi uno, e sette dena-

denari di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositería.

Tassa dei Conservatori.

Tassa di Biccherna.

Tassa dell' Opera del Duomo.

Tassa per i Forzati.

Tassa di Giusdicenti.

Tassa della Gabella della carne.

Tassa di Giuli.

Tassa prediale per le Strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità di Chiuci si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stanto Senese, che si pagava alle porte della Città di Siena.

E si intenda compreso ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò che dalla detta Comunità si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec. che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella suddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto delli emolumenti che i respettivi Ufiziali dei Vicariati

Regi della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia di Estimo non Cittadini nell'esazione, che erano incaricati di fare della medesima nella Comunità di Chiuci, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Chiuci deve contribuire alla provvisione del suo Cancellier comunitativo.

XVII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra, dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Chiuci il dì primo di Luglio millesettecento settantotto.

Dato in Firenze li due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

COM-

COMPARTIMENTO.

Della Comunità di Sarteano.

DEL DÌ 2. GIUGNO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.



SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Sarteano.*
2. *Riunione di tutti i Patrimoni, e Amministrazioni, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*
3. *La suddetta Comunità, è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*
4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*
5. *Alle famiglie Principali di Sarteano, è preservato il dritto del Gonfalonierato.*
6. *Al Magistrato Comunitativo è accordata la facoltà d'ammettere all'onore del Gonfalonierato.*
7. *Regole da tenersi per la creazione della borsa degl'altri Priori.*
8. *Persone, e Luoghi, che devono essere incluse nella detta Borsa.*

9. Da questa borsa si estrarranno annualmente otto Priori.

10. Persone, e Luoghi, che devono essere escluse dalla detta Borsa.

11. Il Consiglio Generale, è composto oltre dei suddetti di otto Consiglieri.

12. Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.

13. Quali Persone di tempo, in tempo davranno includersi nelle dette Borse.

14. Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio,

15. Abolizione d' alcuni Corpi, e Magistrature.

16. Principio del presente Regolamento.

17. La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi duemila dugento ottantatre, soldi otto, e denari dieci.

18. Obbligo d' osservare il Regolamento.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Sarteano, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Sarteano a tutti

tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese nel territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA' { 1. Sarteano.
2. Cetona.
3. Castiglioncello del Trinoro.
4. Chianciano.

COMUNELLI { 1. Chiarantana.
2. Abbadia Spineta.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti ed Amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende e Patrimoni facciamo un sol Corpo economico, ed una sola società e ragione, dimanierachè tutti gli assegnamenti che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intiera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette aziende, e che debbano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indi-

indistintamente, ed anno per anno soffrire dai possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Sarteano circoscritta come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Sarteano dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli suddetti nel corpo delle loro Magistrature Comunitative con titolo di Capo-Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere e sei Priori.

V. Per l'elezione del Gonfaloniere, che nella Comunità di Sarteano terrà il luogo che per l'avanti, e fino ad ora vi ha tenuto il Capo Priore, volendo Noi conservare alla detta Comunità di Sarteano la prerogativa che ha di eleggerlo dai soggetti di certe sue principali Famiglie, le quali sono al possesso di quest'onore, dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare in tante cedole, o polizze distinte i nomi di quelle persone, che sono attualmente capaci dell'Ufizio di Capo Priore. Da questa borsa si estrarrà annualmente il Gonfaloniere, avvertendo per altro che nel caso di estrazione potranno unicamente esercitare l'Ufizio di Gonfaloniere quelli, che saranno del

del numero dei possessori, e che avranno tutti i requisiti necessari per essere inclusi nella borsa dei Priori, della quale si parlerà in appresso; E perciò venendo estratto il nome di alcuno, che non abbia i detti requisiti, dovrà rimborsarsi la polizza estratta, e si dovrà venire all'estrazione di altra polizza con rinnovare la tratta tante volte, quante bisognerà, finchè venga tratto il nome di una persona che abbia i requisiti suddetti, e possa perciò esercitare l'Ufizio di Gonfaloniere.

VI. E perchè si continovi sempre nella Comunità di Sarteano la suddetta prerogativa rilasciamo al Magistrato del Gonfaloniere e Priori la facoltà di ammettere all'onore del Gonfalonierato di mano in mano quelle Famiglie che non ne avessero goduto, che facessero istanza di esservi ammesse, e che ne fossero credute meritevoli.

VII. Per l'elezione degli otto Priori sarà formata altra borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, e polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili nel circondario della nuova Comunità di Sarteano, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla tassa prediale dell'Ufizio delle strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima. Ed in questa borsa dovranno includersi i nomi ancora di quelli che già saranno stati inclusi nella borsa del Gonfaloniere, e che siano possessori di beni stabili come sopra, ed

ed abbiano le qualità necessarie per essere imborsati nella borsa dei Priori.

VIII. Dichiariamo che nella detta Borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri Possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri Possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa Prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano quando si trovi, che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa Prediale.

IX. Da questa Borsa si estrarranno annualmente gli otto Priori, i quali unitamente col Gonfaloniere formeranno il Magistrato tutti con voto eguale, dovendo il Gonfaloniere aver solamente la precedenza, al quale in caso di sua assenza succederanno i Priori, secondo l'ordine della loro estrazione.

X. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta Borsa dei Priori; Ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte Comunitative che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Sarteano circoscritta come sopra.

XI. Il Consiglio generale della predetta nuova Comu-

Comunità farà composto dei Residenti nel Magistrato, e insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

XII. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel Territorio della nuova Comunità di Sarteano, descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei Beni, i quali non dovranno essere descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno esser per altro descritti nel libro a parte detto degli *Sciolti* come vien disposto dall' Art. 49. del Regolamento generale; volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa render il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XIII. Nelle dette Borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l' avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessari requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XIV.

XIV. Il Gonfaloniere, e Priori allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti il Confaloniere con abito in forma di Lucco, o Zimarra di color violetto con Becca cremisi, e gli altri Priori con Zimarra nera; Gli altri componenti poi il Consiglio generale dovranno risedere anch' essi in Lucco nero, e non altrimenti, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XV. Mediante l' istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l' amministrazione, e governo delli affari economici della nuova Comunità di Sarteano coerentemente al Regolamento generale sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti Corpi, e Magistrature, ed Ufizi fino ad ora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l' incumbenze dei loro Residenti, cioè

PER SARTEANO.

L' antico Magistrato dei Priori.

L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L' Ufizio dei Consiglieri di Credenza, o siano del piccolo Consiglio,

L' Ufizio del Consiglio generale.

L' Ufizio dei Pacieri.

L' Ufizio dei Deputati sopra l' onestà.

L' Ufizio dei Deputati sopra i Mosti, e Vetture.

L' Ufi-

L' Ufizio dei Viai di tutte le Strade.

L' Ufizio dei Deputati sopra le Vedove, e Pupilli.

PER CETONA.

L'antico Magistrato de' Priori.

L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

Gli Ufiziali dei Pupilli.

L' Ufizio del Procuratore dei Poveri.

I Sindacatori del Giusdicente, e Camarlingo Comunitativo.

L' Ufizio dei Deputati sopra i Fossi, Fonte, Ponte, e Macerine.

L' Ufizio del Provvisioniere del Predicatore.

L' Ufizio del Consiglio Generale.

PER CASTIGLIONCELLO DEL TRINORO

L'antico Magistrato dei Priori.

L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

Gli Ufiziali delle Vedove, e Pupilli.

L' Ufizio degli Sgravatori o sieno Giudici di seconda istanza.

L' Ufizio dei Viai.

L' Ufizio dei Grascieri.

L' Ufizio dei Fontai.

L' Ufizio dei Pacieri.

L' Ufizio del Consiglio generale.

I Giudici delle Vedove, e Pupilli.

I Giudici degli Appelli, e delli Sgravi.

L' Ufizio dei Provvisionieri per il Predicatore, e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti al corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Prio-

ri tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura che ne vengono specialmente incaricati.

XVI. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Sarteano il dì primo di Luglio mille settecento settantotto, perciò a tutto Giugno mille settecento settantotto si avrà per finito l'Ufizio dei vecchi Priori, ed altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XVII. Dal dì primo di Luglio millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla nuova predetta Comunità di Sarteano alcuna sorte d'Imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di Redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi duemila dugento ottanta tre, soldi otto, e denari dieci di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli:

Tassa di Depositeria.

Tassa

Taſſa de' Conſervatori.
Taſſa di Biccherna.
Taſſa dell' Opera del Duomo.
Taſſa per i Forzati.
Taſſa di Giuſdicenti.
Taſſa della Gabella della Carne.
Taſſa di Stallaggi.
Taſſa di Giuli.
Taſſa Prediale per le Strade Regie.

E ſi abbia ancora provviſionalmente, e ſino a tanto che non ſarà fatto il nuovo Eſtimario Comunitativo per compreſo nella ſuddetta ſomma di Taſſa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli predetti ſi pagava per i ſeguenti titoli di Taſſe Regie.

Eſtimo Cittadini.
Eſtimo non Cittadini.
Moſti Religioſi.
Gabella del Grano e del Vino raccolto nello Stato Seneſe, che ſi pagava alle Porte della Città di Siena.

E s' intenda compreſo ancora nella ſuddetta ſomma di Taſſa di Redenzione tutto ciò, che dalle dette Comunità, e Comunelli ſi pagava ai Miniſtri dei Conſervatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Reviſioni ec., che dovranno farſi ex officio, e ſenza alcun pagamento, eſſendo ſtato tutto conſiderato nella ſopraddetta ſomma, nella quale è ſtato conſiderato ancora il prodotto degli Emolumenti, che i reſpettivi Ufiziali dei Vicariati Regi della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Taſſa Regia d' Eſtimo non Cittadini nell' eſa-

zione

zione; che erano incaricati di fare della medesima nelle Comunità e luoghi predetti, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa Regia è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Sarteano deve contribuire alla provvisione del suo Cancelliere Comunitativo.

XVIII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Sarteano circoscritta, e determinata come sopra il dì primo di Luglio millesettecento settantotto.

Dato in Firenze li due Giugno mille settecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAI.



COM-

COMPARTIMENTO

Della Comunità di S. Cascian de Bagni.

DEL DÌ 2. GIUGNO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di S. Cascian de Bagni.*

2. *Riunione dei Patrimoni Comunitativi in un solo.*

3. *La predetta Comunità dovrà essere rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La Magistratura è Composta di sette soggetti.*

5. *Regole da tenersi per la formazione della borsa del Magistrato.*

6. *Persone, e Luoghi che devono essere inclusi nella detta borsa.*

7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza ma con voto eguale.*

8. *Persone, e Luoghi, che devono escludersi dalla detta Borsa.*

9. *Il Consiglio generale, è composto, dei residenti del Magistrato, e di dieci Consiglieri.*

10. *Regole da tenersi per la Formazione della Borsa del Consiglio Generale.*

11. *I nuovi Possessori devono essere imborsati.*

12. *Vestiario da usarsi ai Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione delle Magistrature, ed Uffizi.*

14. *Abolizione del Monte Pio sotto il titolo di S. Giuseppe.*

15. *Principio del nuovo Regolamento.*

16. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi ottocento ottantanove, soldi tre, e denari dieci.*

17. *Obbligo d'osservare il Regolamento generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di S. Casciano dei Bagni, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di S. Cascian dei Bagni a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

1. S. Ca-

Comunita' { 1. S. Casciano dei Bagni.
2. Celle.
3. Figghine.

Comunelli { 1. Camporsevoli.
2. Piaste.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli suddetti sono state riguardate, e trattate come tanti patrimoni ed amministrazioni separate tra loro, così di nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimoni facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e patrimoni, debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione delli obblighi, pesi, e bisogni suddetti si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai Possessori di beni stabili compresi nel territorio della nuova Comunità di S. Cascian dei Bagni circoscritta come sopra.

III. La nuova predetta Comunità dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendia-

diamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma delli ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli suddetti nel corpo delle loro Magistrature comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e sei Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli che possiedono beni stabili situati nel circondario della nuova Comunità di S. Cascian dei Bagni che sono, e che potranno, e dovranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale; dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufi-

Ufizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta e quella di S. Stefano, quando si trovi, che possiedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della tassa prediale.

VII. Da questa borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo che sarà tratto avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l' ordine dell' estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena restino esclusi dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali possessori, benchè esclusi saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di S. Cascian dei Bagni circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dieci Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione de' soggetti che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabi-

li situati nel territorio della Comunità di S. Casciàn dei Bagni descritti, o da descriversi alla tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena; siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei classi di tassa prediale; ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti, come vien disposto dall' Articolo 49. del Rogolamento generale, volendo che questa borsa generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venga estratto a risedervi.

XI. Nelle dette borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e de necessari requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch' essi con lucco nero, e non altrimenti, lasciando per distintivo al solo Gonfaloniere di poter portare la solita Becca, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere che sia tollerato il minimo abuso.

XIII.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'amministrazione, e governo delli affari economici della Comunità di S. Cascian dei Bagni coerentemente al Regolamento generale, soppprimiamo ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi finora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli statuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè.

PER S. CASCIAN DE' BAGNI.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Consiglio generale.
I due Grascieri.
Il pubblico Camarlingo.
I quattro Santesi.
I due Giudici dei Pupilli.
I due Giudici degli Appelli delle Sentenze del Potestà.

PER LA COMUNITA' DI CELLE.

I quattro Priori.
L'Ufizio del Consiglio generale.
I tre Grascieri.
L'Ufizio del Camarlingo.

PER LA COMUNITA' DI FIGGHINE.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Consiglio generale.
L'Ufizio dei tre Massaj.
L'Ufizio del Camarlingo.

PER I COMUNELLI DI CAMPORSEVOLI, E DELLE PIASTE.

L'antico Magistrato dei quattro Priori.

L'Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, ed Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Aboliamo nella Comunità di S. Cascian dei Bagni il Monte Pio sotto il titolo di S. Giuseppe, quale impresta annualmente il grano coerentemente al disposto su tal particolare nel Regolamento generale.

XV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di S. Cascian dei Bagni il dì primo Luglio millesettecento settantotto, perciò a tutto Giugno 1778. si avrà per finito l'Ufizio dei vecchi Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all'Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii laicali.

XVI. Dal suddetto dì primo di Luglio 1778, in

in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di S. Cascian dei Bagni alcuna sorte di imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di tassa di redenzione una somma annua che provvisionalmente, e sino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo si fissa in scudi ottocento ottantanove, soldi tre, e denari dieci di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell' Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della carne.
Tassa di Stallaggi.
Tassa di Giuli.
Tassa prediale per le Strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e sino a tanto che non sarà fatto il nuo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli riuniti a formare la nuova Comunità di S. Cascian dei Bagni si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.
Estimo non Cittadini.
Mosti Religiosi.
Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello

Sta-

Stato Senese, che si pagava alle porte della Città di Siena.

E si intenda compreso ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò che dalle Comunità, e Comunelli predetti si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell'Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec. che doveranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella suddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto delli emolumenti che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regi della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia di Estimo non Cittadini nell'esazione, che erano incaricati di fare della medesima dalle dette Comunità, e Comunelli, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di S. Cascian dei Bagni deve contribuire alla provvisione del suo Cancellier comunitativo.

XVII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra, dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di S. Cascian dei Bagni circoscritta, e determinata come sopra il dì primo di Luglio millesettecento settantotto.

Dato in Firenze li due Giugno 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

COMPARTIMENTO.

Della Comunità di Rapolano.

DEL DÌ 1. GIUGNO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.



SOMMARIO.

1. *CIrcondario della Comunità di Rapolano.*
2. *Riunione di tutti i Patrimonj, e Amministrazioni, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*
3. *La suddetta Comunità, è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*
4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*
5. *Regole da tenersi nell'estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*
6. *Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta Borsa.*
7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.*
8. *Persone, e Luoghi, che devono escludersi dalla detta Borsa.*

9. *Il*

9. Il Consiglio Generale, è composto oltre dei suddetti di otto Consiglieri.

10. Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.

11. Quali Persone di tempo, in tempo dovranno includersi nelle dette Borse.

12. Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio,

13. Abolizione d' alcuni Corpi, e Magistrature.

14. Principio del presente Regolamento.

15. La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi novecento cinquanta quattro, lire quattro, soldi uno, e denari undici.

16. Obbligo d' osservare il Regolamento generale.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto, ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Rapolano, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Rapolano a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese nel territorio fin quì conosciuto sotto la

de

denominazione delle ſeguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'	1. Rapolano. 2. Serre. 3. Armajolo. 4. Poggio S. Cecilia.
COMUNELLI	1. S. Gimignanello. 2. Modanella. 3. Lati Caſtelli. 4. Campiglia d' Ombrone. 5. Caſtiglion Buratti.

II. E ſiccome ſino al preſente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti ſono ſtate riguardate, e trattate come tanti Patrimoni diſtinti ed Amminiſtrazioni ſeparate tra loro, così di Noſtro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle ſuddette Aziende e Patrimoni facciamo un ſol Corpo economico, ed una ſola ſocietà e ragione, di manierachè tutti gli aſſegnamenti che hanno attualmente, o che in avvenire acquiſtaſſero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarſi unitamente nell' intiera ſoddisfazione di tutti gli obblighi, peſi, e biſogni, che reſpettivamente ſi ſono ſoddisfatti ſino al preſente dalle ſuddette aziende, e che debbano in avvenire conſiderarſi, ed averſi per comuni, e ſcambievoli; ed in conſeguenza ogni mancanza di aſſegnamento che poteſſe darſi per ſupplire alla piena ſoddisfazione degli obblighi, peſi, e biſogni ſuddetti, ſi dovrà indiſtintamente, ed anno per anno ſoffrire dai poſ-

possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Rapolano circoscritta come sopra.

III. La nuova predetta Comunità dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli suddetti nel corpo delle loro Magistrature Comunitative con titolo di Capo-Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di cinque soggetti, cioè di un Gonfaloniere e quattro Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare in tante cedole, e polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Rapolano, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta Borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri Possessori an-

anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri Possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa Prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano quando si trovi, che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa Prediale.

VII. Da questa Borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l' ordine dell' estrazione gli altri Priori, in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, restino esclusi dalla suddetta Borsa del Gonfaloniere, e Priori; Ma non per questo tali Possessori, benchè esclusi, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte Comunitative che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Rapolano circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della predetta nuova Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, e insieme di otto Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel Territorio della nuova Comunità di Rapolano, descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei Beni, i quali non dovranno essere descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno esser per altro descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come vien disposto dall' Art. 49. del Regolamento generale; volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa render il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette Borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l' avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessari requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti il Confaloniere con abito in forma di Lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio

glio generale dovranno risedere anch' essi con lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l' istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l' amministrazione, e governo delli affari economici della nuova Comunità di Rapolano coerentemente al Regolamento generale sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi fino ad ora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l' incumbenze dei loro Residenti, cioè

PER RAPOLANO.

L' antico Magistrato del Capo Priore, e Priori
L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L' Ufizio del Consiglio generale.
L' Ufizio dei trenta Consiglieri.
L' Ufizio dei Bollatori delle Carni.
L' Ufizio dei tre Revisori.

PER LE SERRE.

L' antico Magistrato dei quattro Priori.
L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L' Ufizio dei ventidue Consiglieri.
L' Ufizio del Consiglio generale.

PER ARMAJOLO.

L'antico Magistrato dei tre Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale.

PER LA COMUNITA' DEL POGGIO S. CECILIA.

L'antico Magistrato dei tre Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova Comunità di Rapolano il dì primo di Gennajo mille settecento settantotto, perciò a tutto Dicembre mille settecento settantasette si avrà per finito l'Ufizio dei vecchi Priori, ed altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV.

XV. Dal dì primo di Gennajo millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla nuova predetta Comunità di Rapolano alcuna sorte d'Imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di Redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi novecento cinquanta quattro, lire quattro, soldi uno, e denari undici di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli:

Tassa di Depositeria.
Tassa de'Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell'Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Paglia.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Stallaggi.
Tassa di Giuli.
Tassa Prediale per le Strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli predetti si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.
Estimo non Cittadini. Mosti Religiosi.
Gabella del Grano e del Vino raccolto nello

Stato Senese, che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s'intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalle dette Comunità, e Comunelli si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopraddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto degli Emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regi della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia d'Estimo non Cittadini nell'esazione, che erano incaricati di fare della medesima nelle Comunità e Comunelli predetti, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Rapolano deve contribuire alla provvisione del suo Cancelliere Comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Rapolano circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennajo 1778.

Dato in Firenze li due Giugno 1777.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.

COMPARTIMENTO.

Della Comunità di Asciano.

DEL DÌ 2. GIUGNO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Asciano.*
2. *Riunione di tutti i Patrimoni, e Amministrazioni dovendo il tutto andare a benefizio comune.*
3. *La suddetta Comunità è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*
4. *La suddetta Magistratura è Composta di cinque soggetti.*
5. *Regole da tenersi nell'estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*
6. *Persone, e Luoghi che devono essere inclusi nella detta borsa.*
7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza ma con voto eguale.*
8. *Persone, e Luoghi, che devono escludersi dalla detta Borsa.*
9. *Il Consiglio generale, è composto, oltre dei suddetti, di dodici Consiglieri.*

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio generale.*

11. *Quali persone di tempo, in tempo dovranno includersi nella detta borsa.*

12. *Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

13. *Abolizione d' alcuni Corpi, e Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi duemila uno, lire una, soldi uno, e denari tre.*

16. *Obbligo d' osservare il Regolamento generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Asciano, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Asciano a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

1. Ascia-

COMUNITA'
1. Asciano.
2. Chiusure.
3. Monte S. Marie.

COMUNELLI
1. Calceno. (Chigi.
2. Capo Modine, o Medano
3. Cortine.
4. Casale.
5. Castelnuovo Bersi.
6. Funino.
7. Grania.
8. Leonina.
9. Mucigliani.
10. Medane Spennazzi.
11. Melanino.
12. Monselvoli.
13. Monte Baroni.
14. Monte Cerconi.
15. Monte Franchi.
16. Montalceto.
17. Montauto Giuseppi.
18. Monte Calvoli.
19. Rencine.
20. Rufeno, o Abbadia a Rufeno.
21. S. Gio. a Vescona.
22. S. Martino in Grania.
23. Torre a Castello,
24. Vescona.
25. Villa Nuova.
26. Ripa sotto Modine.
27. Locano.

II. E siccome sino al presente le Aziende del-

le Comunità, e Comunelli suddetti sono state riguardate, e trattate come tanti patrimoni ed amministrazioni separate tra loro, così di nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende, e Patrimoni facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e patrimoni, debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni che respettivamente si sono soddisfatti sino al presente dalle suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione delli obblighi, pesi, e bisogni suddetti si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai Possessori di beni stabili compresi nella nuova Comunità di Asciano circoscritta come sopra.

III. La nuova Comunità di Asciano dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma delli ordini veglianti sino al presente avesse goduto le Comunità, e Comunelli suddetti nel corpo delle loro Magistrature comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La

IV. La Magistratura dovrà esser composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e sei Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Asciano, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale; dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta e quella di S. Stefano, quando si trovi, che possiedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della tassa prediale.

VII. Da questa borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo che sarà tratto avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succe-

cederanno secondo l' ordine dell' estrazione gli altri Priori in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti ordini descritti nel Campione della tassa prediale dell'Ufizio delle strade di Siena restino esclusi dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per questo tali possessori, benchè esclusi saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Asciano circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della nuova predetta Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione de' soggetti che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel detto territorio della nuova Comunità di Asciano descritti, o da descriversi alla tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena; siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei classi di tassa prediale; ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti, come vien disposto dall'Articolo 49. del Rogolamento generale, volendo che questa borsa ge-

generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venga estratto a risedervi.

XI. Nelle dette borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento particolare per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e de necessari requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch'essi con lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'amministrazione, e governo delli affari economici della predetta nuova Comunità di Asciano coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli statuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè

PER

PER ASCIANO.

L'antico Magistrato dei tre Priori.
L'Ufizio del Consiglio generale.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
I tre Sindacatori del detto Camarlingo Comunitativo.

PER CHIUSURE.

L'antico Magistrato dei tre Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
I due Viai.
L'Ufizio del Consiglio generale.

PER MONTE S. MARIE.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, ed Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Asciano il dì primo di Gennajo millesettecento settantotto, perciò a tutto Dicembre millesettecento settantasette si avrà per finito l'Ufizio dei vecchi Prio-

Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii laicali.

XV. Dal suddetto dì primo di Gennajo millesettecento settantasette in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Asciano alcuna sorte di imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell' Ufizio dei Conservatori a titolo di tassa di redenzione una somma annua che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo si fissa in scudi due mila uno, lire una, soldi uno, e denari tre, di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell' Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Paglia.
Tassa di Giusdicenti.
Tassa della Gabella della carne.
Tassa di Stallaggi.
Tassa di Giuli.
Tassa prediale per le Strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuo Estimario comuni-

nitativo per compreso nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli riuniti come sopra si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle porte della Città di Siena.

E si intenda compreso ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò che dalle Comunità, e Comunelli predetti si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec. che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella suddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto delli emolumenti che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regi della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia di Estimo non Cittadini nell' esazione, che erano incaricati di fare della medesima dalle dette Comunità, e Comunelli, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Asciano deve contribuire alla provvisione del suo Cancellier comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra, dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il

il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Asciano circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennajo millesettecento settantotto.

Dato in Firenze il dì due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.



COMPARTIMENTO.

Della Comunità di Castelnuovo Berardenga.

DEL DÌ 2. GIUGNO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.



SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Castelnuovo Berardenga.*
2. *Riunione di tutti i Patrimoni, e Amministrazioni, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*

3. La

3. *La suddetta Comunità, è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*

4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*

5. *Regole da tenersi nell' estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*

6. *Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta Borsa.*

7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.*

8. *Persone, e Luoghi, che devono escludersi dalla detta Borsa.*

9. *Il Consiglio Generale, è composto oltre dei suddetti di dodici Consiglieri.*

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.*

11. *Quali Persone di tempo, in tempo dovranno includersi nella detta Borsa.*

12. *Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio,*

13. *Abolizione d' alcuni Corpi, e Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi duemila settanta quattro, lire sei, soldi sette, e denari dieci.*

16. *Obbligo d' osservare il Regolamento generale.*

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro aziende, e volendo dare quel-

quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Castelnuovo Berardenga, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Castelnuovo Berardenga a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese nel territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'
1. Castelnuovo Berardenga.
2. San Gusmè.

COMUNELLI
1. Abbadia a Munistero.
2. Barca e Gazzaja.
3. Corina.
4. Chieci.
5. Coscona o Coschine.
6. Cerreto e Vitignano.
7. Castello in Villa.
8. Catignano.
9. Costrigona.
10. Larniano.
11. Montalto.
12. Montechiaro, e Ferrajolo.
13 Misciano.
14. Monistero d' Ombrone.
15. Dosana o Mont' aperto.
16. Pieve a Pascina.

 17. Pe-

COMUNELLI

17. Petrojo a Querce grossa.
18. Pontignano, o Pontignallo.
19. Presciano.
20. Pancole d' Arbia.
21. Pieve al Bozzone.
22. Quietole e Moceni.
23. Querce Grossa.
24. Ripa a Querce grossa.
25. Ripa alta.
26. S. Giovanni a Cerreto.
27. Selvoli, e Pieve asciata.
28. Sesta, o Villa a Sesta.
29. Rosennano.
30. Vagliagli.
31. Vico d' Arbia.
32. S. Felice in Linci.
33. S. Lorenzo a Bossi.
34. S. Ansano a Dosana.
35. S. Pietro a Caspreno.
36. Arceno.
37. Taverne d' Arbia.
38. S. Pietro in Barca.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti ed Amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende e Patrimoni facciamo un sol Corpo economico, ed una sola società e ragione, di manierachè tutti gli assegnamenti che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debba-

bano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intiera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette aziende, e che debbano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Castelnuovo Berardenga circoscritta come sopra.

III. La nuova predetta Comunità dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli suddetti nel corpo delle loro Magistrature Comunitative con titolo di Capo-Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di sette soggetti, cioè di un Gonfaloniere e sei Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare in tante cedole, e polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della Comunità di Castelnuovo Berarden-

ga, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e sino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta Borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri Possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri Possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa Prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano quando si trovi, che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa Prediale.

VII. Da questa Borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori, in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, restino esclusi precentemente dalla suddetta Borsa del Gonfaloniere, Priori; Ma non per questo tali Possessori, saran-

ranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte Comunitative che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Castelnuovo Berardenga.

IX. Il Consiglio generale della predetta nuova Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, e insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel Territorio della Comunità di Castelnuovo Berardenga, descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei Beni, i quali non dovranno essere descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno esser per altro descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come vien disposto dall' Art. 49. del Regolamento generale; volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa render il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette Borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone che ac-

quisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessari requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di Lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch'essi con lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'amministrazione, e governo delli affari economici della Comunità di Castelnuovo Berardenga coerentemente al Regolamento generale sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi fino ad ora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l'incumbenze dei loro Residenti, cioè

PER CASTELNUOVO BERARDENGA.

L'antico Magistrato dei Priori.
L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.
L'Ufizio del Consiglio generale.

PER

PER SAN GUSME'.

L'antico Magistrato dei Priori.

L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L'Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità di Castelnuovo Berardenga il dì primo Gennajo mille settecento settantotto, perciò a tutto Dicembre mille settecento settantasette si avrà per finito l'Ufizio dei vecchi Priori, ed altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal dì primo di Gennajo millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla Comunità di Castelnuovo Berardenga alcuna sorte d'Imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di

Taſſa di Redenzione una ſomma annua, che provviſionalmente, e ſino a tanto che non ſarà fatto il nuovo Eſtimario Comunitativo ſi ſiſſa in ſcudi duemila ſeſſanta quattro, lire ſei, ſoldi ſette, e denari dieci di lire ſette ogni ſcudo, ed in queſta ſomma ſi comprendano, e ſi abbiano per compreſi i ſeguenti titoli:

Taſſa di Depoſiteria.

Taſſa de' Conſervatori.

Taſſa di Biccherna.

Taſſa dell' Opera del Duomo.

Taſſa per i Forzati.

Taſſa di Paglia tanto quella che pagava in contanti, quanto quella che ſi contribuiva in natura.

Taſſa di Giuſdicenti.

Taſſa della Gabella della Carne.

Taſſa di Stallaggi.

Taſſa di Giuli.

Taſſa Prediale per le Strade Regie.

E ſi abbia ancora provviſionalmente, e ſino a tanto che non ſarà fatto il nuovo Eſtimario Comunitativo per compreſo nella ſuddetta ſomma di Taſſa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli predetti ſi pagava per i ſeguenti titoli di Taſſe Regie.

Eſtimo Cittadini.

Mosti Religioſi.

Gabella del Grano e del Vino raccolto nello Stato Seneſe, che ſi pagava alle Porte della Città di Siena.

E s' intenda compreſo ancora nella ſuddetta ſomma di Taſſa di Redenzione tutto ciò, che dal-

dalle dette Comunità, e Comunelli si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopraddetta somma, nella quale è stata considerata e compresa ancora la rata che la nuova Comunità di Castelnuovo Berardenga deve contribuire alla Provvisione del suo Cancelliere Comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Castelnuovo Berardenga circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennajo 1778.

Dato in Firenze li due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.



COM-

COMPARTIMENTO.

Della Comunità di Chiusdino.

DEL DÌ 2. GIUGNO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Chiusdino.*
2. *Riunione dei Patrimoni comunitativi in un solo.*
3. *La predetta Comunità dovrà esser rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*
4. *La Magistratura è Composta di cinque soggetti.*
5. *Regole da tenersi per la formazione della borsa del Magistrato.*
6. *Persone, e Luoghi che devono essere inclusi nella detta borsa.*
7. *Il Gonfaloniere dovrà avere il voto eguale agl' altri.*
8. *Quali Persone, e Luoghi, devono essere esclusi dalla detta Borsa.*
9. *Il Consiglio generale, è composto, oltre dei suddetti, di dieci Consiglieri.*
10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione*

zione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio generale.

11. *Quali persone di tempo, in tempo dovranno includersi nella detta borsa.*

12. *I nuovi possessori devono essere imborsati.*

13. *Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio.*

14. *Abolizione d' alcuni Corpi, e Magistrature.*

15. *Principio del presente Regolamento.*

16. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi mille trecento ventisei, lire sei, soldi uno.*

17. *Obbligo d' osservare il Regolamento generale.*

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Chiusdino, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Chiusdino a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

1. Chiu-

COMUNITA' { 1. Chiusdino.
2. Gerfalco.
3. Travale.
4. Montalcinello.

COMUNELLI { 1. Palazzo a Fichi.
2. Frosini.
3. Pentolina.
4. Montarrenti.
5. Castiglion lungo farma.
6. Muciano.
7. Luriano, e folgori.
8. Tamignano.

II. E siccome sino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli suddetti sono state riguardate, e trattate come tanti patrimoni ed amministrazioni separate tra loro, così di nostro Motuproprio, e con piena cognizione di *negozio* delle suddette Aziende, e Patrimoni facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e patrimoni, debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni che respettivamente si sono soddisfatti sino al presente dalle suddette Aziende, e che debbono in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento, che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione delli obblighi, pesi, e bisogni suddetti si dovrà indistintamente, ed

ed anno per anno soffrire dai Possessori di beni stabili compresi nel territorio nella nuova Comunità di Chiusdino circoscritta come sopra.

III. La nuova predetta Comunità dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti sino al presente avessero goduto le Comunità, e Comunelli suddetti nel corpo delle loro Magistrature comunitative con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di cinque soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e quattro Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti quelli che possiedono beni stabili situati nel circondario della predetta nuova Comunità di Chiusdino, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale; dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri pos-

ſeſſori anche i Luoghi Pii, e Corpi laicali, le Comunità, e gli altri poſſidenti beni ſtabili, il Fiſco, le Commende, e preciſamente tutti i beni ſtabili delle Chieſe, Monaſteri, Conventi, beni ſtabili poſſeduti dagli Eccleſiaſtici, che ſono, o potranno eſſer deſcritti alla taſſa prediale dell' Ufizio delle ſtrade di Siena, compreſi anche lo Scrittojo delle Poſſeſſioni, la Religione di Malta e quella di S. Stefano, quando ſi trovi, che poſſiedano beni ſtabili deſcritti, o che ſiano da deſcriverſi in alcuna delle claſſi della taſſa prediale.

VII. Da queſta borſa ſi eſtrarranno annualmente i cinque componenti il Magiſtrato, ed il primo che ſarà tratto avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale ſuccederanno ſecondo l'ordine dell' eſtrazione gli altri Priori in caſo di ſua aſſenza.

VIII. Gli altri poſſeſſori poi, che non ſono, o non debbono eſſere a forma dei preſenti ordini deſcritti nel Campione della taſſa prediale dell'Ufizio delle ſtrade di Siena reſtino eſcluſi preſentemente dalla ſuddetta borſa del Gonfaloniere, e Priori; ma non per queſto tali poſſeſſori, benchè eſcluſi ſaranno eſenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle impoſte comunitative, che in futuro poteſſero venir fatte nella nuova Comunità di Chiuſdino circoſcritta come ſopra.

IX. Il Conſiglio generale della nuova predetta Comunità ſarà compoſto dei Reſidenti nel Magiſtrato, ed inſieme di dieci Conſiglieri gli uni, e gli altri in ſufficente numero adunati, volendo che dall'unione dei ſuddetti corpi venga formata una

ſola

sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione de' soggetti che dovranno risedere nel Consiglio generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel detto territorio della nuova Comunità di Chiusdino descritti, o da descriversi alla tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena; siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei classi di tassa prediale; ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti, come vien disposto dall'Articolo 49. del Rogolamento generale, volendo che questa borsa generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venga estratto a risedervi.

XI. *Alla* formazione delle borse suddette dovranno intervernire quelle persone solamente, che col Regolamento generale, è stato ordinato che debbano intervenirvi, volendo che resti onninamente abolito l'uso dell' intervento, e assistenza alla formazione delle dette Borse di altre persone, che quelle prescritte dal suddetto Regolamento generale.

XII. Nelle dette borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento parti-

ti-

ticolare per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l'avanti atteso il difetto delle volute qualità, e de necessari requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XIII. Il Gonfaloniere, e Priori allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale istituito col presente Regolamento dovranno risedere anch'essi con lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che sia tollerato il minimo abuso.

XII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l'amministrazione, e governo delli affari economici della detta nuova Comunità di Chiusdino coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nelle dette Comunità, e Comunelli, ed insieme tutti gli statuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè

PER CHIUSDINO.

L'antico Magistrato dei tre Priori.

L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L'Ufizio dell'Assistente alla pubblica Cisterna.

L'Ufizio dei due Sindacatori destinati al Sindacato del Potestà.

L'Ufizio dei due Sindacatori destinati al Sindacato del Camarlingo.

L'Ufi-

L' Ufizio del Cancelliere de Mandato per il Sindacato del Potestà.

L' Ufizio del Sindaco de' Malefizi.

L' Ufizio dei due Grascieri.

L' Ufizio del Consiglio generale.

PER GERFALCO.

L' antico Magistrato dei Priori.

L' Ufizio del Camarlingo Comunitativo.

L' Ufizio dei due Grascieri.

L' Ufizio del Consiglio generale.

PER TRAVALE.

L' antico Magistrato dei tre Priori.

L' Ufizio del Camarlingo Comunitativo.

L' Ufizio del Sindaco dei Malefizi.

L' Ufizio del Consiglio generale.

PER MONTALCINELLO.

L' antico Magistrato dei Priori.

L' Ufizio del Camarlingo Comunitativo.

L' Ufizio dei due Sindacatori al Camarlingo della Comunità.

L' Ufizio del Massaro.

L' Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, ed Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufizia-

ziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Chiusdino il dì primo di Gennajo millesettecento settantotto, perciò a tutto Dicembre millesettecento settantasette si avrà per finito l' Ufizio dei vecchi Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii laicali.

XVI. Dal suddetto dì primo di Gennajo millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Chiusdino alcuna sorte di imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare all' Ufizio dei Conservatori a *titolo* di tassa di redenzione una somma annua che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo si fissa in scudi mille trecento ventisei, lire sei, soldi uno di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell' Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa di Paglia.
Tassa di Giusdicenti.

Tas-

Taſſa della Gabella della carne.
Taſſa di Stallaggi.
Taſſa di Giuli.
Taſſa prediale per le Strade Regie.
E ſi abbia ancora provviſionalmente, e fino a tanto che non ſarà fatto il nuovo Eſtimario comunitativo per compreſo nella ſuddetta ſomma di taſſa di redenzione tutto ciò, che dalle Comunità, e Comunelli riuniti come ſopra ſi pagava per i ſeguenti titoli di Taſſe Regie.
Eſtimo Cittadini.
Eſtimo non Cittadini.
Moſti Religioſi.
Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Seneſe, che ſi pagava alle porte della Città di Siena.
E ſi intenda compreſo ancora nella ſuddetta ſomma di taſſa di redenzione tutto ciò che dalle Comunità, e Comunelli predetti ſi pagava ai Miniſtri dei Conſervatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Reviſioni ec. che dovranno farſi ex officio, e ſenza alcun pagamento, eſſendo ſtato tutto conſiderato nella ſuddetta ſomma, nella quale è ſtato conſiderato ancora il prodotto delli emolumenti che i reſpettivi Ufiziali dei Vicariati Regi della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Taſſa Regia di Eſtimo non Cittadini nell' eſazione, che erano incaricati di fare della medeſima dalle dette Comunità, e Comunelli, la qual Taſſa Regia non dovrà in avvenire eſigerſi più dai ſuddetti Ufiziali.
Siccome ancora nella detta ſomma di taſſa di edenzione è ſtata conſiderata, e compreſa la ra-

ta, con la quale la nuova Comunità di Chiusdino deve contribuire alla provvisione del suo Cancellier comunitativo.

XVII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra, dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Chiusdino circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennajo millesettecento settantotto.

Dato in Firenze il dì due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAI.



COM.

COMPARTIMENTO.

Della Comunità di Montieri.

DEL DÌ 2. GIUGNO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Montieri.*
2. *Riunione di tutti i Patrimoni, e Amministrazioni, dovendo il tutto andare a benefizio comune.*
3. *La suddetta Comunità, è rappresentata da un Gonfaloniere, e Priori.*
4. *La suddetta Magistratura è composta di cinque soggetti.*
5. *Regole da tenersi nell' estrazione del Gonfaloniere, e Priori.*
6. *Persone, e Luoghi, che devono essere inclusi nella detta Borsa.*
7. *Il Gonfaloniere deve avere la precedenza, ma con voto eguale.*
8. *Persone, e Luoghi, che devono escludersi dalla detta Borsa.*
9. *Il Consiglio Generale, è composto oltre dei suddetti di sei Consiglieri.*

10. For-

10. *Forma prescritta per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che risiedono nel Consiglio Generale.*

11. *Quali Persone di tempo, in tempo dovranno includersi nella detta Borsa.*

12. *Quali Vesti dovranno usare i Residenti del Magistrato, e del Consiglio,*

13. *Abolizione d' alcuni Corpi, e Magistrature.*

14. *Principio del presente Regolamento.*

15. *La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi trecento novanta sei, lire una, soldi diciasette, e denari sei.*

16. *Obbligo d' osservare il Regolamento generale.*

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della predetta nuova Comunità di Montieri, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Montieri a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese nel territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione delle due seguenti Comunità.

1. Mon-

1. Montieri. 2. Boccheggiano.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, suddette sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti ed Amministrazioni separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette Aziende e Patrimoni facciamo un sol Corpo economico, ed una sola società e ragione, di manierachè tutti gli assegnamenti che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intiera soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono soddisfatti fino al presente dalle suddette aziende, e che debbano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli; ed in conseguenza ogni mancanza di assegnamento che potesse darsi per supplire alla piena soddisfazione degli obblighi, pesi, e bisogni suddetti, si dovrà indistintamente, ed anno per anno soffrire dai possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Montieri circoscritta come sopra.

III. La nuova predetta Comunità dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degli Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel corpo delle loro Magistrature Comunitative

con titolo di Capo-Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di cinque soggetti, cioè di un Gonfaloniere e quattro Priori.

V. La borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare in tante cedole, e polizze distinte i nomi di tutti quelli, che possiedono beni stabili situati nel circondario della detta nuova Comunità di Montieri, che sono, e che potranno, o dovranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, e ciò provvisionalmente, e fino a tanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale, dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori che vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima.

VI. Dichiariamo che nella detta Borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri Possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi Laicali, le Comunità, e gli altri Possidenti Beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i Beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, Beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla Tassa Prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta, e quella di S. Stefano quando si trovi, che possiedano Beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle Classi della Tassa Prediale.

VII. Da

VII. Da questa Borsa si estrarrà annualmente il Magistrato, ed il primo, che sarà tratto avrà il nome, grado, e precedenza di Gonfaloniere, ma per altro con voto eguale agli altri, al quale succederanno secondo l'ordine dell'estrazione gli altri Priori, in caso di sua assenza.

VIII. Gli altri Possessori poi, che non sono, o non debbono essere a forma dei presenti Ordini descritti al Campione della Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Siena, restino esclusi presentemente dalla suddetta Borsa del Gonfaloniere, e Priori; Ma non per questo tali Possessori, benchè esenti saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte Comunitative che in futuro potessero venir fatte nella nuova Comunità di Montieri circoscritta come sopra.

IX. Il Consiglio generale della predetta nuova Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, e insieme di sei Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

X. Per la creazione, ed estrazione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale oltre il Magistrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio della nuova Comunità di Montieri, descritti, o da descriversi alla Tassa prediale dell' Ufizio delle Strade di Sie-

Siena siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei Beni, i quali non dovranno essere descritti nelle sei Classi di Tassa prediale, ma che dovranno esser per altro descritti nel libro a parte detto degli Sciolti come vien disposto dall' Art. 49. del Regolamento generale; volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa render il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XI. Nelle dette Borse respettivamente dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone che acquisteranno le respettive qualità volute dal Regolamento generale, e dal presente Regolamento per esservi imborsate, e che ne fossero state tenute fuori per l' avanti atteso il difetto delle volute qualità, e dei necessari requisiti in loro sopravvenuti posteriormente.

XII. Il Gonfaloniere, e Priori allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di Lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale dovranno risedere anch' essi con lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

XIII. Mediante l' istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l' amministrazione, e governo delli affari economici della detta nuova Comunità di Montieri

coe-

coerentemente al Regolamento generale sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi fino ad ora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e l'incumbenze dei loro Residenti, cioè

PER MONTIERI.

L'antico Magistrato dei Priori.

L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L'Ufizio del Consiglio generale.

L'Ufizio delle sei Persone per formare la Borsa per l'estrazione del Camarlingo comunitativo.

PER BOCCHEGGIANO.

L'antico Magistrato dei Priori.

L'Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L'Ufizio del Consiglio generale, e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura che ne vengono specialmente incaricati.

XIV. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella detta nuova Comunità di Montieri il dì primo Gennajo mille settecento settantotto, perciò a tutto Dicembre mille settecento settantasette si avrà per finito l'Ufizio dei vec-

vecchi Priori, ed altri, che per qualunque titolo lo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti Ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XV. Dal dì primo di Gennajo millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla detta nuova Comunità di Montieri alcuna sorte d'Imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare alla Cassa dell'Ufizio dei Conservatori a titolo di Tassa di Redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi trecento novantasei, lire una, soldi diciassette, e denari sei di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli:

Tassa di Depositeria.
Tassa de' Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell' Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa della Gabella della Carne.
Tassa di Giuli.
Tassa Prediale per le Strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo per compreso nella suddetta somma di Tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità, di Montieri, e di Boccheggiano si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano e del Vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle Porte della Città di Siena.

E s' intenda compreso ancora nella suddetta somma di Tassa di Redenzione tutto ciò, che dalle due predette Comunità, si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec., che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella sopraddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto degli Emolumenti, che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regi della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia d' Estimo non Cittadini nell' esazione, che erano incaricati di fare della medesima nelle Comunità predette, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di Tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Montieri deve contribuire alla provvisione del suo Cancelliere Comunitativo.

XVI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Montieri circoscritta, e determi-

minata come sopra il dì primo Gennajo 1778.
Dato in Firenze li due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.



COMPARTIMENTO.

Della Comunità di Monticiano.

DEL DÌ 2. GIUGNO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.



SOMMARIO.

1. *Circondario della Comunità di Monticiano.*
2. *La Comunità predetta è rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori.*
3. *Di tre soggetti è Composta la Magistratura.*
4. *Nella Comunità di Monticiano vi è una sola borsa.*
5. *Quali Persone, e Luoghi, devono essere esclusi dalla detta Borsa.*

6. I nuo

6. I nuovi possessori devono essere descritti in detta borsa.

7. Qual Vestiario deve usarsi dal Gonfaloniere, e Priori.

8. Abolizione d'alcune Magistrature, e Uffizi.

9. Principio della nuova Magistratura.

10. La Tassa di Redenzione resta fissata nella somma di scudi dugento trenta sette, lire una, soldi quindici, e denari uno.

11. Obbligo d'osservare il presente Regolamento.

AVendo col Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò, che conviene alle Comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Monticiano, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopraccitato, prescriviamo, e comandiamo in aumento, e dichiarazione del Regolamento generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Monticiano a tutti gli effetti voluti, e dependenti dalle presenti ordinazioni vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto sotto la denominazione della Comunità di Monticiano.

II. La nuova predetta Comunità dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte

le

le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti fino al presente avesse goduto la Comunità, di Monticiano nel corpo della sua Magistratura comunitativa con titolo di Capo Priore, e Priori, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

III. La Magistratura dovrà esser composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

IV. E siccome per la scarsità, che presentemente si riconosce nella Comunità di Monticiano di Possessori descritti alla tassa prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena, si renderebbe difficile il poter formare due borse differenti, una delle quali contenesse i nomi delle persone volute per risedere nel Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, e l'altra delle persone per formarne il Consiglio generale, perciò ordiniamo che in una sola borsa sieno esclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel detto territorio della nuova Comunità di Monticiano descritti, o da descriversi al campione della tassa prediale dell'Ufizio delle Strade di Siena; siccome ancora i nomi di tutti i possessori di quei beni, i quali non dovranno esser descritti nelle sei classi di tassa prediale; ma che dovranno per altro esser descritti nel libro a parte detto degli Sciolti, come vien disposto dall'Articolo 49. del Rogolamento generale, e ciò fintanto che non sia formato il nuovo Estimario comunitativo ordinato nel Regolamento generale; dopo di che ci riserviamo di dichiarare quali saranno i possessori che vi

vi si dovranno includere, e quali escludere dalla medesima. Da questa borsa si estraggano annualmente nove nomi, il primo dei quali goda il titolo di Gonfaloniere, il secondo, ed il terzo la dignità di Priori, e gli altri sei formino unitamente con i tre sopraddetti il Consiglio generale. Da questa medesima borsa dovranno trarsi anche i soggetti per esercitare le cariche comunitative coi metodi che si prescrivono nel Regolamento generale.

V. Dichiariamo che nella detta borsa dovranno essere ammessi con tutti gli altri possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi laicali, le Comunità, e gli altri possidenti beni stabili, il Fisco, le Commende, e precisamente tutti i beni stabili delle Chiese, Monasteri, Conventi, beni stabili posseduti dagli Ecclesiastici, che sono, o potranno esser descritti alla tassa prediale dell' Ufizio delle strade di Siena, compresi anche lo Scrittojo delle Possessioni, la Religione di Malta e quella di S. Stefano, quando si trovi, che possiedano beni stabili descritti, o che siano da descriversi in alcuna delle classi della tassa prediale.

VI. Nella detta borsa dovranno di mano in mano, e subito che se ne darà il caso imborsarsi i nomi di quelle persone che acquistassero beni stabili di qualunque sorte nel Territorio della nuova predetta Comunità.

VII. Il Gonfaloniere, e Priori allorchè risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di lucco nero, e così pure gli altri componenti il Consiglio generale

 do-

dovranno risedere anch' essi con lucco nero, e non altrimenti, potendo il solo Gonfaloniere far uso della Becca nera, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere che sia tollerato il minimo abuso.

VIII. Mediante l' istituzione delle suddette nuove Magistrature, alle quali dovrà appartenere tutta l' amministrazione, e governo delli affari economici della detta nuova Comunità di Monticiano coerentemente al Regolamento generale, sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizj finora esistenti nella detta Comunità, ed insieme tutti gli statuti, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, cioè

L' antico Magistrato del Capo Priore, e Priori.

L' Ufizio del Consiglio generale.

L' Ufizio del Camarlingo della Comunità.

L' Ufizio dell' Imbussolatori.

L' Ufizio dei due Viai.

Il Sindaco dei Malefizi, e qualunque altro Ufizio, o impiego comunitativo.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, ed Ufiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

IX. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella nuova predetta Comunità di Mon-

Monticiano il dì primo di Gennajo millesettecento settantotto, perciò a tutto Dicembre millesettecento settantasette si avrà per finito l' Ufizio dei vecchi Capo Priore, e Priori, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura soppressa, e riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all' Articolo 32. del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii laicali.

X. Dal suddetto dì primo di Gennajo millesettecento settantotto in poi non sarà fatta sulla predetta nuova Comunità di Monticiano alcuna sorte di imposizione, ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità dovrà pagare all' Ufizio dei Conservatori a titolo di tassa di redenzione una somma annua che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo si fissa in scudi dugento trentasette, lire una, soldi quindici, e denari uno di lire sette ogni scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa di Depositeria.
Tassa dei Conservatori.
Tassa di Biccherna.
Tassa dell' Opera del Duomo.
Tassa per i Forzati.
Tassa della Gabella della carne.
Tassa di Paglia.
Tassa di Giuli.
Tassa prediale per le Strade Regie.

E si abbia ancora provvisionalmente, e fino a tan-

tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario comunitativo per compreso nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò, che dalla Comunità, di Monticiano si pagava per i seguenti titoli di Tasse Regie.

Estimo Cittadini.

Estimo non Cittadini.

Mosti Religiosi.

Gabella del Grano, e del Vino raccolto nello Stato Senese, che si pagava alle porte della Città di Siena.

E si intenda compreso ancora nella suddetta somma di tassa di redenzione tutto ciò che dalla Comunità di Monticiano, si pagava ai Ministri dei Conservatori, e dell' Ufizio delle Strade per Lettere, Decreti, Atti, Revisioni ec. che dovranno farsi ex officio, e senza alcun pagamento, essendo stato tutto considerato nella suddetta somma, nella quale è stato considerato ancora il prodotto delli emolumenti che i respettivi Ufiziali dei Vicariati Regi della Provincia Superiore di Siena ritiravano dai debitori della Tassa Regia di Estimo non Cittadini nell' esazione, che erano incaricati di fare dalla medesima nella detta Comunità, di Monticiano, la qual Tassa Regia non dovrà in avvenire esigersi più dai suddetti Ufiziali.

Siccome ancora nella detta somma di tassa di redenzione è stata considerata, e compresa la rata, con la quale la nuova Comunità di Monticiano deve contribuire alla provvisione del suo Cancellier comunitativo.

XI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra, dovrà osservarsi quan-

quanto vien prescritto nel Regolamento generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Monticiano circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennajo millesettecento settantotto.

Dato in Firenze il dì due Giugno millesettecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

F. BENEDETTO MORMORAJ.



NOTIFICAZIONE.

Relativamente alla vendita delle Carni da Macello del dì 14. Luglio 1778, in sequela di benigno Rescritto di S. A. R.

DEL DÌ 30. GIUGNO 1778.



SOMMARIO.

1. *Nella Provincia Superiore di Siena, è permesso a Chiunque di macellar la Carne, e venderla senza prescrizion di prezzo.*

2. *Obbligo ingiunto ai Macellari di darsi in nota al Giusdicente locale.*

3. *Abolizione dei Macelli, e Pizzicherie delle Masse, fermo stante il disposto della Legge dei 14. Giugno 1773.*

4. *Proibizione di macellar le Carni dentro le Masse fuorichè per uso proprio.*

5. *Nelle masse di Siena possono aprirsi i Macelli, e Pizzicherie in qualunque tempo dell'anno.*

I. L'Illustrissimo Sig. Auditor del Governo per S. A. R. della Città, e Stato di Siena in questa parte come Giudice privativo degli affari Camerali, in esecuzione di Benigno Rescritto della prefata A. S. R. de 30. Giugno 1778. rende noto a Chiunque, come essendo con Regolamento Generale dei 2. Giugno 1777. stati aboliti i Proventi Comunitativi nella Provincia Superiore di Siena, tra i quali i Proventi di Macello, che portavano necessariamente l'assegnazione d'un prezzo, sarà da quì avanti in tutta la Provincia Superiore lecito a Chiunque di macellare Bestiame d'ogni specie, e venderlo senza prescrizione di prezzo, il quale resterà nella piena libertà dei Contraenti;

II. E per assicurare il servizio del Pubblico nella vendita delle Carni, quelli, che vorranno tenere Bottega aperta, si daranno in nota avanti il Giusdicente Locale, obbligandosi di tenere provista la Bottega di carne di buona qualità, e di non chiuderla, se non con precedente disdetta di due mesi, all'effetto che possa dal Giusdicente farsi nota una tal disdetta al Pubblico, e dar luogo ad altri di attendere alla publica vendita delle Carni in luogo di quello, che si sarà dichiarato

di

di lasciarla, ed i Giusdicenti non potranno esigere per alcuno di questi atti verun diritto, ed emolumento.

III. Resteranno parimente soppressi i Proventi dei Macelli, e Pizzicherie delle Masse, che si esigevano dalla Dogana di Siena, purchè per altro si osservi quanto alle distanze respettivamente dei Macelli, e Pizzicherie dalla Città, il disposto della Legge dei 14. Giugno 1773. Quale ordina che per comodo degli abitanti nella Campagna circonvicina a Siena sotto il nome di Masse, sarà da quì avanti permessa l'apertura dei Macelli per la vendita delle Carni di qualunque specie alla distanza di tre miglia comuni dalle Porte di Siena e delle Pizzicherie per la vendita delle carni porcine solamente alla distanza di due miglia simili.

IV. E ferma stante la proibizione a Chiunque dentro tali distanze di macellare carni, altrimenti che per uso proprio, e consumo in conformità della detta Legge, che impone ai Contravventori la pena di Scudi cinque per ciascuna volta, e la perdita della carne, che si vendesse in Campagna dentro del circuito delle Masse da Chiunque non fosse autorizzato come sopra alla vendita suddetta, nella qual pena saranno tenuti tanto il Venditore, che il Compratore, un sol pagamento bastante.

V. In conseguenza di che in qualunque tempo dell'anno potranno aprirsi nelle Masse di Siena delle Botteghe di Macelli, e Pizzicherie, purchè vi intervenga anco una licenza della Cancelleria della Dogana di Siena, da spedirsi gratis, subito

che costi dell' osservanza delle distanze prescritte.

Il tutto ec. Mandantes ec.

Data nella Cancelleria della Dogana di Siena questo dì 14. Luglio 1778.

Ignazio Andreucci Cancelliere.



B A N D O.

Proibente il Giuoco delle Palline o Pallottole nel Piano della Lizza, e sue adiacenze.

DEL DÌ 3. MARZO 1779.



SOMMARIO.

1. *Deroga al Bando dei 16. Maggio 1774.*
2. *La* Lizza *è ridotto ad un comodo, ed ameno passeggio a benefizio pubblico dalla Reale Munificenza.*
3. *Proibizione di giocare alle Palline, o Pallottole nel piano della* Lizza, *o sue adiacenze.*

I. L'Illustrissimo Sig. Auditor Fiscale della Città, e Stato di Siena per S. A. R., essendo informato, che nel Piano detto della *Lizza*, in cui per altro Bando de' 16. Maggio 1774. veniva permesso il Giuoco delle Palline, o Pallottole, vi si adunano in gran quantità i Giuocatori, i quali nel calore del Giuoco prorompono in parole indecenti, senza riguardo alcuno a chi vi

vi passa, ed ingiuriano così con publico scandalo il rispetto dovuto alla modestia, all'età, ed alla educazione delle ben costumate Persone.

II. E reflettendo, che il Luogo predetto è stato in oggi dalla Reale Munificenza ridotto ad un comodo, ed ameno passeggio a publico Benefizio, onde non è più ritirato, ed oscuro, come era prima, ma celebre, e frequentato; e che in conseguenza la publica Polizia non deve permettere, che vi si continui il Giuoco delle Palline, o Pallottole, il quale non va mai disgiunto da gravi inconvenienti nei Luoghi publici, e di concorso;

III. Con precedente partecipazione, ed approvazione della prefata R. A. S. fa intendere publicamente, e notificare, come dal giorno della pubblicazione del presente Bando in poi resta proibito a a qualsivoglia Persona di qualunque stato, grado, o condizione, nessuna eccettuata, di Giuocare alle Palline, o Pallottole in detto Piano della *Lizza*, e sue adiacenze, come vi veniva permesso dall'accennato Bando de' 16. Maggio 1774., derogando al medesimo espressamente in questa parte, alla pena di lire venticinque per ciascun Giuocatore, e ciascheduna volta, da applicarsi secondo gli Ordini, e della Cattura; E perciò si guardi ogn'uno dal contravenire, poichè sarà proceduto con tutto il rigore, ed anco per Inquisizione.

Dato dal Palazzo di Giustizia di Siena questo dì 3. Marzo 1779.

IGNAZIO MACCIONI
AUDITOR FISCALE

{ *Francesco Zaccheri Cancelliere.*

RESCRITTO.

Riguardante i Mandati eſecutivi.

DEL DÌ 9. SETTEMBRE 1779.



Alla Partecipazione dell' Auditor del Magiſtrato Supremo che proponeva a S. A. R. di voler dichiarare che i Mandati eſecutivi rilaſſati dal Magiſtrato predetto non aveſſero biſogno dell' innovazione comandata dallo Statuto Seneſe diſtinzione 4. *Cap.* 228. *è emanato il ſeguente Reſcritto.*

„ SI oſſervi lo Statuto, con che nel caſo dall'
„ omeſſa rinnovazione viventi le ſteſſe perſone
„ del debitore, e del creditore, e mentre non ſia
„ decorſo il Decennio non abbia luogo la nullità;
„ ma il domandare in tali circoſtanze la detta rin-
„ novazione ſia meramente facoltativo tanto al Cre-
„ ditore, che agli Eſecutori per loro maggior cau-
„ tela, e con dichiarazione ancora, che non ſi at-
„ tenda a verun effetto, ed in neſſun Caſo ne per
„ domandare, nè per concedere la rinnovazione dell'
„ ordine del gravamento, o della cattura la mutazio-
„ ne dei Reſidenti nei Magiſtrati, che hanno il lo-
„ ro aſſeſſore, ed altri Uffiziali ai quali ſpetta lo
„ ſpedire ſimili ordini, non oſtante. Ed il Luogo-
„ tenente Generale del Governo di Siena dia le par-
„ tecipazioni per la eſecuzione.

Dato li nove Settembre 1779.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI

CARLO BONSI.

E perchè non resti oscuro a chiunque il succennato benigno Rescritto si è creduto opportuno, e necessario riportare stessamente lo Statuto medesimo.

De Nulla facienda execuctione ab Executoribus non habentibus gravamen in manibus, & de innovatione gravaminis
Cap. 228. dist. IV.

IN Causis quibuscunque civilibus, & Damnorum datorum ad instantiam quibuscumque personæ, loci, Comunis, Collegii vel universitatis nulla prorsus possit esequtio fieri tam realis, quam personalis a quocumque publico Nuncio, Barisello, Milite, Birruario, apparitore, & alio quocumque publico executore contra quamcumque personam, locum, Comune, Collegium, & Universitatem, nisi hujusmodi Executores ad quamcumque, procedentes Eexecutionem in actu faciendæ executionis præmanibus, & in manibus habuerint mandatum executivum, quod apotissam gravaminis dicimus, emanatum ab Judice, Magistratu, Officiali, qui tempore factæ executionis resideret, & jusdiceret, seu saltem ab eo innovatum, quatenus a prædecessoribus emanasset. Innovatio autem fiat, fierique possit, & debeat, etiam & parte non citata, nisi debitur decessisset, quo casu hæredes, & successores citentur ut infra a quocumque Jusdicente, Magistratu, vel officiali, dummodo a Præcessoribus eorum fuerit emanatum mandatum executivum, quod innovari peteretur, & præstito juramento innovationem petenti, quod de contentis in mandato executivo satis factus non fuerit in totum vel in partem, & si pro parte satis factum se diceret, pro ea parte

pro

pro qua se non solum diceret & affirmaret medio juramento, fiat, fierique debeat innovatio; Verum si peteretur innovatio a successore Creditoris, de quo in mandato executivo, vel contra successorem debitoris in gravamine contenti, seu si per decennium ante renovationem petitam hujusmodi mandatum executivum, quod peteretur innovari foret emanatum, tunc in casibus praedictis, & quolibet eorum ad innovationem non procedatur, neque procedi possit, nisi cum citatione Partis; Parte autem citata ad innovationem summarie procedatur, procedique debeat, nisi de solutione deceatur, vel aliqua juxta, & rationabilis causa deducatur, quae innovationem quoque modo impediret, in omnibus autem summariè, & maxima cum celeritate procedatur, ne indebitè retardentur executiones. Quidquid vero in praeter, & contra hanc constitutionem, & omnia in ea contenta fuerit umquam attentatum, irritum sit penitus & inane, nullumque juris effectum sortiatur; executores Regulatorum puniantur arbitrio, & hi contra quos nostrae constitutionis tam ab executoribus, quam ab aliis, quibus instantibus esset executio facta penitus indemnes & absque aliquo damno conserventur. Eo adiecto, & declarato, quod si quis petens innovationem gravaminis falso juraverit, sibi satis factum non esse in totum, vel pro parte pena falsitatis in privata scriptura commissa, & statuti de materia hujusmodi falsitatis loquentis plectatur jurisdictione, & auctoritate illius Judicis, a quo fuerit innovatio concessa, seu commissa.

PROI-

PROIBIZIONE.

Di dar mangiare alle persone nelle Bettole, e Bettolozzi dentro la Città di Siena.

DEL DÌ 6. NOVEMBRE 1779.



SOMMARIO.

1. *A I soli Osti è permesso vendere il Vino a minuto, e tutte le altre persone sono obbligate a venderlo per finestre, o sia a sportello.*

2. *Al suono dell' ultima Campana della sera devono restar serrate per i paesani le Osterie.*

3. *La pena per i trasgressori è di scudi venticinque.*

4. *Il Luogo-Tenente Generale invigilerà perchè sia data esecuzione alla presente Legge.*

I. SUA ALTEZZA REALE, avendo considerato, che dall' essere stato reso libero il Commercio dei Prodotti dello Stato di Siena, col restante del Granducato, cessa la difficoltà, che incontravano i Possessori di detto stato nell' esitare la quantità del Vino superiore all' ordinario consumo di quella Popolazione, e cessa in conseguenza, qualunque, benchè poco lodevole ragione d' invitare il Popolo a farne abuso; Volendo altresì riparare alle Risse, al mal costume, alla dissipazione degli Artieri, ed allo sconcerto nelle loro

loro Famiglie, che deriva nella Città di Siena dal venderſi il Vino a minuto in Stanze, e Cantine aperte, chiamate Bettole, nelle quali ſi da il Commodo ai Compratori di trattenerſi nell' ozio e nel Giuoco; E volentieri condeſcendendo in queſta parte, alle Iſtanze, o Propoſizioni, che replicatamente li ſono ſtate umiliate dal Collegio della Balìa, Vuole, che dal dì primo del Proſſimo Gennaro reſtino proibite le dette Bettole, e dai Poſſeſſori, e qualunque altro venditore di Vino, eccettuati li ſoli Oſti, non poſſa venderſi il Vino a minuto, ſe non per Fineſtre, o ſia, come ſuol dirſi a Sportello, ſenza dar luogo ai Compratori, di introdurſi nella Stanza, o Cantina della Vendita, e di conſumare ivi, o in altra Stanza proſſima il Vino, che comprano.

II. Vuole altresì, che le Oſterìe tutte di detta Città dal ſuono dell' ultima Campana della ſera, reſtino ſerrate per i Paeſani, di qualunque condizione ſiano, ai quali reſta proibito il trattenervìſi oltre detto tempo, confermando ſopra di ciò gli Ordini veglianti, e comandandone la più rigoroſa oſſervanza.

III. I Traſgreſſori, e Ciaſcuno di Eſſi ſaranno ſottopoſti alla Pena di Scudi Venticinque per ogni traſgreſſione, ed in oltre alla Carcere, ed alle pene afflittive ad arbitrio, ſecondo la qualità della traſgreſſione ſpecialmente ſe ſi tratti di Recidivi, della qual Pena pecuniaria, ne ſpetterà la terza parte all' Accuſatore ſegreto, o paleſe, ed il reſtante al Fiſco.

IV. Il Luogotenente-Generale del Governo di Siena, invigilerà, e farà invigilare dal Tribunale dell'

dell' Auditor Fiscale, ed altri ai quali spetta, perchè queste Sovrane Determinazioni siano eseguite secondo il loro Spirito, e tenore, nè si eludano sotto qualsivoglia titolo, e pretesto.

Dato li sei Novembre 1779.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

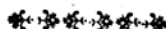
FRANCESCO SERATTI.



NOTIFICAZIONE.

Sopra i Teatri.

DEL DÌ 11 DICEMBRE 1779.



SOMMARIO.

1. I Comici Italiani, i Giocolatori, e tutti i Forestieri che esibiscano nei Teatri delli spettacoli vengano esclusi.

2. *Proibizione d'aprire i Teatri nell'Avvento, e nella Quaresima.*

3. *Fuori del Carnevale non è permesso aprire i Teatri a minor prezzo di due pavoli.*

4. *I Teatri della Città di Siena possono stare aperti in tempo di Carnevale.*

5. *Licenze da accordarsi per l'apertura dei Teatri dello Stato Sanese.*

6. *Dal-*

6. Dalla presente Legge sono escluse le rappresentanze Comiche fatte per puro divertimento.

7. Per l'aperture di Teatro, per le feste di Ballo, e per le Maschere devono domandarsi le opportune licenze.

8. Tutte le questioni che insorgeranno devono decidersi nel Tribunal competente.

SUA ALTEZZA REALE volendo riparare all' eccesso di dissipazione che producono i Teatri, e che potrebbe sempre più aumentare, si è degnata di ordinare con suo benigno Motuproprio de' 4. del Corrente che dalla fine del prossimo Carnevale in avvenire sia osservato quanto appresso.

I. Saranno esclusi dal rappresentare ancora nei Teatri della Città e Stato di Siena i Comici Italiani forestieri, o siano Istrioni, i Giocolatori di Corda e di Equilibrj, ed ogni forestiere che esibisca nei Teatri qualunque altro genere di Spettacolo; Saranno eccettuati i soli Professori forestieri di Musica e di Ballo, ed i Comici Francesi; Ogni altra Compagnìa Comica dovrà essere Nazionale.

II. Sarà negata generalmente a tutti i Teatri la facoltà di aprirsi nell' Avvento e nella Quaresima, ancorchè si trattasse di Rappresentanze sacre, ed Oratorj tanto in Prosa che in Musica.

III. Fuori del tempo di Carnevale non sarà data permissione in Siena per l'apertura di alcun Teatro se il Biglietto serale per l'ammissione fosse fissato ed effettivamente si pagasse in minor prezzo di due Pavoli, e se l'Appalto ragguagliasse

se a meno della terza parte di detto prezzo per ogni Rappresentanza per quelli che pagano il meno.

IV. Da questa prescrizione di prezzo per l'ammissione alle Rappresentanze, i Teatri della Città di Siena ne restano liberi in tempo di Carnevale, con che per altro anco in detto tempo, come in ogni altro, volta per volta se ne domandino le solite permissioni.

V. In ogni altra Città, ed in qualunque Castello o Terra dello Stato Senese si permetterà l'apertura di un Teatro nel solo tempo del Carnevale, e qualora da alcuna Città e Terra si volesse l'apertura del Teatro in altro tempo in occasione di Fiere, o di Feste, dovrà domandarsene la permissione per tempo, mentre non sempre, ed in tutte le circostanze verrà accordata, nè si avrà riguardo agli impegni che non ostante il presente avviso fossero stati contratti prima di ottenerla.

VI. Restano escluse da questo Regolamento le Rappresentanze Comiche che per puro divertimento, e gratuitamente si facessero nei Conventi, Collegj, e Case particolari o in tempo di Carnevale, o di Villeggiatura, con che non servano di pretesto per eludere i presenti Ordini.

VII. Non ostante tutto ciò, dovranno sempre domandarsi le solite permissioni per l'aperture dei Teatri, per le Maschere, e per le Feste di ballo, ed osservarsi gli Ordini sopra di ciò veglianti; mentre la presente Notificazione non deve servire per una permissione generale, ma solo per prevenire chiunque spetti a non contrarre impe-

gni contrarj agli Ordini Sovrani, e col pretesto di tali impegni domandarne la deroga.

VIII. Se da questo Regolamento insorgessero delle questioni sopra gl'impegni contratti o con i Compratori de' Palchi, o con gl'Impresarj, o con i Comici, o altri Inservienti ai Teatri, il Tribunale competente le deciderà come crederà di ragione.

Siena dal Palazzo di S. A. R. 11. Dicembre mille settecento settantanove.

IL PRIORE SIMINETTI
LUOGO-TENENTE-GENERALE.

TERROSI.

NOTIFICAZIONE.

Per la Provisione del Magistrato di Mercanzia della Città di Siena in esecuzione del Rescritto di S. A. R.

DEL DÌ 27. DICEMBRE 1779.

SOMMARIO.

1. *CUojami, e Pellami sono esenti dalla tassa del marco del Cuojo.*
2. *I Conciatori della Città, e provincia superiore di Siena per i loro debiti devono esser depennati dai Libri di Dogana.*

3. Ob-

3. *Obblighi ingiunti ai Deputati del Magistrato di Mercanzia.*

4. *Tassa imposta per ciascun pezzo di Cuojo.*

5. *Obbligo ingiunto ai Conciatori di apporre il segno, o marco della Fabbrica.*

6. *Proibizione di vendere il suolo senza marco.*

GLi Illustrissimi Signori Deputati della Mercanzìa della Città di Siena in esecuzione del Benigno Rescritto di S. A. R. del dì 27. Dicembre 1779 fanno pubblicamente notificare quanto appresso.

I. Tutti i Cuojami, e Pellami che si fabbricheranno nella detta Città, e Provincia Superiore di Siena dovranno dal dì primo Gennajo 1780. in avvenire essere esenti dalla Tassa del Marco del Cuojo, e da qualunque Gabella, o aggravio, alla quale secondo gli Ordini veglianti fossero sottoposti i Conciatori per mettere in concia le loro Cuoja, e Pelli, o per altro titolo relativo alla conciatura di esse, e ferme stanti le Gabelle, e Dazj che siano dovute per il trasporto delle Cuoja, e Pelli conce.

II. Dovranno altresì essere interamente depennate, e cancellate dai Libri di detta Dogana tutte le Partite, delle quali apparisce essere stati impostati debitori per il titolo sopraccennato i Conciatori della Città, e Provincia Superiore di Siena dal dì primo Gennajo 1778 fino al presente.

III. E all'oggetto di potere avere la notizia della quantità de' Cuojami che si fabbricano nella Città, e nella Provincia Superiore di Siena, restano incaricati i predetti Signori Deputati della

 Mer-

Mercanzia di invigilare acciò prima che sia esposto in vendita ciascun pezzo venga marcato nel modo, e con quel pubblico marco che dai medesimi sarà determinato, qual marco, o segno dovrà essere apposto nella Città per mezzo dei Ministri di detto Uffizio di Mercanzia, e nella Provincia Superiore dai Ministri dei respettivi Tribunali con l'assistenza del Giusdicente Locale, i quali tutti dovranno tenere esatto Registro della quantità del Cuojo che volta per volta sarà da essi marcato.

IV. I Conciatori tanto della Città, che della Provincia Superiore di Siena saranno tenuti pagare otto denari per ciascun pezzo di Cuojo che verrà marcato a titolo di munuscolo, o mercede dovuta ai Marcatori incaricati di apporre il Bollo con quella distribuzione, che sembrerà giusta ai Deputati suddetti; E per lo Stato questo munuscolo, o mercede dovrà andare a profitto delle Persone incaricate dai respettivi Giusdicenti locali, nella giurisdizione de' quali esistono le conce.

V. Ed essendo molto giusto che per eccitare l'industria dei Manifattori del Suolo sia riconosciuta la qualità delle Fabbriche nelle quali viene conciato, ciascun Conciatore prima di sottoporre la sua manifattura al pubblico Marco dell' Uffizio di Mercanzia, dovrà apporvi il segno, o marco della propria Fabbrica da concertarsi con i Deputati del medesimo, i quali ne faranno tenere un pubblico Registro da quella Cancelleria.

VI. Chiunque esporrà alla vendita il Suolo senza i marchi di sopra divisati, e prescritti incorrerà nelle pene comminate dalle Leggi veglianti.

Ant. Calamati Canc.

NOTIFICAZIONE.

Sopra la permissione di acquistare beni stabili.

DEL DÌ 13. GENNAJO 1780.

„ SUA ALTEZZA REALE informata che
„ in diversi Luoghi delle due Provincie Su-
„ periore ed Inferiore dello Stato di Siena ve-
„ gliano Statuti proibitivi l'acquisto dei Beni
„ stabili ai Forestieri, vuole che da qui avanti
„ restino intieramente aboliti; Ed il Luogo Te-
„ nente Generale del Governo di Siena farà ren-
„ der note al pubblico queste Sovrane Determi-
„ nazioni. Dato li tredici Gennajo mille sette-
„ cento ottanta =

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

C. Bonsi.

IN esecuzione pertanto degli Ordini della R. A. S. si fanno note al Pubblico le sopra espresse Sovrane Determinazioni, acciò possa chiunque esserne inteso per sua regola.

Siena dal Palazzo di S. A. R. 25. Gen. 1780.

Il PRIORE SIMINETTI
LUOGO-TENENTE-GENERALE.

TERROSI.

NOTIFICAZIONE.

Sopra Ciarlatani Cantimbanchi.

DEL DÌ 10. FEBBRAJO 1780.



SOMMARIO.

1. *Proibizione di fermarsi nel Granducato ai Ciarlatani, Cantimbanchi, Cantastorie, Burattinaj, Circolatori, Giocolatori, ed altri.*

2. *I Cantastorie paesani potranno tollerarsi secondo l' arbitrio dell' Auditor Fiscale di Siena, e dei Giusdicenti Locali.*

3. *Pena contro i trasgressori.*

IN aumento della Notificazione del dì 11. Dicembre 1779., ed in esecuzione degli Ordini di S. A. R. si fa pubblicamente intendere, che Volendo la R. A. S. per quanto sia possibile togliere al Popolo le occasioni di dissiparsi inutilmente, e di essere ingannato, ha determinato, che in avvenire non si permetta il fermarsi in qualunque Città, Terra, Castello, o altro Luogo del Granducato a dare Spettacoli, ed esercitare qualsisia delle Loro Arti, ed industrie, ai Ciarlatani, Cantimbanchi, Cantastorie, Burattinaj, Circolatori, Giocolatori, ed a tutti quelli, che portano in mostra Scherzi di natura, Macchine, Ani-

Animali, o che vendano Segreti, ed a qualunque altra Persona forastiera, che vada vagabonda a procacciarsi il vitto con alcun simile mestiere.

2. Rispetto ai Cantastorie Paesani dependerà dal prudente arbitrio dell' Auditor Fiscale in Siena, e dei respettivi Giusdicenti negli altri Luoghi il permettere di accattare con questo pretesto a quei soli che per la loro cecità, o altre imperfezioni corporali siano inabili a procacciarsi il vitto con altro mestiero.

3. I Trasgressori saranno sottoposti alla pena di sei Mesi di carcere, ed all' Esilio perpetuo dal Granducato, pena altrettanto di tempo di Carcere, e nuovo esilio in caso d' innosservanza.

Siena dal Palazzo di S. A. R. li 10. Febbrajo 1780.

IL PRIORE SIMINETTI

LUOGO-TENENTE-GENERALE.

TERROSI.

L' Auditore del Magistrato Supremo del Concistoro con sua partecipazione dei 21. Luglio 1779. rappresentò a S. A. R. che la Ruota nonostante la diversa intelligenza che esso crede convenga dare al §. 48. della Legge di Riforma della Curia Sanese dei 28. Novembre 1777. (Tomo primo 251.) ha stilato di contare il termine delle Proroghe che vengono accordate dai termini probatori, e Decisori dal giorno della concessione e non da quello della spirazione del termine ordinario; E che parimente la Ruota accadendo

che

che dal Tribunale di prima istanza sia dichiarata perenta l'istanza a forma del §. 52. dell'istessa Legge (Tomo primo 252.) ha praticato quando sia interposto avanti la medesima l'appello dal Decreto di Perenzione di conoscere del merito della causa in conseguenza delle prove fatte dell' Attore presso di Lei, e che furono messe avanti il Giudice a quò, senza limitarsi a conoscere puramente come sarebbe sembrato al prenominato Auditore se l'istanza sia, o no giustamente dichiarata perenta; onde ne deriva l'inconveniente, che l'Attore contumace in prima istanza resta nel caso di una sentenza revocatoria di seconda istanza liberato dalla condanna delle spese, e danni del primo Giudizio contro la disposizione della Legge.

E supponendo che questa forma diversa di procedere nel Tribunale di seconda istanza possa dar luogo a dispute di nullità ed impegnare i litiganti in nuovi, e superflui dispendiosi litigi domandò che la R. A. S. si degnasse dichiarare sopra i referiti due articoli la Sovrana sua volontà in seguito è emanato il seguente Rescritto. „ Sta „ bene il sistema tenuto dalla Ruota, e così si „ osservi ancora nel Tribunale del Magistrato Su„ premo del Concistoro; non restando impedito „ al Giudice dell'Appello da una sentenza in cui nel „ primo giudizio sia stata dichiarata perenta l'istan„ za, di revocare la detta sentenza anco rispetto al„ la condanna nelle spese. Dato li 17. Marzo 1780.

PIETRO LEOPOLDO

ALBERTI

BONSI.

Fine del Tomo Ottavo.

INDICE

DELLE MATERIE

La lettera L significa *Legge*: la U *universale*: la F *Fiorentina*, e la S *Sanese*.



A

Ob-

Ra-

Per-

Fine dell' Indice del Tomo Ottavo.

